



**Antonio De Francesco**  
Dottore Commercialista · Revisore Legale

## La Circolare per i clienti

24 aprile 2023

### Speciale bilancio esercizio 2022

#### Speciale bilancio esercizio 2022

Il bilancio d'esercizio rappresenta la principale fonte di informazioni che una società fornisce ai terzi circa la sua situazione in un dato momento

Il bilancio è composto dai seguenti documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis c.c.) o il bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.) viene previsto un esonero dall'obbligo di predisposizione di tale documento

Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria sono tenute anche alla redazione della relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda le micro-imprese che trovano, come anticipato, disciplina nell'art. 2435-ter del Codice Civile, queste sono esonerate dalla redazione del:

- del rendiconto finanziario;
- della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 ai numeri 9) e 16);
- dalla relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428

Si ricorda che sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Termini di approvazione del bilancio



**Antonio De Francesco**

Dottore Commercialista · Revisore Legale

**Il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile:**

- entro **120 giorni** dalla chiusura d'esercizio (termine ordinario); quest'anno il termine scade il 30.04.2023 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che essendo domenica ed essendo festa il 1° maggio, il termine slitta al 2 maggio.;
- entro **180 giorni** dalla chiusura d'esercizio (termine straordinario); quest'anno il termine scade il 29.06.2023 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. La possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile:
  - società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  - presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società; in quest'ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.

**TABELLA RIEPILOGATIVA ITER DI APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO IN CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2022**

<b>ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI</b>	<b>Spa o Srl con organo di controllo</b>	<b>Srl senza organo di controllo</b>
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione	31.03.2023	15.04.2023
Trasmissione all'organo di controllo	31.03.2023	-
Deposito presso la sede sociale	15.04.2023	15.04.2023
Convocazione soci (società non quotate)*	22.04.2023	22.04.2023
Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (termine ordinario)	30.04.2023 (quest'anno 2 maggio)	30.04.2023 (quest'anno 2 maggio)
Approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per particolari esigenze)	29.06.2023	29.06.2023
<u>Deposito bilancio presso il Registro Imprese entro i 30 giorni dall'approvazione</u>	30.05.2023 (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)	30.05.2023 (oppure 29.07.2023 se vi sono particolari esigenze)

\*Per le Spa che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di approvazione quindi entro il 15.04.2023.

**MODALITA' GESTIONE ASSEMBLEE - FACOLTA'**

L'art. 106 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. decreto **"Cura Italia"**) prevedeva che le assemblee, ordinarie e straordinarie, delle società di capitali ed equiparate, - convocate entro il 31 luglio 2020 - potessero essere svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; e ciò indipendentemente dalla presenza di disposizioni statutarie espressamente previste.

Il comma 10-undecies, dell'art. 3, D.L. 29.12.2022, n. 198, ha esteso ulteriormente, al 31 luglio 2023, quindi ben oltre il termine del periodo eccezionale di emergenza connesso alla pandemia, l'efficacia



**Antonio De Francesco**

Dottore Commercialista · Revisore Legale

**temporale della facilitazione** nello svolgimento delle assemblee societarie se svolte esclusivamente con mezzi elettronici di collegamento.

#### **ART.2477 CODICE CIVILE**

Ulteriore novità per le SRL è l'efficacia dell'art. 2477 del Codice Civile in riferimento alla nomina dell'organo di controllo o del revisore legale. In particolare, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 la nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti, per due anni consecutivi:

- **4 milioni di euro del totale dell'attivo di bilancio;**
- **4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;**
- **20 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.**

Si osserva che tale aspetto è rilevante anche alla luce dell'avvio da parte del MEF dell'iter per dare attuazione al controllo di qualità sulla revisione, che presumibilmente verrà attuato nel **2024**. Questo controllo avrà la finalità di:

- **verificare la reale indipendenza del revisore;**
- **controllare il puntuale rispetto dei principi di revisione [ISA Italia] e relative carte di lavoro;**
- **verificare complessivamente la qualità del lavoro svolto.**

#### **RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ultima considerazione, è relativa alla responsabilità dell'organo amministrativo, dei responsabili delle attività di governance e degli organi deputati all'attività di controllo e di revisione.

Il D.lgs 14/2019 ha introdotto il Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza. Il D.Lgs 83/2022 ha aggiornato detto Codice introducendo l'obbligo per le imprese di dotarsi di un insieme di misure definite come un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo. Obbligo che ricade su amministratori e soci di qualsiasi tipo di impresa.

Il Codice Civile ha recepito, con l'introduzione del sopra richiamato D.Lgs 14/2019 il comma 2 dell'art. 2086 che cita: *"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale"*.

Certamente una struttura gestionale in grado di consentire in qualsiasi momento di valutare l'andamento prospettico della società e poter intervenire in casi di necessità di rimedio, favorisce il rispetto degli obblighi che oggi la normativa di riferimento sopra richiamata richiede, tenuto conto anche dell'estensione delle responsabilità in capo agli amministratori (art. 2485: Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484").



**Antonio De Francesco**

Dottore Commercialista · Revisore Legale

Pertanto, alla luce delle norme oggi in vigore in materia di crisi di impresa e di insolvenza appena citate appare chiaro sia onere dell'organo amministrativo monitorare costantemente la struttura del debito insieme agli adeguati assetti organizzativi e amministrativi.

La redazione del budget economico e di tesoreria (riferito all'esercizio 2023 e anche di un piano programmatico biennale/triennale) diviene fondamentale insieme al suo costante monitoraggio rispetto all'andamento di periodo e quindi all'analisi dei vari scostamenti.

→ In calce alla presente, la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio esercizio 2022, pubblicata da ASSIREVI

Lo Studio resta a completa disposizione per quanto possa occorrere.

**LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL  
BILANCIO D'ESERCIZIO**  
**(Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423  
e successivi del Codice Civile)**

**SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI AI BILANCI CHIUSI  
A PARTIRE DAL 31 DICEMBRE 2022**

Le liste di controllo pubblicate sono state predisposte a scopo esemplificativo e di supporto alle società di revisione associate ad ASSIREVI, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di check-list da utilizzare, opportunamente adattate, nello svolgimento dell'attività di revisione.

Ancorché tali liste di controllo rappresentino un utile strumento ai fini dell'analisi della conformità dell'informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e, in alcune circostanze, sulla base del giudizio professionale del revisore, per l'analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, avendo carattere generale, non necessariamente includono tutti gli aspetti significativi che possono emergere nel corso del lavoro di revisione e potrebbero contenere aspetti non rilevanti in tutte le fattispecie.

La forma, il contenuto e l'ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell'ambito della revisione dipendono, quindi, da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione il quale provvede a farle proprie adattandole opportunamente alle particolarità dell'incarico, tenendo conto delle dimensioni aziendali, della natura dell'attività dell'impresa e della valutazione dei rischi di revisione, nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute. In concreto quindi le check-list utilizzate nell'ambito della revisione potranno differire anche significativamente da quelle pubblicate sul presente sito.

Le liste di controllo, che sono state elaborate e organizzate da ASSIREVI, che ne è pertanto l'autore e ne mantiene la proprietà, si riferiscono alle disposizioni normative, regolamentari nonché ai principi contabili vigenti alla data indicata sul documento stesso.

Le liste potranno essere citate, riprodotte e, in generale, utilizzate a condizione che ciò avvenga con menzione della fonte.

La rielaborazione, adattamento ed utilizzo dei contenuti delle liste da parte dei soggetti incaricati della revisione avviene in base al giudizio professionale di tali soggetti che se ne assumono ogni responsabilità.

ASSIREVI non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza dei contenuti al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni delle liste stesse o dei contenuti delle stesse, essendo onere di chi le utilizzasse verificarle alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ovvero interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Tutti i diritti riservati.

## LISTA DI CONTROLLO DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SOCIETÀ AI CUI BILANCI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 2423 E SUCCESSIVI DEL CODICE CIVILE

### Ambito di applicazione e contenuti

La presente "Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio" include i riferimenti legislativi e interpretativi per la redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del Codice Civile.

**Per quanto riguarda i documenti di riferimento, essi sono rappresentati dai principi contabili e dai documenti interpretativi emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).**

La Lista di controllo non intende sostituire i testi ufficiali che costituiscono le fonti di riferimento che devono essere consultate per la soluzione dei problemi applicativi. Per tale ragione, ogni domanda è corredata dai principali riferimenti ai documenti in cui la materia è trattata. In alcuni casi, per facilitare l'uso della Lista di controllo, il contenuto dei paragrafi previsti dal principio contabile è stato parafrasato e, in aggiunta, sono stati inclusi commenti in riquadri che sintetizzano e/o si riferiscono a paragrafi esplicativi presenti nei singoli principi.

### Documenti di riferimento

La Lista di controllo, riferita alle società di capitali ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile, è stata preparata tenendo in considerazione i riferimenti legislativi ed interpretativi applicabili per quanto riguarda sia i principi e criteri di redazione sia le informazioni aggiuntive da fornire nella Nota Integrativa. Quanto ai documenti di riferimento, la lista dei principi contabili nazionali e dei documenti interpretativi considerati è di seguito riportata:

#### SERIE DEI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI

Documento	Titolo	Data	
OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare	26 ottobre 2005	
OIC 4	Fusione e scissione	24 gennaio 2007	
OIC 8	Le quote di emissione dei gas ad effetto serra	7 febbraio 2013	
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	22 dicembre 2016	
OIC 10	Rendiconto finanziario	22 dicembre 2016	
OIC 11	Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	22 marzo 2018	
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio	22 dicembre 2016	*
OIC 13	Rimanenze	22 dicembre 2016	*
OIC 14	Disponibilità liquide	22 dicembre 2016	
OIC 15	Crediti	22 dicembre 2016	***
OIC 16	Immobilizzazioni materiali	22 dicembre 2016	*
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	22 dicembre 2016	* , ***
OIC 18	Ratei e risconti	22 dicembre 2016	***
OIC 19	Debiti	22 dicembre 2016	* , ***
OIC 20	Titoli di debito	22 dicembre 2016	***
OIC 21	Partecipazioni	22 dicembre 2016	*
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione	22 dicembre 2016	
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali	22 dicembre 2016	* , ***
OIC 25	Imposte sul reddito	22 dicembre 2016	* , ***
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera	22 dicembre 2016	***
OIC 28	Patrimonio netto	22 dicembre 2016	**
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	22 dicembre 2016	*

Documento	Titolo	Data	
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto	22 dicembre 2016	***
OIC 32	Strumenti finanziari derivati	22 dicembre 2016	*, **, *** , , ,
OIC 33	Passaggio ai principi contabili nazionali	25 marzo 2020	
OIC 35	Principio contabile ETS	3 febbraio 2022	

\* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017

\*\* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28 gennaio 2019

\*\*\* Aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 23 dicembre 2021

#### DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI LEGGE

Documento	Titolo	Data
Documento Interpretativo n. 4	Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136) Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati	Aprile 2019
Documento Interpretativo n. 5	Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa	Aprile 2019
Documento Interpretativo n. 6	Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"	Giugno 2020
Documento Interpretativo n. 7	Legge 13 Ottobre 2020, n. 126 – "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni"	Marzo 2021
Documento Interpretativo n. 8	Legge 17 Luglio 2020, n. 77 – "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio" (continuità aziendale)	Marzo 2021
Documento Interpretativo n. 9	Legge 13 Ottobre 2020, n. 126 – "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti"	Aprile 2021
Documento Interpretativo n. 10	Legge 30 dicembre 2021, n.234 – "aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento"	Maggio 2022
Documento Interpretativo n. 11	Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con Legge 4 agosto 2022, n.11 aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati	N/A. In fase di pubblicazione.

Alla data di pubblicazione della presente lista di controllo non sono state approvate norme che estendano le disposizioni inizialmente introdotte dal comma 1 dell'art. 20-quater del D.L. 119/2018 convertito con Legge 17 dicembre 2018 n° 136 in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli - e recepite nel Documento Interpretativo n. 4 "Decreto Legge 23 ottobre 2018, n.119 (convertito con Legge 17 dicembre 2018, n. 136) - Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati" - all'esercizio 2022. Di conseguenza la presente lista di controllo non contiene l'informativa prevista dal Documento Interpretativo n. 4. Tuttavia, Il decreto legge 21 giugno 2022, n.73 convertito con legge 4 agosto 2022, n. 122, all'articolo 45 comma 3-octies e 32-decies concede la facoltà di derogare ai criteri di valutazione previsti dall'art 2426 per i titoli iscritti nell'attivo circolante, con riferimento ai ai titoli iscritti nei bilanci 2021 e ai titoli acquistati durante l'esercizio 2022; il Documento Interpretativo n.11 tratta gli aspetti contabili ed è stato considerato nella presente lista di controllo. Si precisa che alla data di pubblicazione della presente lista di controllo il Documento Interpretativo n.11 risulta in fase di pubblicazione.

La legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) estende le disposizioni inizialmente introdotte dall'articolo 60 della Legge n.126 in materia di sospensione degli ammortamenti - e recepite nel Documento Interpretativo n. 9 "Legge 13 Ottobre 2020, n.126 – Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti" - all'esercizio 2022. Di conseguenza la presente lista di controllo contiene l'informativa prevista dal Documento Interpretativo n. 9. Tale facoltà è riservata a quei soggetti che, sulla base della precedente disposizione, hanno utilizzato tale possibilità per il 2020.

Il Documento Interpretativo n. 5 è da considerarsi superato dal Documento Interpretativo n. 7 "Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni". I Documenti Interpretativi n. 6 e n. 8 relativi alle Disposizioni transitorie in materia di redazione del bilancio relative alla continuità aziendale previste prima dall'art. 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e successivamente dall'art. 38-quater della Legge 17 luglio 2020, n. 77 risultano entrambi superati.

Nella presente lista di controllo sono state apportate le modifiche necessarie per includere l'informativa prevista dai soli Documenti Interpretativi n. 7 e n. 9. Tali documenti sono entrati in vigore al momento della loro pubblicazione e lo resteranno fino a quando le norme in oggetto saranno applicabili. L'applicazione delle norme di legge richiamate in relazione a tali Documenti Interpretativi è in entrambi i casi volontaria.



Nella presente lista di controllo sono stati inseriti gli emendamenti, emessi in data 4 maggio 2022, che si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

### Istruzioni per l'utilizzo

Per ogni affermazione dovrà essere posta una spunta nella colonna appropriata:

SI = la disposizione è applicabile/l'informativa è stata data

NO = la disposizione non è stata applicata/l'informativa non è stata data, anche se è obbligatoria per l'entità

N/A = la disposizione/l'informativa non è applicabile all'entità oppure non è obbligatoria.

Ogni risposta NO dovrebbe essere accompagnata da una esauriente spiegazione o da un riferimento alle carte di lavoro in cui l'aspetto è stato esaminato.

## INDICE

SCHEMI DI BILANCIO	p. 7
Composizione del bilancio d'esercizio	p. 7
Principi di classificazione e rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico	p. 9
Schema di stato patrimoniale	p. 10
Schema di conto economico	p. 12
Rendiconto finanziario	p. 21
NOTA INTEGRATIVA	p. 24
DEPOSITO DEL BILANCIO	p. 28
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA	p. 28
OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE	p. 29
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	p. 30
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	p. 34
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	p. 43
SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	p. 53
TITOLI DI DEBITO	p. 58
PARTECIPAZIONI	p. 69
PARTECIPAZIONI – SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	p. 76
RIMANENZE	p. 80
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	p. 85
CREDITI	p. 93
RATEI E RISCOINTI	p. 103
DISPONIBILITÀ LIQUIDE	p. 105
PATRIMONIO NETTO	p. 108
FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	p. 113
DEBITI	p. 119
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	p. 132
OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA	p. 145
IMPOSTE SUL REDDITO	p. 149
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE	p. 158
FUSIONE E SCISSIONE	p. 159
QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA	p. 160
PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI	p. 163
DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 7	p. 166
DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 9	p. 169
DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.10	p. 171
DOCUMENTO INTERPRETATIVO N.11	p. 173

## Schemi di bilancio

			SI	NO	N/A
		<b>PARTE GENERALE</b>			
		<b>Composizione del bilancio d'esercizio</b>			
<b>1)</b>	Art. 2423, c.1, CC, OIC 11.5, OIC 12.4	Il bilancio d'esercizio è costituito da:			
		- stato patrimoniale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- rendiconto finanziario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.5	Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.			
	OIC 12.6	Il contenuto del rendiconto finanziario previsto dall'articolo 2425-ter del codice civile è disciplinato nell'OIC 10 "Rendiconto finanziario".			
	OIC 12.7	Il contenuto della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile, da altre norme del codice civile diverse dalle precedenti e da specifiche norme di legge diverse dal codice civile.			
<b>2)</b>	Art. 2428, c.1, CC	Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	OIC 11.15	Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati:			
		a) Prudenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) Prospettiva della continuità aziendale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) Rappresentazione sostanziale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) Competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) Costanza nei criteri di valutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		f) Rilevanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		g) Comparabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4)</b>	Art. 2423-bis, c.1, CC	Nella redazione del bilancio sono stati seguiti i seguenti principi:			
	OIC 11.16 OIC 11.21	- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.1 bis, CC OIC 11.25	- la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.18	- sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.3, CC OIC 11.29	- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 11.32	Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.			
	Art. 2423-bis, c.4, CC OIC 11.18	- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.5, CC OIC 11.17	- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.6, CC OIC 11.33	- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-bis, c.2, CC OIC 11.33	Deroghe al principio di immodificabilità sono consentite in casi eccezionali.			
<b>5)</b>	Art. 2423-bis, c.2, CC	In caso di deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, la Nota Integrativa riporta i motivi della deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.2, CC OIC 11.6	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.			
<b>6)</b>	Art. 2423, c.3, CC OIC 11.11	Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, sono state fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
7)	Art. 2423, c.4, CC OIC 11.40	Se la società non ha rispettato gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa perché la loro osservanza ha avuto effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, la società ha illustrato nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	Art. 2423, c.4 CC	Tale deroga risulta necessaria ai fini della rappresentazione veritiera e corretta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	Art. 2423, c.5, CC OIC 11.12	Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, si è derogato a tale disposizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	Art. 2423, c.5 CC OIC 11.12	Se si è ricorsi alla deroga di cui al punto precedente, sono stati forniti nella Nota Integrativa i seguenti elementi informativi:			
		- motivazioni della deroga;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	Art. 2423, c.5, CC OIC 11.12	Gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono stati iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Prospettiva della continuità aziendale</b>			
	OIC 11.22	Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.			
12)	OIC 11.22	Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa sono state chiaramente fornite le informazioni relative:			
		- ai fattori di rischio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate; nonché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 11.22	Sono state esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 11.23	Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 11.23	La nota integrativa descrive adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevanza</b>			
	OIC 11.36	Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.			
16)	OIC 11.37	Per quantificare la rilevanza si è tenuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 11.38	I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.			
	OIC 11.39	I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.			

			SI	NO	N/A
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
OIC 12.8; OIC 12.9		<p>Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dal redigere il rendiconto finanziario e usufruiscono di semplificazioni nel redigere lo stato patrimoniale, il conto economico e la Nota Integrativa.</p> <p>Tali imprese sono esonerate anche dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se vengono fornite le informazioni previste dall'art. 2435-bis;</p> <p>Le società che applicano l'articolo 2435-bis del codice civile devono redigere il bilancio in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.</p>			
OIC 12.10 OIC 12.11		<p>Ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile e dalla redazione del rendiconto finanziario. Le micro-imprese, inoltre, usufruiscono delle semplificazioni in materia di presentazione di stato patrimoniale e conto economico previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.</p> <p>Le società che applicano l'articolo 2435-ter del codice civile devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-ter del codice civile.</p>			
OIC 12.10 A Art. 2435 ter, comma 5		<p>Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2435 ter, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non sono esonerati dalla redazione della nota integrativa. e dalla redazione della relazione sulla gestione.</p>			
		<b>Principi di classificazione e rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico</b>			
Art.2423-ter, c.1, CC OIC 12.13		<p>Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato le voci previste negli artt. 2424 e 2425".</p> <p>La presentazione delle voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico non può essere fatta con una sequenza diversa da quella prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile; ciò facilita il confronto tra bilanci successivi della stessa società o tra bilanci di diverse società e rende più agevole la lettura del bilancio.</p> <p>Nella redazione dello schema di stato patrimoniale e del conto economico non è obbligatoria l'indicazione delle lettere e dei numeri (sia romani che arabi). Sebbene la struttura complessiva degli schemi e il loro contenuto siano obbligatori, le appostazioni formali non sono obbligatorie poiché inserite dal legislatore solo per facilitare i richiami all'interno del testo legislativo.</p>			
OIC 12.14		<p>Sebbene la norma non lo preveda espressamente, la possibilità di suddividere le voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sottovoci precedute dalle lettere minuscole.</p>			
17)	Art.2423-ter, c.2, CC OIC 12.14	<p>Le voci precedute da numeri arabi sono state ulteriormente suddivise solo quando è necessario all'ottenimento della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	Art. 2423-ter, c.2, CC	<p>Nella circostanza di cui al punto precedente, è stata comunque fornita l'evidenza della voce complessiva e dell'importo corrispondente?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	Art. 2423-ter, c.2, CC OIC 12.14	<p>Le voci precedute da numeri arabi sono raggruppate solo in presenza delle seguenti due condizioni alternative:</p>			
		- l'irrelevanza dell'importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 12.14	<p>Il raggruppamento riguarda solo voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) e non a classi (o sottoclassi) diverse?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 12.14	<p>Il raggruppamento ha dato luogo ad una nuova voce di bilancio la cui denominazione è formata da una combinazione delle denominazioni delle voci raggruppate?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 12.14	<p>E' stato rispettato il divieto di raggruppamento delle voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (classi di voci) o da numeri romani (sottoclassi di voci)?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	Art. 2423-ter, c.3, CC OIC 12.15	<p>Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.15	<p>L'obbligo di aggiungere nuove voci non è limitato a livello delle voci precedute da numeri arabi. Pertanto esso potrebbe riguardare anche le sottoclassi di voci precedute da numeri romani o le classi contrassegnate da lettere maiuscole. Tenuto conto dell'analiticità degli schemi obbligatori del bilancio e dell'inserimento negli schemi di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci non previste dagli schemi si dovrebbe presentare di rado.</p>			
24)	Art. 2423-ter, c.4, CC OIC 12.16	<p>Le voci precedute da numeri arabi sono state adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.16	<p>Le voci degli schemi possono essere adattate per imprese appartenenti a particolari settori di attività.</p>			

			SI	NO	N/A
25)	Art. 2423-ter, c.5, CC OIC 12.17 OIC 11.43	Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	Art. 2423-ter, c.5, CC OIC 12.17 OIC 11.43	Se le voci dello stato patrimoniale e del conto economico non sono comparabili, sono adattate quelle relative all'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27)	Art. 2423-ter, c.5, CC OIC 12.17 OIC 11.43	La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di adattamento sono segnalati e commentati nella Nota Integrativa per ciascuna delle voci interessate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 12.17	Le voci di importo pari a zero non sono state indicate solo nel caso in cui la voce non esistesse nel bilancio dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	Art. 2423-ter, c.6, CC OIC 12.18	E' rispettato il divieto di effettuare compensi di partite non espressamente previsti da disposizioni legislative o contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423-ter, c.6, CC OIC 12.18	<p>L'articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile prevede che "sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione"; . Tale disposizione si applica anche ai casi in cui la compensazione è prevista dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC.</p> <p>Il divieto previsto dal codice si applica alle voci che debbono figurare distintamente negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Tale divieto non si applica invece alle voci per le quali le norme di legge richiedono un'esposizione al loro valore netto (ad esempio le immobilizzazioni al netto dei relativi fondi di ammortamento o l'indicazione di ricavi, proventi, costi ed oneri al netto di resi, sconti, abbuoni e premi).</p> <p>La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, del codice civile).</p>			
30)	Art. 2423, c.5, CC	Il bilancio è redatto in unità di euro senza cifre decimali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	Art. 2423, c.5, CC	È stata utilizzata la facoltà di redigere la Nota Integrativa in migliaia di euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 12.19	Con riferimento alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata applicano l'articolo 2423-ter del codice civile, tenendo conto delle peculiarità previste dall'articolo 2435-bis del codice civile.			
	OIC 12.20	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile nel rispetto dell'articolo 2435 bis, commi 2 e 3, del codice civile. In particolare, nello schema di stato patrimoniale in forma abbreviata, le voci sono soltanto quelle precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto e da numeri romani.			
	OIC 12.21	Alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata le disposizioni relative alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all'adattamento delle voci precedute da numeri arabi (cfr. commi 2 e 4 dell'articolo 2423-ter del codice civile) si applicano soltanto allo schema di conto economico in forma abbreviata.			
	OIC 12.22	L'aggiunta di altre voci, l'indicazione dell'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente per ciascuna voce di stato patrimoniale e di conto economico e il divieto di compensi di partite (cfr. commi 3, 5 e 6 dell'articolo 2423-ter del codice civile) si applicano agli schemi di stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata.			
		<b>Schema di stato patrimoniale</b>			
32)	Art. 2424 CC OIC 12.25	La società ha utilizzato lo schema di di stato patrimoniale obbligatorio previsto dall'art. 2424 del codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33)	OIC 12.25	La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate rispettivamente Attivo e Passivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34)	OIC 12.26	La sezione Attivo è suddivisa in quattro classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto:			
		A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		C. Attivo circolante.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D. Ratei e risconti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 12.26	Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:			
		B. Immobilizzazioni: I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		III <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		C. Attivo circolante:			
		I. <i>Rimanenze</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		II. <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		IV. <i>Disponibilità liquide</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 12.26	Ciascuna sottoclasse è suddivisa in voci contrassegnate da numeri arabi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37)	OIC 12.26	Le partecipazioni e i crediti, compresi tra le immobilizzazioni, sono suddivise in sotto-voci, contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 12.27	La sezione del Passivo è suddivisa in cinque classi di voci evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto:			
		A. Patrimonio netto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		B. Fondi per rischi e oneri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		E. Ratei e risconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 12.27	Le classi A, B e D sono suddivise, a loro volta, in voci contrassegnate, quanto alla classe A da numeri romani e, quanto alle classi B e D, da numeri arabi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	Art. 2424, c.2, CC OIC 12.29	Se un elemento dell'attivo o del passivo dello stato patrimoniale ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa è segnalata, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	OIC 12.30	Con riferimento al punto precedente, l'iscrizione è stata effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Classificazione delle attività e delle passività</b>			
42)	Art. 2424 bis, CC OIC 12.31	La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, per cui gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	OIC 12.32	Per quanto riguarda i crediti, lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide, convenzionalmente rappresentato dall'esercizio, distinguendo tra:			
		- crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- crediti iscritti nell'attivo circolante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	OIC 12.33	La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45)	OIC 12.33	Per i debiti, lo schema fornisce l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
46)	OIC 12.34	Lo schema comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.35	A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.35	B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:			
		I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.35	C. Attivo circolante:			
		I. <i>Rimanenze</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		II. <i>Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		IV. <i>Disponibilità liquide</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.35	D. Ratei e risconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.35	A. Patrimonio netto:			
		I — <i>Capitale</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		SI	NO	N/A	
	II — Riserva da soprapprezzo delle azioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	III — Riserve di rivalutazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	IV — Riserva legale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	V — Riserve statutarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	VI — Altre riserve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	VIII — Utili (perdite) portati a nuovo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	IX — Utile (perdita) dell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	X — Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OIC 12.35	B. Fondi per rischi e oneri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OIC 12.35	C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OIC 12.35	D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OIC 12.35	E. Ratei e risconti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OIC 12.36	Nell'attivo patrimoniale le voci A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e D "Ratei e risconti attivi" possono essere comprese nella voce CII "Crediti".				
OIC 12.36	Nel passivo patrimoniale, la voce E "Ratei e risconti passivi" può essere inclusa nella voce D "Debiti".				
OIC 12.36	I crediti (CII) e i debiti (D) riportino distintamente l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.				
OIC 12.38 Art 2435 ter , comma 5	Ai sensi dell'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".				
	<b>Schema di conto economico</b>				
<b>47)</b>	Art.2423-ter CC Art.2425 CC OIC 12.40	Il conto economico è stato predisposto secondo lo schema previsto dall'art.2425 del Codice Civile, con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>48)</b>	OIC 12.41	Lo schema di conto economico presenta nell'ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:			
	A. Valore della produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	B. Costi della produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	C. Proventi e oneri finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Totale proventi e oneri finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Totale delle rettifiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	21. Utile (perdite) dell'esercizio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OIC 12.42	Con le classi A e B si confrontano i componenti positivi, relativi alla gestione caratteristica e alla gestione accessoria, costituenti il valore della produzione con i costi della produzione classificati per natura.				
OIC 12.42	Le classi C e D sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.				
OIC 12.43	L'attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.				
<b>49)</b>	OIC 12.44	Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in Nota Integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 12.45	L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.				
OIC 12.46	L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 32-34 dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".				
	<b>Il contenuto delle voci del conto economico</b>				
	A - Valore della produzione				
	A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni				



			SI	NO	N/A
50)	Art. 2425-bis, c. 1, CC OIC 12.49	I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione di servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati rilevati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.49	Gli sconti commerciali sono rilevati a rettifica della voce A1 dei ricavi.			
51)	OIC 12.50	Tutte le rettifiche di ricavi sono riferite a ricavi di competenza dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52)	OIC 12.50	Le rettifiche di ricavi riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi o operazioni straordinarie sono state rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</i>			
53)	Art.2426, n.9 CC OIC 12.51	L'importo della voce A2) "Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" è influenzato sia da variazioni quantitative, che da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>			
54)	OIC 12.52	La voce rileva il valore della produzione eseguita nell'esercizio al netto di quella portata a ricavo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55)	OIC 12.53	La voce A3) include la svalutazione per perdite previste su commesse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>			
56)	OIC 12.54	La voce comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI "Immobilizzazioni immateriali" e BII "Immobilizzazioni materiali", purchè si tratti di costi interni oppure di costi esterni sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni indicate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57)	OIC 12.55	La voce comprende anche gli eventuali oneri finanziari rilevati nella voce C17 qualora siano capitalizzati ai sensi dei paragrafi 41-44 dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali e del paragrafo 39 dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
58)	OIC 12.56	La voce comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.56	Il contenuto della voce A5), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere così schematizzato: Sottovoce a) Proventi derivanti dalle attività accessorie (ad esempio, immobiliare ed agricola nel caso di una società industriale), al netto anche delle relative rettifiche: - fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; - canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.; - ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole; - ecc.			
		Sottovoce b) Plusvalenze di natura non finanziaria Rientrano in questa voce le plusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelle derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.			
		Sottovoce c) Ripristini di valore, comprende i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.			
		Sottovoce d) Sopravvenienze e insussistenze attive include gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (ad esempio, fondi per oneri per garanzie a clienti), quando l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione?			
		Sottovoce e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria, include ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese; penalità addebitate a clienti; proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni; componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 34-35; 54 dell'OIC 7 "I certificati verdi" e paragrafi 36; 38 dell'OIC 8 "Le quote di emissione di gas ad effetto serra"); i ricavi per l'acquisizione a titolo definitivo di caparre; i rimborsi assicurativi e le liberalità ricevute, in danaro o in natura?			
	Art. 2425 CC OIC 12.56 f)	Sottovoce f) Contributi in conto esercizio evidenzia separatamente i contributi in conto esercizio.			
59)	OIC 12.56 f)	I contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di materiali sono stati portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali affinché nella valutazione delle rimanenze siano sospesi i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60)	OIC 12.57	La voce A5) comprende anche, i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che vengono differiti attraverso l'iscrizione di un sconto passivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
61)	OIC 12.57	Nel caso in cui il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62)	OIC 12.58	La voce accoglie la differenza tra l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato eccedente rispetto all'ammontare dovuto, riferita alle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>B - Costi della produzione</i>			
63)	OIC 12.58	Gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>			
64)	OIC 12.59	La voce include i costi accessori di acquisto se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie prime e merci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65)	OIC 12.60	Sono state detratte dal costo dei beni le imposte recuperabili come l'IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'IVA non recuperabile sono incorporate nel costo di acquisto dei beni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66)	OIC 12.61	Sono imputati a questa voce i costi di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67)	OIC 12.62	Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>B7) Costi per servizi</i>			
68)	OIC 12.63	La voce include i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche quali sconti, abbuoni o premi di natura non finanziaria) derivanti dall'acquisizione di servizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.63 OIC 12.64	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);</li> <li>- assicurazioni (se non addebitate come sopra);</li> <li>- energia elettrica, telefono, acqua, gas ed altre utenze;</li> <li>- viaggio e soggiorno;</li> <li>- riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;</li> <li>- lavorazioni eseguite da terzi;</li> <li>- consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;</li> <li>- pubblicità e promozione;</li> <li>- provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;</li> <li>- servizi esterni di vigilanza;</li> <li>- servizi esterni di pulizia;</li> <li>- royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce B8 (ad esempio, management fee corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante);</li> <li>- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;</li> <li>- costi per il personale distaccato presso la società e dipendente da altre società;</li> <li>- accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>- corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione; prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.; i costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti; i costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti; costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; i costi per servizi di vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.</li> </ul> <p>Inoltre: costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari come ad esempio: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamento di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari).</p>			
		<i>B8) Costi per godimento di beni di terzi</i>			
69)	OIC 12.65	La voce include i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali e immateriali, ed i canoni periodici corrisposti a terzi per usufrutto di beni, enfiteusi e diritto di superficie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>B9) Costi per il personale</i>			
70)	OIC 12.66	La voce include tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente, includendo il costo per lavoro interinale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 12.67	<b>B9a) Salari e stipendi</b> Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali).			
	OIC 12.68	<b>B9b) Oneri sociali</b> Sono rilevati gli oneri a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAl, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute e quanto previsto all'ultimo periodo del precedente punto 9a).			
	OIC 12.69	<b>B9c) Trattamento di fine rapporto</b> È rilevato in questa voce l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se la società ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa voce è rilevato anche l'importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.			
	OIC 12.70	<b>B9d) Trattamento di quiescenza e simili</b> Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce 9d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.			
	OIC 12.71	<b>B9e) Altri costi</b> In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sotto-voci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi: - indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo; - quote associative versate a favore dei dipendenti; - borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari; - oneri di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.			
		<b>B10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
<b>71)</b>	OIC 12.72	La voce include tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, con esclusione delle svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie che sono rilevate alla voce D19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.73	<b>B10a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b> La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.			
	OIC 12.74	<b>B10b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b> La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'attivo dello stato patrimoniale.			
	OIC 12.75	<b>B10c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b> La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.			
	OIC 12.76	<b>B10d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</b> Comprende le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Sono iscritte, invece, alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da svalutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato; la differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono iscritte alla voce D19.			
	OIC 12.77	La voce B10d) comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D.			
		<b>B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			
<b>72)</b>	OIC 12.78	La voce accoglie le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.78	La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.			

			SI	NO	N/A
73)	OIC 12.78	L'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74)	OIC 12.78	Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>B12) Accantonamenti per rischi</i>			
75)	OIC 12.79	La voce include tutti gli accantonamenti che non hanno correlazione di natura con le classi B, C o D?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.80	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fondo rischi per cause in corso;</li> <li>- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);</li> <li>- fondo rischi su crediti ceduti.</li> </ul>			
76)	OIC 12.79	Sono esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi) dirette o indirette?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>B13) Altri accantonamenti</i>			
77)	OIC 12.81	La voce ha natura residuale ed accoglie gli accantonamenti fondi per oneri che non hanno trovato correlazione con altre classi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.			
	OIC 12.82	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi per oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fondo per garanzia prodotti;</li> <li>- fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili. ecc.);</li> <li>- fondo per buoni sconti e concorsi a premio;</li> <li>- fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;</li> <li>- fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;</li> <li>- fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso;</li> <li>- fondo recupero ambientale.</li> </ul>			
		<i>B14) Oneri diversi di gestione</i>			
78)	OIC 12.83	La voce ha natura residuale e comprende i costi dell'attività caratteristica non iscrivibili nelle altre voci della classe B)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.84	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contenuto può essere così schematizzato:</p> <p>a) Minusvalenze di natura non finanziaria.</p> <p>Rientrano in questa voce le minusvalenze di natura non finanziaria quali, ad esempio, quelli derivanti da: alienazioni dei cespiti; espropri o nazionalizzazioni di beni; operazioni sociali straordinarie; operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.</p>			
	OIC 12.84	<p>b) Sopravvenienze e insussistenze passive.</p> <p>Possono essere incluse le rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, non iscrivibili per natura nelle altre voci della classe B. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14, per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato (cfr. paragrafo 26 dell'OIC 15 "Crediti").</p>			
	OIC 12.84	<p>c) Imposte indirette, tasse e contributi.</p> <p>Possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riferite all'esercizio in corso o ad esercizi precedenti (qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imposta di registro;</li> <li>- imposte ipotecaria e catastale;</li> <li>- tassa concessioni governative;</li> <li>- imposta di bollo;</li> <li>- imposta comunale sulla pubblicità;</li> <li>- altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);</li> <li>- imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;</li> <li>- altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".</li> </ul> <p>Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.</p> <p>Con riferimento alla imposte indirette relative ad esercizi precedenti, nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte oppure già pagato risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata nella voce B14.</p>			

			SI	NO	N/A
	OIC 12.84	d) Costi ed oneri diversi di natura non finanziaria. Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere incluse le fattispecie di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;</li> <li>- omaggi ed articoli promozionali;</li> <li>- oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;</li> <li>- liberalità;</li> <li>- abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;</li> <li>- costi d'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;</li> <li>- spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari e per altri adempimenti societari;</li> <li>- costi per la mensa gestita internamente dalla società al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci;</li> <li>- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto;</li> <li>- oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni;</li> <li>- componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr. paragrafi 36; 52-53 OIC 7 "I certificati verdi", e paragrafi 35; 37 dell'OIC 8 "Le quote di emissione di gas ad effetto serra");</li> <li>- perdite di caparre a titolo definitivo;</li> <li>- oneri per multe, ammende e penalità.</li> </ul>			
		<i>C - Proventi e oneri finanziari</i>			
<b>79)</b>	OIC 12.85	Nelle tre voci della classe sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria della società, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'attività caratteristica della gestione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>C15) Proventi da partecipazioni</i>			
<b>80)</b>	OIC 12.86	La voce include tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, <i>joint venture</i> e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>81)</b>	OIC 12.86	Sono indicati separatamente in apposite sotto-voci quelli provenienti da:			
		- partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- da controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.87	Si tratta principalmente dei seguenti proventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione (cfr. paragrafo 58 dell'OIC 21 "Partecipazioni");</li> <li>- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante;</li> <li>- ricavi da vendita di warrants e di diritti di opzione su titoli partecipativi;</li> <li>- utili distribuiti da <i>joint venture</i> e consorzi;</li> <li>- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;</li> <li>- plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società controllante.</li> </ul>			
		<i>C16) Altri proventi finanziari</i>			
		<i>C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>			
<b>82)</b>	OIC 12.88	Sono rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi e altri proventi maturati nell'esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie ai sensi del paragrafo 25 dell'OIC 15 "Crediti" e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>83)</b>	OIC 12.89	La voce è stata suddivisa in quattro ulteriori sotto-voci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i>			
	OIC 12.90	Possono essere inclusi nella voce: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio maturati su titoli immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);</li> <li>- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni;</li> <li>- gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione;</li> <li>- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo Immobilizzato?</li> </ul>			

			SI	NO	N/A
		<b>C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</b>			
	OIC 12.91	La sottovoce include: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);</li> <li>- utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione;</li> <li>- plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.</li> </ul>			
		<b>C16d) Proventi diversi dai precedenti</b>			
	OIC 12.92	La sottovoce include a titolo esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze;</li> <li>- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;</li> <li>- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti;</li> <li>- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc;</li> <li>- sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito;</li> <li>- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;</li> <li>- il provento derivante dalla differenza tra il valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;</li> <li>- interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;</li> <li>- nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide;</li> <li>- l'eventuale differenza, se negativa/positiva, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;</li> <li>- la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, nei casi in cui la sostanza dell'operazione non le assegni una diversa natura ;la differenza tra la rilevazione iniziale e il valore a termine del credito nei casi di credito commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interesse o con interessi significativamente diversi dal mercato.</li> </ul>			
		<b>C17) Interessi e altri oneri finanziari</b>			
<b>84)</b>	OIC 12..93	La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>85)</b>	OIC 12..93	L'importo iscritto è pari a quanto maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12..94, 95	Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;</li> <li>- sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito;</li> <li>- minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante;</li> <li>- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;</li> <li>- interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse;</li> <li>- l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data;</li> <li>- la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura;</li> <li>- nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale (cfr. paragrafo 52 dell'OIC 19 "Debiti") e il valore a termine del debito;</li> <li>- perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione;</li> <li>- perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato (cfr. paragrafo 26 dell'OIC 15 "Crediti");</li> <li>- gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati.</li> </ul> La voce deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste ultime.			
<b>86)</b>	OIC 12..96	In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti l'importo dei contributi è portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
87)	OIC 12..96	Se conseguito in esercizi successivi, l'importo dei contributi è invece iscritto alla voce C16d)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>C17-bis) Utili e perdite su cambi</i>			
88)	OIC 12..97	In questa voce sono inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, o realizzati nel corso dell'esercizio o determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Società che non applicano il costo ammortizzato</i>			
	OIC 12..98	Le voci C16 e C17 includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:			
	OIC 12.98	C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: - gli interessi attivi di competenza dell'esercizio; e i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie.			
		C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni: - gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli di debito immobilizzati; - gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione.			
		C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni: - gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio su titoli di debito non immobilizzati; - gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione, e tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16.			
		C16d) Proventi diversi dai precedenti include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16. Si tratta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti: - il valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari; - utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; - interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; - interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti; - interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc; - sconti finanziari attivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito; - proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio; - il provento derivante dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori; - nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide; - componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.			
		<i>C17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
89)	OIC 12..98	La voce comprende tutti gli oneri finanziari qualunque sia la loro fonte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90)	OIC 12..98	L'importo da iscrivere è pari a quanto maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12..98	Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di oneri finanziari: - interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti; - il valore residuo del disagio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; quote di competenza dell'esercizio dei disagi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni; - quote di competenza dell'esercizio degli aggi (a rettifica) disagi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di obbligazioni; - nel caso di estinzione anticipata di un debito, l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi; - i costi di transazione iniziali di competenza dell'esercizio; - le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione; - interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; - sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito; - minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e circolante; oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine.			

			SI	NO	N/A
		<b>D – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
	OIC 12.99	Le voci D18 "rivalutazioni" e D19 "svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comprendono: - svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per erdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; - svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato; - differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafi 170 e 176 dell'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"); - accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione); - le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 25 dell'OIC 15 "Crediti"); - le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi come disciplinato dai paragrafi 32-34 dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".			
		<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate</b>			
<b>91)</b>	OIC 12.100	La voce contiene l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio o di esercizi precedenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>92)</b>	OIC 12.100	La voce 20) comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>93)</b>	OIC 12.100,101	Nella voce 20) le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in:			
		a) imposte correnti, che accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio; comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) imposte relative a esercizi precedenti che accoglie le imposte relative ad esercizi precedenti che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.			
		c) imposte differite e anticipate, che accoglie:			
		i) con segno positivo l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, accoglie tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 relativa ad imposte differite e anticipate.			
		d) proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Le imposte anticipate e differite sono rilevate come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria (cfr. paragrafo 28 dell'OIC 25 "Imposte sul reddito").			
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
<b>94)</b>	OIC 12.102	Lo schema di conto economico ex articolo 2425 del codice civile presenta nell'ordine quattro classi di voci contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenza quattro risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero:			
		A. Valore della produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		B. Costi della produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		C. Proventi e oneri finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Totale proventi e oneri finanziari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Totale delle rettifiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		21. Utile (perdite) dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
	OIC 12.103	<p>Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste a loro volta contengono una serie di sotto-voci contraddistinte da lettere minuscole. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile alcune voci di conto economico possono essere tra loro raggruppate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe A Valore della produzione: possono essere raggruppate le voci A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e A3 "variazioni dei lavori in corso su ordinazione";</li> <li>- Classe B Costi della produzione: possono essere raggruppate:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· nella voce B9 "per il personale", le sotto-voci B9c "trattamento di fine rapporto", B9d "trattamento di quiescenza e simili" e B9e "altri costi"; nella voce B10 "ammortamenti e svalutazioni" le sotto-voci B10b "ammortamento delle immobilizzazioni materiali" e B10c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni";</li> </ul> </li> <li>- Classe C Proventi e oneri finanziari, nella voce C16 "altri proventi finanziari", possono essere raggruppate le sotto-voci C16b "da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" e C16c "da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni";</li> <li>- Classe D Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, nelle voci D18 "rivalutazioni" e D19 "svalutazioni", possono essere raggruppate le sotto-voci "a) di partecipazioni", "b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni", "c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni" e "d) di strumenti finanziari derivati".</li> </ul>			
	Art. 2425 -ter	<b>Rendiconto finanziario</b>			
		<b>Definizioni</b>			
	OIC 10.9	Il <i>rendiconto finanziario</i> è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.			
	OIC 10.10	I <i>flussi finanziari</i> rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.			
	OIC 10.11	Le <i>disponibilità liquide</i> sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 "Disponibilità liquide").			
	OIC 10.12	<p>L'<i>attività operativa</i> comprende generalmente le operazioni connesse all'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché le altre operazioni non ricomprese nell'attività di investimento e di finanziamento.</p> <p>L'<i>attività di investimento</i> comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.</p> <p>L'<i>attività di finanziamento</i> comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.</p>			
	OIC 10.13	Le <i>variazioni del capitale circolante netto</i> sono rappresentate dalle variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa.			
	OIC 10.14	Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC.			
		<b>Contenuto e struttura del rendiconto finanziario</b>			
<b>95)</b>	Art.2425 ter CC OIC 10.15	Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>96)</b>	OIC 10.16	Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono stati presentati distintamente in una delle seguenti categorie, nella sequenza indicata:			
		a. attività operativa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b. attività di investimento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c. attività di finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.17	Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari).			
<b>97)</b>	OIC 10.18	La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>98)</b>	OIC 10.19	La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Aggiunta, suddivisione e raggruppamento di flussi finanziari</b>			
<b>99)</b>	OIC 10.20	La società aggiunge ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento qualora sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.21	I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società.			

			SI	NO	N/A
	OIC 10.22	I singoli flussi finanziari presentati nelle categorie precedute dalle lettere maiuscole possono essere raggruppati quando il loro raggruppamento favorisce la chiarezza del rendiconto o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria della società.			
<b>100)</b>	OIC 10.23	Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>101)</b>	OIC 10.23	Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono stati adattati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>102)</b>	OIC 10.23	La non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Compensazioni di flussi finanziari</b>			
<b>103)</b>	OIC 10.24	I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza compensazioni, salvo ove diversamente indicato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.24	La compensazione tra flussi finanziari di segno opposto non è consentita per non alterare la significatività del rendiconto finanziario; ciò è valido sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.			
		<b>Dettaglio delle disponibilità liquide</b>			
<b>104)</b>	OIC 10.25	Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Classificazione dei flussi finanziari</b>			
		<b>Attività operativa</b>			
	OIC 10.26	I flussi finanziari dell'attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.			
	OIC 10.27	Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività operativa sono: - incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi; - incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi; - pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi; - pagamenti per l'acquisizione di servizi; - pagamenti a, e per conto di, dipendenti; - pagamenti e rimborsi di imposte; - incassi per proventi finanziari.			
	OIC 10.28	L'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi. Le operazioni dell'attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell'impresa, in particolare quelle dell'autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.			
<b>105)</b>	OIC 10.29	Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, oppure l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di:			
		- elementi di natura non monetaria, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- variazioni del capitale circolante netto connesse ai costi o ricavi dell'attività operativa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.30	L'utile/perdita dell'esercizio è rettificato, per tener conto delle variazioni del capitale circolante netto, nelle circostanze di seguito indicate (a titolo esemplificativo): - l'incremento dei crediti verso clienti è sottratto dall'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto tale aumento rappresenta il minore ammontare incassato dai clienti rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico; al contrario una diminuzione dei crediti è aggiunta all'utile (perdita) dell'esercizio in quanto rappresenta il maggior ammontare dei crediti incassati rispetto ai ricavi di competenza dell'esercizio e accreditati al conto economico; - l'incremento (decremento) dei debiti verso fornitori è sommato (sottratto) all'utile (perdita) dell'esercizio, in quanto rappresenta una parte di costi della produzione non ancora pagata (o una parte di costi della produzione pagata in più rispetto ai costi di competenza); - l'incremento (decremento) delle rimanenze è sottratto (sommato) all'utile (perdita) dell'esercizio poiché nel calcolo dell'utile sono considerati i costi della produzione, che comprendono oltre agli acquisti anche la variazione delle rimanenze, mentre per le variazioni di disponibilità liquida hanno rilievo solo gli acquisti. - l'aumento dei ratei passivi è aggiunto all'utile/perdita dell'esercizio in quanto tale aumento rappresenta il maggior ammontare delle spese non ancora pagate tramite liquidità rispetto alle spese addebitate a conto economico?			
	OIC 10.31	Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa.			

			SI	NO	N/A
		<b>Attività di investimento</b>			
106)	OIC 10.32	I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.33	In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività di investimento derivano da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna);</li> <li>- acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali, quali ad esempio i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati;</li> <li>- acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;</li> <li>- acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;</li> <li>- acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;</li> <li>- erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso.</li> </ul>			
107)	OIC 10.34	I flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108)	OIC 10.35	I flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio pari al cd. Prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109)	OIC 10.36	La società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nell'attività operativa per il valore della plus/minusvalenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110)	OIC 10.37	La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Attività di finanziamento</b>			
111)	OIC 10.38	I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.39	In via esemplificativa, i flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività di finanziamento sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;</li> <li>- pagamento dei dividendi;</li> <li>- pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;</li> <li>- incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;</li> <li>- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.</li> </ul>			
112)	OIC 10.40	La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Casi particolari di flussi finanziari</b>			
		<b>Interessi e dividendi</b>			
113)	OIC 10.41	Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114)	OIC 10.42	I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella attività operativa e nell'attività di finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115)	OIC 10.43	I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati in modo distinto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116)	OIC 10.43	La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Imposte sul reddito</b>			
117)	OIC 10.44	I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nella attività operativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Flussi finanziari in valuta estera</b>			
118)	OIC 10.45	I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro applicando il tasso di cambio al momento in cui avviene il flusso finanziario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119)	OIC 10.46	L'utile o la perdita dell'esercizio è stato rettificato per tener conto degli utili o perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati che non rappresentano flussi finanziari in quanto non hanno natura monetaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
120)	OIC 10.47	L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari dell'attività operativa, dell'attività di investimento e di finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Strumenti derivati</b>			
121)	OIC 10.48	I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122)	OIC 10.49	Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123)	OIC 10.49	I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Acquisto e cessione rami d'azienda</b>			
124)	OIC 10.50	Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di rami d'azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
125)	OIC 10.51	In caso di acquisizione o cessione di rami d'azienda, la società ha indicato in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni:			
		- i corrispettivi totali pagati o ricevuti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 10.52	Il flusso finanziario relativo all'acquisizione di un ramo d'azienda non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d'azienda.			
		<b>Operazioni non monetarie</b>			
126)	OIC 10.53	Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide sono state escluse dal rendiconto finanziario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) lo scambio di partecipazioni; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività.			
		<b>Informazioni in calce al rendiconto finanziario</b>			
127)	OIC 10.54	Se rilevanti, la società ha presentato in calce al rendiconto finanziario l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società, illustrando le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Disposizioni di prima applicazione</b>			
128)	Art.2425-ter CC OIC 10.56	Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>NOTA INTEGRATIVA</b>			
	OIC 12.107	La Nota Integrativa fornisce: - un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l'altro (funzione esplicativa); - una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La Nota Integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).			
	OIC 12.108	La legge prescrive l'informativa da esporre nella Nota Integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.			
		<b>Le informazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile</b>			
129)	Art.2427 CC OIC 12.112	Le informazioni in Nota Integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e delle connesse voci di conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Ripartizione dei ricavi</b>			
130)	Art.2427, c.1,n.10) CC OIC 12.114	La Nota Integrativa contiene la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Ricavi o costi eccezionali</b>			
131)	Art.2427, c.1,n.13) CC OIC 12.115	La Nota Integrativa contiene l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali?"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.115	Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche per essere di incidenza o entità eccezionali sono: - picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; - cessioni di attività immobilizzate; - ristrutturazioni aziendali; - operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.)			
		<b>Numero medio dei dipendenti</b>			
132)	Art.2427, c.1, n.15) CC OIC 12.116	La Nota Integrativa contiene l'indicazione del "numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rapporti con amministratori e sindaci</b>			
133)	Art.242, c.1, n.16, OIC 12.117	La Nota Integrativa espone "l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale</b>			
134)	Art.2427, c.1 n.16 bis) CC OIC 12.118	Salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella Nota Integrativa del relativo bilancio consolidato, la Nota Integrativa espone salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella Nota Integrativa del relativo bilancio consolidato:			
		- l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Strumenti finanziari partecipativi</b>			
135)	Art.2427, c.1, n.19, CC OIC 12.119	La Nota Integrativa indica:			
		- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le principali caratteristiche delle operazioni relative?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Patrimoni destinati ad uno specifico affare</b>			
136)	Art. 2427, c.1, n. 20, CC	La società espone dei patrimoni destinati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
137)	Art. 2447-septies, c.3 CC OIC 12.120	In caso affermativo, gli amministratori illustrano:			
		- il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nonché il corrispondente regime della responsabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Finanziamenti destinati ad uno specifico affare</b>			
138)	Art. 2427, c.1, 21) CC OIC 12.121	Viene fornita l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni oggetto del finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale e accordi fuori bilancio</b>			
139)	Art. 2427, C.1, 22 ter) CC OIC 12.122	La Nota Integrativa fornisce l'importo complessivo di :			
		- impegni,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- garanzie, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
140)	Art. 2427, C.1, 22 ter) CC OIC 12.122	Sono stati indicati:			
		- la natura delle garanzie reali prestate,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
141)	Art. 2427, C.1, 22 ter) CC OIC 12.127	Nel caso in cui i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, la Nota Integrativa indica:			
		- la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.128	Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza.			
		<b>Parti correlate</b>			
142)		La società ha realizzato operazioni con parti correlate durante l'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.131-133	<p>Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.</p> <p>(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;</li> <li>(ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o</li> <li>(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.</li> </ul> <p>(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);</li> <li>(ii) un'entità è una collegata o una <i>joint venture</i> dell'altra entità (o una collegata o una <i>joint venture</i> facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);</li> <li>(iii) entrambe le entità sono <i>joint venture</i> di una stessa terza controparte;</li> <li>(iv) un'entità è una <i>joint venture</i> di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;</li> <li>(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;</li> <li>(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);</li> <li>(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)".</li> </ul> <p>Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;</li> <li>b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e</li> <li>c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.</li> </ul> <p>I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.</p>			
143)	Art.2427, c.1, 22- bis) CC OIC 12.130	Qualora le operazioni con parti correlate non siano state concluse a normali condizioni di mercato la Nota Integrativa indica:			
		- l'importo,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la natura del rapporto, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12.134	Con riferimento alle normali condizioni di mercato si dovrebbero considerare le condizioni di tipo quantitativo relative al prezzo. In caso di omessa informativa, in quanto le operazioni sono giudicate concluse a normali condizioni di mercato, la società dovrà disporre di elementi che possano supportare tale conclusione.			

			SI	NO	N/A
	OIC 12.135	A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune tipologie di operazioni con parti correlate, di cui si deve dare informativa in Nota Integrativa, ove non concluse a normali condizioni di mercato: - acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati); - acquisti o vendite di immobili ed altre attività (esempio impianti, macchinari, marchi, brevetti); - prestazione od ottenimento di servizi; - leasing; - trasferimenti per ricerca e sviluppo; - trasferimenti a titolo di licenza; - trasferimenti a titolo di finanziamento (inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro od in natura); - clausole di garanzia o pegno; - estinzione di passività per conto dell'entità ovvero da parte dell'entità per conto di un'altra parte; - retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.			
		<b>Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato</b>			
144)		La società fa parte di un gruppo che redige il bilancio consolidato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
145)	Art.2427 c.1 22 quinquies, 22 sexies CC OIC 12.138	La Nota Integrativa contiene nome e sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e più piccolo di cui l'impresa fa parte, e del luogo in cui il bilancio consolidato è disponibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Destinazione del risultato d'esercizio</b>			
146)	Art.2427, c.1, 22 septies) CC OIC12.139	La Nota Integrativa contiene la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società</b>			
147)	Artt. 2497- sexies e 2497- septies, CC	La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
148)	Art. 2497-bis, c. 4, CC OIC 12.141	In caso affermativo la società espone, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12. 143	Poiché l'informazione richiesta è di sintesi, essa non può che vertere sui dati più significativi per il lettore di bilancio e, dunque, sui principali totali degli schemi di bilancio. I dati che presumibilmente sono da riportare nel caso di una società sono i totali delle voci indicate con lettere maiuscole dello stato patrimoniale e del conto economico.			
149)	OIC 12. 145	Nel caso di direzione e coordinamento esercitata da più di un soggetto, la società ha riportato i dati essenziali del bilancio di ciascuno di questi soggetti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150)	OIC 12.146	È stata fornita la segnalazione se la società di cui si riportano i dati redige il bilancio consolidato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
151)	Art. 2435-bis CC	La società, che non abbia emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, si è avvalsa della possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
152)	Art. 2435-bis CC	Qualora la società si sia avvalsa di tale facoltà, è stato verificato che:			
		- nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non siano stati superati due dei seguenti limiti:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €4.400.000;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: €8.800.000;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
153)	Art. 2435-bis CC OIC 12.147	Nella nota integrativa sono fornite le indicazioni richieste dal primo comma dell'art. 2427, CC, nn. 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'art. 2427 bis, n. 1?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
154)	Art.2435-bis CC OIC 12.147	La Nota Integrativa per quanto riguarda l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis, contiene solo le informazioni per le operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, e con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2423,c.4, CC OIC 12.149	L'articolo prevede che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".			

			SI	NO	N/A
		<b>DEPOSITO DEL BILANCIO</b>			
155)	Art. 2429, c.3, CC	Il bilancio depositato nella sede della società a disposizione dei soci è accompagnato dalle copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2429, c.4, CC	Se la società predispone il bilancio consolidato, il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate incluse nel consolidamento può essere sostituito dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.			
		<b>OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA</b>			
		<b>Definizioni</b>			
	OIC 12, Appendice A	La locazione è "il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo" (articolo 1571 codice civile). Un'operazione di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati (articolo 2427, numero 22, codice civile).			
		<b>Individuazione dei contratti di locazione finanziaria</b>			
	OIC 12, Appendice A	I seguenti indicatori possono essere considerati (singolarmente o congiuntamente) per classificare un contratto di locazione come locazione finanziaria: - il contratto prevede il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di locazione finanziaria; - il locatario ha l'opzione di acquisto del bene ad un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al <i>fair value</i> alla data in cui si potrà esercitare l'opzione, cosicché, all'inizio del contratto di locazione finanziaria, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata; - la durata del contratto di locazione finanziaria copre la maggior parte della vita utile del bene anche se la proprietà non viene trasferita; - all'inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per la locazione finanziaria equivale almeno al <i>fair value</i> del bene locato; - i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza dover apportare loro importanti modifiche.			
		<b>Classificazione e rilevazione in bilancio</b>			
		<b>Società locatrice</b>			
156)	OIC 12, Appendice A	La società ha fornito, tra le immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, specifica evidenza di quelle concesse in locazione finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Società utilizzatrice</b>			
157)	OIC 12, Appendice A	Le società utilizzatrici rilevano i canoni corrisposti a fronte dei beni locati tra i costi della produzione, voce B8 "per godimento di beni terzi" del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
158)	OIC 12, Appendice A	Se il contratto prevede il pagamento di un maxicanone iniziale la parte del maxicanone di competenza dell'esercizio è rilevata tra i costi della produzione alla voce B8 "per godimento di beni terzi" del conto economico mentre la parte di costo non di competenza dell'esercizio è rinviata agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di un risconto attivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
159)	OIC 12, Appendice A	Nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene locato, l'ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa della società utilizzatrice che redige il bilancio in forma ordinaria</b>			
160)	OIC 12, Appendice A	La Nota Integrativa contiene un prospetto dal quale risulti:			
		- l'ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell'esercizio,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Operazioni di compravendita e retrolocazione finanziaria</b>			
	OIC 12, Appendice A	Un'operazione di vendita e retrolocazione finanziaria comporta la vendita di un bene e successiva locazione finanziaria dello stesso bene dal compratore al venditore.			
161)	OIC 12, Appendice A	L'eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
		<b>OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE</b>			
<b>162)</b>		La società ha posto in essere operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2424 bis e 2425 bis CC OIC 12, Appendice B	Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello Stato Patrimoniale del venditore" (articolo 2424-bis), e i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio (articolo 2425-bis).			
		<b>Effetti sul bilancio del venditore "a pronti" (alias: acquirente "a termine")</b>			
<b>163)</b>	OIC 12, Appendice B	Nel caso di operazione con natura finanziaria, il venditore a pronti ha iscritto in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>164)</b>		La differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore) è stata imputata a conto economico per competenza come oneri finanziari (voce C17 - Interessi e altri oneri finanziari)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>165)</b>		La contropartita di tali oneri finanziari è il debito verso il venditore a termine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>166)</b>	OIC 12, Appendice B	L'operazione avrà una natura operativa (prestito di un bene) se il prezzo a pronti è superiore al prezzo a termine. In questo caso, occorre distinguere se l'operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>167)</b>	OIC 12, Appendice B	Se l'operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad es. un impianto) il venditore a pronti iscrive in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale:			
		- un debito verso il venditore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 12, Appendice B	Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al venditore a termine, sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come provento operativo (voce A5 - Altri ricavi e proventi).			
		<b>Effetti sul bilancio dell'acquirente "a pronti" (alias: venditore "a termine")</b>			
	OIC 12, Appendice B	Le operazioni ed i valori che sono iscritti nel bilancio dell'acquirente a pronti sono, per quanto possibile, simmetrici rispetto al trattamento contabile previsto per il venditore a pronti.			
<b>168)</b>	OIC 12, Appendice B	Se l'operazione ha natura finanziaria, l'acquirente a pronti ha iscritto:			
		- un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i relativi proventi finanziari per competenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>169)</b>	OIC 12, Appendice B	Se invece l'operazione ha natura operativa, le rilevazioni contabili dell'acquirente a pronti sono differenti a seconda se l'operazione verte su un bene di natura finanziaria o di altra natura. Se l'operazione verte su un bene di natura non finanziaria (ad es. un impianto) l'acquirente a pronti ha effettuato le seguenti rilevazioni contabili:			
		- i mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto iniziale saranno iscritti come crediti limitatamente alla parte corrispondente al prezzo pattuito per la futura retrocessione del bene;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la parte corrisposta al venditore a pronti in relazione al godimento temporaneo del bene è iscritta tra i risconti attivi e rilasciata per competenza a conto economico (voce B8 - Costi per il godimento di beni di terzi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>170)</b>	OIC 12, Appendice B	Se l'operazione verte su un bene di natura finanziaria, l'acquirente a pronti ha:			
		- iscritto un credito finanziario nell'attivo dello stato patrimoniale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- imputato la differenza tra prezzo a pronti (maggiore) e prezzo a termine (minore) a conto economico per competenza come onere finanziario (voce C17 - Interessi e altri oneri finanziari).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
<b>171)</b>	OIC 12, Appendice B	Sia nella Nota Integrativa al bilancio del cedente che in quella del cessionario è illustrata l'operazione di vendita con obbligo di retrocessione ed i termini contrattuali relativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>172)</b>	Art. 2427, c. 1, n. 6-ter, CC OIC 12, Appendice B	La Nota Integrativa contiene distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

			SI	NO	N/A
		<b>CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>			
		<b>Definizioni</b>			
OIC 29.4		<i>I principi contabili</i> sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio.			
OIC 29.5		I criteri di valutazione sono le regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio. I metodi di valutazione sono le modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e quindi con cui viene in concreto determinato. Ad esempio, il criterio di valutazione delle rimanenze è la valutazione al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; i metodi di valutazione del costo di acquisto dei beni in magazzino sono il LIFO, il FIFO o il costo medio ponderato.			
OIC 29.6		Si ha <i>applicazione retroattiva</i> quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.			
OIC 29.7		Si ha <i>applicazione prospettica</i> quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.			
OIC 29.9		Le <i>stime</i> , nell'ambito di un predeterminato principio contabile, sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi.			
OIC 29.10		L' <i>errore</i> è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in Nota Integrativa.			
OIC 29.11		<i>I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio</i> sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.			
		<b>CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI</b>			
		<b>Rilevazione in bilancio</b>			
1)	Art. 2423-bis, c.2 CC OIC 29.12	Se, in casi eccezionali, vi è stato un cambiamento di principi contabili, tale cambiamento è stato effettuato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società e validamente motivato in Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 29.15	Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se: - è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o - è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).			
2)	OIC 29.17	L'effetto del cambiamento di un principio contabile è stato rilevato retroattivamente e i relativi effetti sono stati contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 29.18	Sono stati rideterminati, ai fini comparativi, il saldo d'apertura del patrimonio netto e i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 29.19	La facoltà di esonero dalla presentazione dei dati comparativi rettificati è stata utilizzata solo nei casi in cui:  - non sia fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente;  - la determinazione dell'effetto di competenza dell'esercizio precedente risulti eccessivamente onerosa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		In caso di esonero la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.			
5)	OIC 29.20	Qualora non sia stato fattibile o eccessivamente oneroso determinare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio, il nuovo principio è stato applicato dalla prima data in cui ciò è risultato fattibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Quando tale data coincide con l'inizio dell'esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente.			

		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
6)	Art. 2423-bis, c.2 CC OIC 29.25	La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
		a) le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) gli effetti del nuovo principio contabile sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse dai paragrafi 19 e 20?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
7)	OIC 29.26	La Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile illustra:			
		a) le motivazioni alla base del cambiamento di principio contabile;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'ammontare delle modifiche apportate alle voci dell'esercizio precedente che sono state adattate o le motivazioni alla base dell'impossibilità di adattare le voci dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI</b>			
	OIC 29.34	Le stime sono i procedimenti ed i metodi in base ai quali si perviene alla determinazione di un valore ragionevolmente attendibile di attività, passività, costi e ricavi; i cambiamenti di stima rientrano nel normale procedimento di formazione del bilancio e non costituiscono correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili.			
	OIC 29.35	Quando è difficile stabilire se si è in presenza di un cambiamento di principio contabile o di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.			
		<b>Rilevazione in bilancio</b>			
8)	OIC 29.36	I cambiamenti di stima sono stati rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il cambiamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 29.37	Gli effetti del cambiamento di stima sono stati classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
10)	OIC 29.40	Qualora il cambiamento di stima non sia originato da normali aggiornamenti delle stime, ad esempio in presenza di un evento inaspettato che richieda una modifica rilevante nella determinazione della stima o in caso di operazioni che implicino rischi e incertezze nella stima stessa, la Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
		- le ragioni del cambiamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 29.41	L'articolo 2435-bis del codice civile non prevede specifiche informazioni nella Nota Integrativa per i cambiamenti di stima; tuttavia le società che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis devono applicare il paragrafo OIC 39.			
		<b>CORREZIONE DI ERRORI</b>			
		<b>Rilevazione in bilancio</b>			
11)	OIC 29.47	La rilevazione in bilancio della correzione di errore è stata effettuata nel momento in cui lo stesso è stato individuato e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 29.46	Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.			
12)	OIC 29.48	La correzione di errori <i>rilevanti</i> commessi in esercizi precedenti è stata contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui viene individuato l'errore rettificando gli utili portati a nuovo o un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 29.48	La correzione di errori <i>non rilevanti</i> commessi in esercizi precedenti è stata contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui viene individuato l'errore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OIC 29.44	Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.			
	OIC 29.45	<p>Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori:</p> <p>a) le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, né</p> <p>b) l'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.</p>			
<b>14)</b>	OIC 29.49	La correzione di errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti è stata rilevata, ai fini comparativi, retroattivamente come segue:			
		a) se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l'esercizio precedente; o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) se l'errore è stato commesso prima dell'inizio dell'esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15)</b>	OIC 29.51	Qualora non sia fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente di un errore rilevante, la società ha rideterminato il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente e contabilizzato la correzione di errore sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui lo stesso è stato individuato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>16)</b>	OIC 29.52	Qualora non sia stato fattibile determinare l'effetto cumulativo di un errore rilevante all'inizio dell'esercizio corrente, per tutti gli esercizi precedenti, la società ha rideterminato i valori comparativi a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
	OIC 29.54	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".			
<b>17)</b>	OIC 29.55	Nei casi di correzione di <i>errori rilevanti</i> commessi in esercizi precedenti, la Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
		a) la descrizione dell'errore commesso;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 29.56	Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile la Nota Integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2423, comma 4 e 2423-ter, comma 5, del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi 54 e 55 del principio OIC 29.			
		<b>FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>			
		<b>Rilevazione in bilancio</b>			
<b>18)</b>	OIC 29.59 OIC 29.60	I fatti successivi che hanno effetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero, quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, sono stati rilevati in bilancio in conformità al postulato della competenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OIC 29.59.(a)	<p>Esempi di fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;</li> <li>- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio; per esempio:</li> <li>- il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio;</li> <li>- la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio;</li> <li>- la determinazione, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;</li> <li>- la determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;</li> <li>- la scoperta di un errore o di una frode.</li> </ul>			
	OIC 29.62	<p>Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori. Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio.</p>			
	OIC 29.59.(b)	<p>I fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo. Ne possono essere esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;</li> <li>- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;</li> <li>- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;</li> <li>- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 19 "Debiti";</li> <li>- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall'OIC 19 Appendice A.</li> </ul>			
<b>19)</b>	OIC 29.59.(c)	<p>In presenza di fatti che possono incidere sulla continuità aziendale, gli amministratori, nella redazione del bilancio d'esercizio, hanno considerato l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>20)</b>	OIC 29.61	<p>I fatti successivi non rilevati nei prospetti quantitativi di bilancio, se rilevanti, sono stati illustrati nella Nota Integrativa in quanto rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e di prendere appropriate decisioni?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 29.63	<p>Alcuni esempi di fatti successivi che non sono rilevati nel bilancio e che richiedono un'informativa in Nota Integrativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell'esercizio;</li> <li>- annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività;</li> <li>- acquisti o cessioni di un'azienda significativa;</li> <li>- distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali;</li> <li>- annuncio o avvio di piani di ristrutturazione;</li> <li>- emissione di un prestito obbligazionario;</li> <li>- aumento di capitale;</li> <li>- assunzione di rilevanti impegni contrattuali;</li> <li>- significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell'esercizio;</li> <li>- fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l'impresa è maggiormente esposta senza coperture;</li> <li>- richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.</li> </ul>			
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
<b>21)</b>	Art. 2427, c.1, n.22-quater CC OIC 29.64	<p>Nell'illustrazione dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio è stata fornita la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 29.65	<p>Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile la Nota Integrativa deve fornire le informazioni richieste dall'articolo 2427 comma 1, numero 22 quater) del codice civile e pertanto si deve applicare il paragrafo 61 del principio OIC 29.</p>			

## Immobilizzazioni immateriali

		SI	NO	N/A
		<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
		<b>Definizioni</b>		
OIC 24.4	<p>Le <i>immobilizzazioni immateriali</i> sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi. Le immobilizzazioni immateriali comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);</li> <li>- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);</li> <li>- avviamento;</li> <li>- immobilizzazioni immateriali in corso; e</li> <li>- acconti.</li> </ul> <p>I benefici economici futuri derivanti da un'immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale da parte della società.</p>			
OIC 24.5	<p>Gli <i>oneri pluriennali</i> sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale.</p>			
OIC 24.6	<p>I <i>costi di impianto e di ampliamento</i> sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.</p>			
OIC 24.7	<p>Lo <i>sviluppo</i> è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.</p>			
OIC 24.8	<p>La <i>ricerca di base</i> è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.</p>			
OIC 24.9	<p>I <i>beni immateriali</i> sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure</li> <li>(b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.</li> </ol> <p>Essi comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.</p>			
OIC 24.10	<p>L'<i>avviamento</i> è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.</p>			
OIC 24.11	<p>Il <i>costo d'acquisto</i> è rappresentato dal prezzo effettivo da corrispondere al fornitore dell'immobilizzazione immateriale, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.</p>			
OIC 24.12	<p>I <i>costi accessori d'acquisto</i> comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.</p>			
OIC 24.13	<p>Il <i>costo di produzione</i> comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso terzi, con le medesime modalità previste dall'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali".</p>			
OIC 24.14	<p>Le <i>immobilizzazioni in corso</i> sono rappresentate da costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di sviluppo). I costi interni ed esterni sostenuti sono rappresentati - ad esempio - dai costi di lavoro, materiali e consulenza specificamente utilizzati a tal fine.</p>			
OIC 24.15	<p>Gli <i>acconti</i> sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.</p>			

	OIC 24.16	Il <i>valore netto contabile</i> di un'immobilizzazione immateriale è il valore al quale l'onere pluriennale, il bene immateriale o l'avviamento è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti.			
	OIC 24.17	La <i>vita utile</i> è il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.			
	OIC 24.18	L' <i>ammortamento</i> è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione immateriale nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio.			
	OIC 24.19	Il <i>valore da ammortizzare</i> è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione immateriale, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il suo valore residuo.			
	OIC 24.20	Il <i>valore residuo</i> di un bene immateriale è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile.			
	OIC 24.21	La <i>svalutazione</i> è la riduzione del valore contabile di un'immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole di valore.			
	OIC 24.22	Il <i>valore recuperabile</i> di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.			
	OIC 24.23	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
<b>1)</b>	Art. 2424 CC OIC 24.24	Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione:			
		1) costi di impianto e di ampliamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) costi di sviluppo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5) avviamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6) immobilizzazioni in corso e acconti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7) altre?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.25	La voce BI1 "costi di impianto e di ampliamento" può comprendere: - i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; - i costi di "start-up" (solo qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni di cui al paragrafo 43 del Principio). Si tratta di costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, ecc. Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente; - i costi relativi all'ampliamento della società, inteso come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene ad un nuovo allargamento dell'attività sociale. Essi non consistono nel naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa. Esempi di tali costi sono le spese per aumento di capitale sociale, le spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione; - i costi di addestramento e di qualificazione del personale qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 44 del Principio.			
	OIC 24.26	La voce BI2 "costi di sviluppo" può comprendere: - i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi; - i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia; - i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale; - i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati; - i costi per l'applicazione della ricerca di base.			

	OIC 24.27	<p>La voce B13 "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</li> <li>- i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;</li> <li>- i costi per i diritti in licenza d'uso di brevetti;</li> <li>- i costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d'uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;</li> <li>- i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;</li> <li>- i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.</li> </ul> <p>I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere trasmessi con licenza d'uso. Sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista utilizzativo, è evidente che il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (anche se limitata nel tempo) che la licenza d'uso normalmente non ha. Tuttavia, privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l'utilizzo economico del bene immateriale, è preferibile classificare nella stessa voce B13 anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili.</p>			
	OIC 24.28	<p>La voce B14 "concessioni, licenze, marchi e diritti simili" può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);</li> <li>- i costi per l'ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);</li> <li>- i costi per le licenze di commercio al dettaglio;</li> <li>- i costi di know-how per la tecnologia non brevettata;</li> <li>- i costi per l'acquisto, la produzione interna e per i diritti di licenza d'uso dei marchi.</li> </ul>			
	OIC 24.29	<p>La voce B15 "avviamento" comprende l'avviamento che soddisfa le condizioni per l'iscrizione enunciate al paragrafo 55 del Principio.</p>			
	OIC 24.30	<p>Nella voce B16 "immobilizzazioni in corso e acconti" si possono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l'ottenimento della piena titolarità del diritto);</li> <li>- acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.</li> </ul>			
	OIC 24.31	<p>Nella voce B17 "altre" immobilizzazioni immateriali si possono iscrivere eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci appartenenti alla voce BI.</p> <p>A titolo esemplificativo possono essere ricompresi i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il costo corrisposto per acquisire l'usufrutto su azioni (paragrafo A.18 del Principio);</li> <li>- il costo per la realizzazione interna di un software applicativo "non tutelato" (nei limiti previsti dai paragrafi A.19-A.21 del Principio);</li> <li>- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (ossia senza una autonoma funzionalità) (paragrafi A.22-A.23 del Principio);</li> <li>- i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti nei limiti previsti dai paragrafi A.24-A.26 del Principio.</li> </ul>			
2)	OIC 24.32	Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell'attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 24.33	Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10a) "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 24.34	Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 "altri ricavi e proventi", o nella voce B14 "oneri diversi della gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 24.35	<p>Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).</p>			
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
		<b>Considerazioni generali</b>			
5)	Art. 2426, c.1, n.1, CC OIC 24.36	Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	OIC 24.37	Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul di mercato, per operazioni simili o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 24.38	E' stato rispettato il divieto di capitalizzare nell'attivo dello stato patrimoniale i costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all'epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	OIC 24.38	In una fattispecie del genere, se la società dovesse continuare anche nell'esercizio successivo a sostenere costi del medesimo tipo per le stesse ragioni (per esempio, perché il progetto avviato non è stato ancora completato), la capitalizzazione dei costi potrà aver inizio solamente a far tempo dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione sono soddisfatte. Conseguentemente, i costi soggetti a tale trattamento sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti.			
8)	OIC 24.39	Qualora la società abbia optato per la capitalizzazione degli oneri finanziari essa è stata fatta con riferimento al solo periodo di fabbricazione, inteso come il tempo che intercorre tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l'uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 24.39	È stato rispettato il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari rappresentato dal valore recuperabile del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 24.39	Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) è stato considerato un cambiamento di principio contabile (cfr. OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Oneri pluriennali</b>			
	OIC 24.40	Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: - è dimostrata la loro utilità futura; - esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; - è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. I costi di impianto e di ampliamento ed i costi, sviluppo sono iscrिवibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente.			
		<b>Costi di impianto e di ampliamento</b>			
	OIC 24.41	I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.			
11)	OIC 24.42	I costi di impianto e di ampliamento sono rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende, nel rispetto dei requisiti specifici previsti al paragrafo 40 del Principio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.42	Ad esempio, i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati; la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa; i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali di tale nascente società siano positive. La facoltà concessa dalla norma civile di capitalizzare tali costi non è uno strumento per politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento, nel conto economico della società, di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici della stessa, né la capitalizzazione di questi costi è l'automatica conseguenza del fatto che gli stessi siano stati sostenuti.			
12)	OIC 24.43	I costi di start-up sono capitalizzati solo quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:			
		- costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio (con esclusione dei costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto è ragionevole una prospettiva di reddito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 24.44	I costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.44	I costi di addestramento e di qualificazione del personale sono altresì differibili se essi sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzia in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.			
14)	OIC 24.45	Si è tenuto conto del fatto che i costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell'attivo patrimoniale in quanto, oltre a sostanzarsi in una eliminazione di fattori produttivi, vengono sostenuti in contesti della vita della società nei quali l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<i>Costi di sviluppo</i>			
	OIC 24.46	Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.			
	OIC 24.47	La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.			
<b>15)</b>	OIC 24.47	I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa; essi sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>16)</b>	OIC 24.49	I costi di sviluppo sono capitalizzati solo se rispondono alle seguenti specifiche caratteristiche:			
		- sono recuperabili, cioè la società ha prospettive di reddito tali che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- sono riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- sono relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.48	I costi di sviluppo capitalizzati nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell'attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell'attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all'attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo.			
		<b>Beni immateriali</b>			
<b>17)</b>	OIC 24.50	I beni immateriali sono rilevati in bilancio quando:			
		- è soddisfatta la definizione di bene immateriale di cui al paragrafo 9 del Principio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il costo è stimabile con sufficiente attendibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.50	Per i beni immateriali il costo di acquisto comprende anche i costi accessori. Rientrano fra i costi accessori: spese di registrazione, iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc. Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.			
	OIC 24.51	Nel caso in cui il bene immateriale sia generato internamente, il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso terzi, con le medesime modalità previste dall'OIC 16.			
	OIC 24.52	Possono essere capitalizzati solo i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di nuovi beni immateriali (costi originari) e per migliorare, modificare, o rinnovare beni immateriali già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività ovvero ne prolunghino la vita utile. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.			
<b>18)</b>	OIC 24.53	È stato rispettato il divieto di capitalizzare i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Avviamento</b>			
	OIC 24.54	L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda). Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.			
<b>19)</b>	OIC 24.55	L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:			
		- è acquisito a titolo oneroso (cioè derivi dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri (ad esempio conseguimento di utili futuri);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		- è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.56	L'avviamento generato internamente non può pertanto essere capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali.			
	OIC 24.57	L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell'azienda.			
	OIC 24.58	Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.			
		<b>Immobilizzazioni in corso e acconti</b>			
<b>20)</b>	OIC 24.59	Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce BI6 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>21)</b>	OIC 24.59	Le immobilizzazioni immateriali in corso sono esposte al costo storico nella voce BI6 fino a quando non è stata acquistata la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto e, in quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Ammortamento</b>			
	OIC 24.60	Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione.			
<b>22)</b>	OIC 24.61	L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.62	La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. Oltre all'utilizzo di piani di ammortamento a quote costanti, è ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative.			
	OIC 24.63	La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti. Esso si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile. Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più diffuso, è di facile applicazione e favorisce la comparabilità dei bilanci. L'ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. Si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. È possibile ammortizzare l'immobilizzazione anche secondo il metodo per unità di prodotto quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione.			
	OIC 24.64	Il valore residuo di un bene immateriale si presume pari a zero, a meno che: - vi sia un impegno da parte di terzi ad acquistare il bene immateriale alla fine della sua vita utile; o - sia dimostrabile l'esistenza di un mercato del bene dal quale trarre un valore oggettivo che permetta di effettuare una stima attendibile del valore realizzabile dall'alienazione dell'attività immateriale al termine della vita utile e: . il valore residuo può essere determinato facendo riferimento a tale mercato; e . è probabile che tale mercato esisterà alla fine della vita utile dell'attività. Il valore residuo di un onere pluriennale è sempre pari a zero.			
		<b>Oneri pluriennali</b>			
<b>23)</b>	OIC 24.65	I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>24)</b>	OIC 24.65	I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile e nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>25)</b>	OIC 24.65	Si è tenuto conto del vincolo che prevede che fino a che l'ammortamento dei costi di sviluppo, di impianto e di ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Avviamento</b>			
<b>26)</b>	OIC 24.66	L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>27)</b>	OIC 24.67	Ai fini del calcolo dell'avviamento, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili per stimare il periodo entro cui è probabile che si manifesteranno i benefici connessi con l'avviamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OIC 24.68	<p>Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:</p> <p>a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;</p> <p>b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;</p> <p>c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).</p>			
28)	OIC 24.69	Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a dieci anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 24.70	Quando l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 del Principio determina una stima della vita utile dell'avviamento superiore ai 10 anni si è tenuto conto che, in ogni caso, la vita utile dell'avviamento non può superare i 20 anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 24.66	Si è tenuto conto che la vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	OIC 24.67	Ai fini del calcolo della vita utile, la società ha utilizzato tutte le informazioni disponibili per stimare il periodo entro cui è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l'avviamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Beni immateriali</i>			
32)	OIC 24.71	Per i beni immateriali nel determinare il periodo di ammortamento si è tenuto conto del limite legale o contrattuale e del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33)	OIC 24.71	Si è tenuto conto che la stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Immobilizzazioni in corso</i>			
34)	OIC 24.72	Si è tenuto conto che le immobilizzazioni in corso non devono essere oggetto di ammortamento in quanto il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>			
35)	OIC 24.73	L'ammortamento del diritto di usufrutto su azioni è effettuato sulla base della durata del diritto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 24.74	L'ammortamento del costo del software non tutelato è effettuato nel prevedibile periodo di utilizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37)	OIC 24.75	L'ammortamento del software di base, essendo strettamente correlato all'hardware, è trattato in conformità a quanto previsto dall'OIC 16?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 24.76	L'ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 24.77	L'ammortamento dei costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti in essere è stato effettuato prudenzialmente in un periodo di tempo relativamente breve (da tre a cinque anni)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Svalutazione</b>			
40)	OIC 24.78	La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	OIC 24.78	Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile? (Sul punto si veda l'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali").	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rivalutazione</b>			
42)	OIC 24.79	Le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni immateriali, sono rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.79	<p>Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni immateriali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di leggi speciali. L'accresciuto valore di un bene immateriale derivante dal processo inflattivo non è considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né costituisce un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione è effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.</p>			
43)	OIC 24.80	È stato rispettato il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale, pari al valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa, che in nessun caso può essere superato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

44)	OIC 24.81	Se il valore rivalutato di un bene immateriale risulta, negli esercizi successivi eccede il valore recuperabile, il valore rivalutato è stato svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45)	OIC 24.82	Poichè la rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale, ove prevista da una legge, non modifica la stimata residua vita utile, che prescinde dal valore economico del bene, l'ammortamento dell'immobilizzazione immateriale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	OIC 24.83	L'effetto netto della rivalutazione è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "Riserve di rivalutazione", salvo diversa disposizione di legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Alienazioni</b>					
47)	OIC 24.84	In caso di vendita di un bene immateriale si è proceduto ad eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell'immobilizzazione ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell'ultimo esercizio in cui è stato utilizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 24.84	L'eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, è stata rilevata nel conto economico rispettivamente nella voce A5 "altri ricavi e proventi", o nella voce B14 "oneri diversi della gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Casi particolari</b>					
<b>Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali</b>					
	OIC 24.85	I contributi erogati alla società da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) per la realizzazione di iniziative e progetti che riguardino le immobilizzazioni immateriali sono definiti "contributi pubblici". Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni immateriali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.			
49)	OIC 24.86	I contributi pubblici sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50)	OIC 24.87	I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione mediante uno dei seguenti due metodi:			
		- metodo indiretto, i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "Risconti passivi";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- metodo diretto, i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nota Integrativa</b>					
<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>					
51)	OIC 24.88	Nella Nota Integrativa sono fornite le seguenti informazioni con riferimento alle immobilizzazioni immateriali:			
	Art. 2427, c.1, n.1, CC	- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2, CC	- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.3, CC	- la composizione delle voci "costi d'impianto e di ampliamento" e "costi di sviluppo", nonché le ragioni dell'iscrizione di tali voci ed i rispettivi criteri di ammortamento" ossia le motivazioni che attribuiscono a tali voci il carattere della pluriennialità;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.3-bis, CC	- la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.8, CC	- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.9, CC	- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

52)	OIC 24.89	Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, la Nota Integrativa indica:			
		- il metodo e i coefficienti d'ammortamento usati nel determinare la quota dell'esercizio per le varie categorie o classi di immobilizzazioni immateriali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il criterio seguito per l'eventuale rivalutazione, la legge speciale che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53)	OIC 24.90	La descrizione della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali include:			
		- l'indicazione ove rilevante, dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati tra le immobilizzazioni, distintamente per ciascuna voce quando assumono particolare rilevanza rispetto all'ammontare dell'immobilizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<u>Nel caso la società abbia ricevuto contributi pubblici e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54)	Art.2427, c.1, n.9 CC OIC 24.90	In presenza di restrizioni o di vincoli riferibili ai contributi pubblici ricevuti a fronte di immobilizzazioni immateriali, la Nota Integrativa ne dà evidenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55)	OIC 24.90	Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto è chiaramente indicato nella Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	OIC 24.90	È stata fornita una descrizione dei beni immateriali ricevuti a titolo gratuito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57)	Art. 2426, c.1,	Sono fornite le seguenti informazioni con riferimento alle immobilizzazioni immateriali:			
	Art. 2426, c.1, n.2, CC	- la motivazione delle "modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n.6, CC OIC 24.92	- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento e in particolare i criteri utilizzati, seguendo le indicazioni del paragrafo 68 del Principio, per la stima della vita utile dell'avviamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.92	- qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento la Nota Integrativa dà conto delle ragioni per cui non ha ritenuto possibile effettuare tale stima?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.93	L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili."			
58)	OIC 24.93	La società illustra nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
59)	Art. 2427, c.1, CC OIC 24.94	Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni:			
		- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (n. 1);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (n. 2);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce" (n. 8);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate" (n. 9);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2426, c.1, CC OIC.24.95	- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 24.96	L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili."			
60)	OIC 24.96	La società illustra nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Immobilizzazioni materiali

			SI	NO	N/A
		<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
		<b>Definizioni</b>			
OIC 16.4		<p>Le <i>immobilizzazioni materiali</i> sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società.</p> <p>Possono consistere in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beni materiali acquistati o realizzati internamente;</li> <li>- beni materiali in corso di costruzione;</li> <li>- somme anticipate a fronte del loro acquisto o della loro produzione.</li> </ul>			
OIC 16.5		Il <i>costo d'acquisto</i> è rappresentato dal prezzo effettivo d'acquisto da corrispondere al fornitore del bene, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.			
OIC 16.6		I <i>costi accessori d'acquisto</i> comprendono tutti i costi collegati all'acquisto che la società sostiene affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata e i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca un bene duraturo per la società.			
OIC 16.7		Il <i>costo di produzione</i> comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.			
OIC 16.8		La <i>vita utile</i> è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.			
OIC 16.9		Il <i>valore netto contabile</i> di un'immobilizzazione materiale è il valore al quale il bene è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti.			
OIC 16.10		L' <i>ammortamento</i> è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio.			
OIC 16.11		Il <i>valore da ammortizzare</i> è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il valore residuo.			
OIC 16.12		Il <i>valore residuo</i> di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile.			
OIC 16.13		La <i>svalutazione</i> è la riduzione del valore contabile di un'immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole valore.			
OIC 16.14		Il <i>valore recuperabile</i> di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo <i>fair value</i> , al netto dei costi di vendita.			
OIC 16.15		La <i>manutenzione ordinaria</i> è costituita dalle manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie.			
OIC 16.16		La <i>manutenzione straordinaria</i> si sostanzia in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile.			
OIC 16.17		Per <i>valore desumibile dall'andamento di mercato</i> si intende il valore netto di realizzazione, ossia il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. Alcuni esempi di costi di vendita e dismissione sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, costi di rimozione del bene e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.			
OIC 16.18		Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 16.19	Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce BII con la seguente classificazione:			
		1) Terreni e fabbricati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) Impianti e macchinario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) Attrezzature industriali e commerciali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) Altri beni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5) Immobilizzazioni in corso e acconti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	OIC 16.20	<p>La voce B11 <i>"Terreni e fabbricati"</i> può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terreni (ad esempio: pertinenze fondiarie degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);</li> <li>- fabbricati strumentali per l'attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie);</li> <li>- fabbricati che non sono strumentali per l'attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l'abitazione del personale);</li> <li>- costruzioni leggere.</li> </ul>			
	OIC 16.21	<p>La voce B12 <i>"Impianti e macchinario"</i> può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);</li> <li>- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;</li> <li>- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);</li> <li>- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.</li> </ul>			
	OIC 16.22	<p>La voce B13 <i>"Attrezzature industriali e commerciali"</i> può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);</li> <li>- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.</li> </ul>			
	OIC 16.23	<p>La voce B14 <i>"Altri beni"</i> può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);</li> <li>- macchine d'ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);</li> <li>- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);</li> <li>- imballaggi da riutilizzare;</li> <li>- beni gratuitamente devolvibili.</li> </ul>			
	OIC 16.24	<p>La voce B15 <i>"Immobilizzazioni in corso e acconti"</i> comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobilizzazioni materiali in corso di costruzione</li> <li>- acconti a fornitori per l'acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali.</li> </ul>			
<b>2)</b>	OIC 16.25	<p>Le immobilizzazioni materiali che la società ha deciso di destinare alla vendita sono classificate in un'apposita voce dell'attivo circolante se sussistono i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione;</li> <li>- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;</li> <li>- l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	OIC 16.26	Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali è indicato nell'attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4)</b>	OIC 16.27	Gli ammortamenti sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10b) "Ammortamento delle immobilizzazioni materiali"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5)</b>	OIC 16.28	Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di cespiti sono iscritte nel conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" o nella voce B14 "oneri diversi della gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6)</b>	OIC 16.29	Gli oneri finanziari sono imputati nella voce C17 "interessi e altri oneri finanziari" del conto economico dell'esercizio in cui maturano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7)</b>	OIC 16.29	La voce C17 comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A4 "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 16.30	<p>Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, le immobilizzazioni materiali sono espone nell'attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso, come unica voce. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).</p>			



		<b>Rilevazione iniziale</b>			
		<b>Considerazioni generali</b>			
<b>8)</b>	OIC 16.31	Le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.31	Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. Nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali.			
<b>9)</b>	OIC 16.31	Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione iscritte nella voce BII5 sono rilevate inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10)</b>	OIC 16.31	Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso e a tale data l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11)</b>	OIC 16.31	Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce BII5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12)</b>	OIC 16.32	Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.32	In generale, sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l'acquisto, anche derivanti dall'esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.			
<b>13)</b>	OIC 16.32	I costi sono stati capitalizzati nel limite del valore recuperabile del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14)</b>	OIC 16.33	Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.34	Le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante. Questa valutazione approssima il costo effettivo delle attrezzature industriali e commerciali sempreché non si abbiano variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. A seguito della rilevazione iniziale non si procede all'ammortamento sistematico di tali beni lungo la loro vita utile, e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente spesi a conto economico.			
<b>15)</b>	OIC 16.34	La società ha rilevato le attrezzature ad un valore costante in presenza delle condizioni indicate sopra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Costo d'acquisto</b>			
<b>16)</b>	OIC 16.35	Il valore originario delle immobilizzazioni è pari al costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>17)</b>	OIC 16.36	Il costo effettivamente sostenuto include l'onere per l'imposta sul valore aggiunto sostenuto solo se la società opera in regime di IVA indetraibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>18)</b>	OIC 16.36	Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Costi accessori d'acquisto</b>			
<b>19)</b>	OIC 16.37	Il costo d'acquisto comprende anche i costi accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.38	Alcuni costi accessori d'acquisto che concorrono a formare il costo iniziale delle immobilizzazioni sono, a puro titolo esemplificativo: a) per i fabbricati: i costi notarili per la redazione dell'atto di acquisto; le tasse per la registrazione dell'atto di acquisto; i costi riferibili alla stipula dell'eventuale preliminare di acquisto; gli onorari per la progettazione dell'immobile; i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario; i compensi di mediazione; b) per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto; c) per i mobili: il trasporto e i dazi su importazione.			
		<b>Costo di produzione</b>			
<b>20)</b>	OIC 16.39	Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>21)</b>	OIC 16.40	I costi legati a scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione non essendo capitalizzabili sono stati addebitati al conto economico dell'esercizio in cui si sostengono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Oneri finanziari</b>			
		Poiché le immobilizzazioni materiali costituiscono parte dell'organizzazione permanente della società e producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro fabbricazione interna o presso terzi possono essere capitalizzabili come costi delle immobilizzazioni materiali nei termini indicati nel seguito.			

22)	OIC 16.41	Qualora la società abbia optato per la capitalizzazione degli oneri finanziari la scelta è stata fatta in presenza di tutte le condizioni indicate nel punto seguente, nei limiti applicabili alla specifica fattispecie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 16.42	La capitalizzazione degli oneri finanziari è stata effettuata solo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni (nei limiti applicabili alla specifica fattispecie):			
		a) gli oneri capitalizzati sono:			
		- oneri effettivamente sostenuti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- oggettivamente determinabili, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- entro il limite del valore recuperabile del bene.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l'ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari derivanti dall'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti con riferimento allo stesso esercizio. Questo nel presupposto che il fatto di acquisire il bene dall'esterno piuttosto che realizzarlo internamente, non può portare a rappresentare in bilancio medesimi beni per valori significativamente differenti;			
		b) gli interessi sono maturati esclusivamente su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Per periodo di costruzione si intende il periodo che va dal pagamento ai fornitori di beni e servizi relativi all'immobilizzazione materiale fino al momento in cui essa è pronta per l'uso, incluso il normale tempo di montaggio e messa a punto. In sostanza, l'arco temporale di riferimento, ai fini della capitalizzazione degli oneri finanziari, risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a rendere il bene utilizzabile. Infatti, se il periodo di costruzione si prolunga a causa di scioperi, inefficienze o altre cause estranee all'attività di costruzione, gli oneri finanziari relativi al maggior tempo non sono capitalizzati, ma sono considerati come costi del periodo in cui vengono sostenuti. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del bene è interrotta.			
24)	OIC 16.43	Qualora i fondi siano stati presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene (c.d. finanziamento di scopo), e quindi costituiscano costi direttamente imputabili al bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati su quel bene è stato determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi e tali oneri sono stati capitalizzati entro il limite del valore recuperabile del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25)	OIC 16.43	Nella misura in cui si sia reso necessario utilizzare fondi presi a prestito genericamente, l'ammontare degli oneri finanziari maturati su tali fondi è stato capitalizzato nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione e tale ammontare è stato determinato applicando ai costi sostenuti un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti di scopo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 16.44	Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile. In tal caso è stato trattato in conformità a quanto previsto dall'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Immobilizzazioni che costituiscono una unità economico-tecnica</b>			
27)	OIC 16.45	Nel caso in cui l'immobilizzazione materiale costituisca una unità economico-tecnica, cioè un assieme di beni tra loro coordinati in una logica tecnico-produttiva (ad esempio, una linea di produzione o uno stabilimento) e il suo costo di acquisto o di produzione si riferisca all'intera unità nel suo complesso, sono stati determinati i valori dei singoli cespiti che la compongono per:			
		- distinguere i cespiti soggetti ad ammortamento da quelli che non lo sono, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- individuare la diversa durata della loro vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 16.45	Il valore dei singoli cespiti è determinato in base ai prezzi di mercato, tenendo conto del loro stato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 16.46	Se la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti eccede il costo dell'intera unità economico-tecnica, i singoli valori attribuiti sono proporzionalmente ridotti per raggiungerne l'ammontare complessivo al costo dell'intera unità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 16.46	Se invece la somma dei valori attribuiti ai singoli cespiti è inferiore al costo dell'intera unità, la differenza è portata proporzionalmente in aumento dei valori di mercato dei singoli cespiti sempreché il valore così risultante sia recuperabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito</b>			
31)	OIC 16.47	Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, incrementato dei costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32)	OIC 16.47	In ogni caso, si è verificato che il valore contabile dell'immobilizzazione non superi il valore recuperabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33)	OIC 16.47	Il valore così determinato è rilevato a conto economico in contropartita alla voce A5 "Altri ricavi e proventi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34)	OIC 16.48	Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria</b>					
35)	OIC 16.49	I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.52	Le manutenzioni ordinarie possono essere oggetto di pianificazione in funzione dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni. Le riparazioni non possono essere pianificate, ma entro certi limiti possono essere ragionevolmente previste. Manutenzioni e riparazioni costituiscono un'unica classe di costi inerenti le immobilizzazioni materiali, identificata con il termine manutenzioni, che, unitamente alle quote di ammortamento, concorrono a esprimere il contributo che le immobilizzazioni producono sui risultati economici.			
36)	OIC 16.49	I costi di manutenzione straordinaria sono stati capitalizzati nei limiti del valore recuperabile del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.50	Variazioni rilevanti apportate a cespiti già esistenti a seguito delle predette operazioni comportano un'attenta valutazione dei costi sostenuti per determinarne la parte che è capitalizzabile e quella che è invece da considerarsi manutenzione ordinaria. In alcuni casi, tali valutazioni possono essere complesse e richiedere adeguata documentazione a supporto delle scelte effettuate.			
37)	OIC 16.50	Dopo la capitalizzazione dei costi l'ammortamento è stato applicato in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore contabile del cespite tenuto conto della sua residua vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 16.51	In caso di rinnovo con sostituzione di uno specifico cespite, ovvero di un'immobilizzazione materiale che costituisce un'unità tecnico-contabile, si è capitalizzato il costo di acquisizione della nuova unità, stornando il valore netto contabile dell'unità sostituita e imputando l'eventuale minusvalenza alla voce B14 "oneri diversi di gestione" del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 16.51	Nel caso in cui il rinnovo abbia riguardato solo parte di un'immobilizzazione materiale per mantenerne l'integrità originaria, i costi sostenuti a tale scopo sono stati considerati costi di manutenzione ordinaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 16.52	I materiali per manutenzione, esclusi i pezzi di ricambio (che includono spesso elementi di basso costo unitario e di uso ricorrente) sono rilevati come costi al momento del loro acquisto, in quanto hanno un carico a conto economico simile nel tempo ed il costo della loro gestione amministrativa sarebbe antieconomico rispetto al valore del materiale stesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	OIC 16.52	I materiali di consumo di maggior costo sono stati inclusi tra le rimanenze di magazzino, a cui si applica il relativo principio OIC 13 "Rimanenze"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42)	OIC 16.53	In caso di manutenzione ciclica, è stato applicato il trattamento contabile previsto dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e TFR"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Ricambi e imballaggi da riutilizzarsi</b>					
	OIC 16.54	Il criterio di rilevazione dei pezzi di ricambio dipende dalla rilevanza degli ammontari, dalle quantità giacenti, dalla loro velocità di rotazione, dai programmi di approvvigionamento, dagli utilizzi per i vari cespiti, ecc. I pezzi di ricambio sono trattati diversamente a seconda delle caratteristiche che li contraddistinguono.			
43)	OIC 16.54	I pezzi di basso costo unitario, basso valore totale e di uso ricorrente sono stati rilevati come costi al momento dell'acquisto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.54	Tali pezzi assumono le caratteristiche di veri e propri beni di consumo essendo elementi che generano un carico pressoché costante al conto economico, il cui valore non è significativo e per i quali il costo del controllo amministrativo analitico sarebbe antieconomico rispetto al valore complessivo del materiale stesso.			
44)	OIC 16.54	I pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e uso non ricorrente sono stati classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo che appare più breve dal confronto tra la vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata mediante una stima dei tempi di utilizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.54	Tali pezzi costituiscono dotazione necessaria dell'impianto e sono elementi solitamente non usati per lungo tempo, e talvolta mai usati, ma che occorrono a garantire la continuità di funzionamento del cespite.			
45)	OIC 16.54	I pezzi di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente sono inclusi tra le rimanenze di magazzino e scaricati in base al consumo in applicazione della disciplina delle rimanenze di magazzino (OIC 13)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.54	Tali pezzi sono utilizzati in breve tempo e hanno normalmente un valore globale significativo alla chiusura dell'esercizio.			
46)	OIC 16.55	Gli imballaggi da riutilizzarsi, se di ammontare rilevante, sono capitalizzati ed ammortizzati in base alla loro stimata vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47)	OIC 16.55	Nel calcolo del valore recuperabile degli imballaggi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale si è tenuto conto anche delle situazioni in cui si prevede di non recuperare il costo dalla clientela?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Ammortamento</b>			
<b>48)</b>	OIC 16.56	Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>49)</b>	OIC 16.57	L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.58, OIC 16.59	Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte. I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari, effettuato da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti, non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.			
<b>50)</b>	OIC 16.60	Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato è stato scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>51)</b>	OIC 16.60	I terreni non sono stati assoggettati ad ammortamento salvo nei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>52)</b>	OIC 16.61	L'ammortamento è iniziato dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.61	La regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.			
		<b>Piano di ammortamento</b>			
	OIC 16.62	Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: (a) valore da ammortizzare, (b) residua possibilità di utilizzazione, (c) metodi di ammortamento.			
<b>53)</b>	OIC 16.62	La società ha determinato il valore da ammortizzare come differenza tra il costo dell'immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel Principio, e il suo valore residuo al termine del periodo di vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.62	Il valore residuo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto.			
<b>54)</b>	OIC 16.62	Il valore residuo dell'immobilizzazione è inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili ed è considerato al netto dei presumibili costi di rimozione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>55)</b>	OIC 16.62	Il valore residuo dell'immobilizzazione è rivisto periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>56)</b>	OIC 16.62	L'ammortamento è stato interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo è risultato pari o superiore al valore netto contabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>57)</b>	OIC 16.62	Se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, l'eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.63	La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla "durata fisica" dell'immobilizzazione, bensì alla sua "durata economica", cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. Tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori: - deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; - grado di utilizzo; - esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell'impresa e del settore in cui questa opera; - stime dei produttori del cespite; - perizie; - obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato; - correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario; - piani aziendali per la sostituzione dei cespiti; - fattori ambientali; - condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.; - politiche di manutenzione e riparazione: un'adeguata manutenzione può ridurre la durata economica del cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente; - fattori economici o legali che impongono limiti all'uso del cespite.			

		<i>Metodi di ammortamento</i>			
	OIC 16.64	I metodi di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi.			
<b>58)</b>	OIC 16.65	La società ha applicato un metodo di ammortamento a quote costanti ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile, o a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.65	Non è ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione.			
<b>59)</b>	OIC 16.66	La società, al fine di fornire una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile, ha ritenuto di ammortizzare talune immobilizzazioni materiali secondo il metodo per unità di prodotto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale</i>			
<b>60)</b>	OIC 16.69	Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti è stato calcolato separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Modifica del piano di ammortamento</i>			
<b>61)</b>	OIC 16.70	Il piano d'ammortamento è periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione e, se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>62)</b>	OIC 16.67	Anche il criterio di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>63)</b>	OIC 16.68	La modifica del piano di ammortamento per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie costituisce un cambiamento di stime contabili in tal caso si è applicato quanto previsto dall'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Vita utile</i>			
	OIC 16.71	La circostanza che la vita utile di un'immobilizzazione materiale sia indefinita, non impedisce che l'immobilizzazione venga assoggettata ad un processo di ammortamento tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione (i.e. fino a quando si prevede di utilizzare il bene, o il numero di prodotti che si prevede verranno prodotti con l'immobilizzazione).			
<b>64)</b>	OIC 16.72	Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima è stato trattato come un cambiamento di stime contabili in conformità all'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Svalutazione</i>			
<b>65)</b>	OIC 16.73	La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>66)</b>	OIC 16.73	Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 3, qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile in conformità all'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Rivalutazione</i>			
<b>67)</b>	OIC 16.74	Le immobilizzazioni materiali sono rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.74	Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione della legge. L'accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un "caso eccezionale" di deroga al divieto di rivalutazione.			
<b>68)</b>	OIC 16.74	I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata sono conformi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>69)</b>	OIC 16.75	Si è tenuto conto che il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa e che in nessun caso può essere superato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>70)</b>	OIC 16.76	Qualora negli esercizi successivi il valore rivalutato di un bene materiale risulti eccedente il valore recuperabile, esso è stato svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

71)	OIC 16.77	Poiché la rivalutazione non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal suo valore economico, l'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata ha continuato ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72)	OIC 16.78	L'effetto netto della rivalutazione è stato accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII "Riserve di rivalutazione" (cfr. OIC 28 "Patrimonio netto"), salvo diversa disposizione di legge?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Cespiti destinati alla vendita e e beni non più utilizzabili</b>			
73)	OIC 16.79	Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all'alienazione, sono riclassificate in un'apposita voce preceduta da numero romano da iscrivere nell'attivo circolante, e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74)	OIC 16.79	Per i beni destinati alla vendita è stato interrotto il processo di ammortamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75)	OIC 16.80	La disciplina in tema di valutazione dal bilancio dei cespiti destinati alla vendita è stata applicata anche ai cespiti obsoleti e in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Alienazioni</b>			
76)	OIC 16.81	Per le immobilizzazioni materiali vendute è stata eliminata contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativo alla frazione dell'ultimo esercizio in cui sono state utilizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Casi particolari</b>			
		<b>Permuta o pagamento con altra immobilizzazione</b>			
77)	OIC 16.82	Se la permuta di un bene con un altro, nella sostanza, realizza un'operazione di acquisto e vendita, essa è rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.82	Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta.			
78)	OIC 16.83	Se la permuta nella sostanza non realizza una compravendita, ma è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito, il valore d'iscrizione dell'immobilizzazione acquisita è riconosciuto pari al valore contabile netto dell'immobilizzazione ceduta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79)	OIC 16.84	I costi accessori relativi alla permuta di un bene con un altro, che nella sostanza rappresenta una compravendita, sono capitalizzati per la quota attendibilmente riferibile all'operazione di acquisto del bene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80)	OIC 16.84	I costi accessori relativi ad operazioni che non realizzano nella sostanza una compravendita sono imputati direttamente a conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Perdite e danni per eventi estranei all'attività imprenditoriale e relativi rimborsi</b>			
81)	OIC 16.85	Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella voce B14 "Oneri diversi di gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82)	OIC 16.85	L'eventuale rimborso del danno da parte di terzi (ad esempio, il risarcimento del danno da parte di un assicuratore) è rilevato come sopravvenienza attiva nella voce A5 "Altri ricavi e proventi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83)	OIC 16.85	Se il terzo, a seguito dell'evento, reintegra il cespite perduto con un cespite similare o equivalente (allo stesso stato d'uso, di funzionalità, ecc.) nello stesso esercizio non è stata rilevata alcuna sopravvenienza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84)	OIC 16.85	Se in seguito alla perdita di un'immobilizzazione si procede all'acquisto di una nuova immobilizzazione, essa viene contabilizzata nell'attivo adottando i principi dettati dall'OIC 16?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti)</b>			
	OIC 16.86	I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.			
85)	OIC 16.87	I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

86)	OIC 16.88	I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti mediante uno dei due seguenti metodi:			
		(a) con il metodo indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "Risconti passivi";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(b) con il metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
87)	Art. 2427, c.1, n.1, CC OIC 16.89	La Nota Integrativa indica i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88)	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 16.89	La Nota Integrativa indica le seguenti informazioni relativamente alle immobilizzazioni materiali:			
	Art. 2427, c.1, n.1, CC OIC 16.89	- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 16.89	- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.3 bis, CC OIC 16.89	- "la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.8, CC OIC 16.89	- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.9, CC OIC 16.89	- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89)	OIC 16.90	Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la società indica:			
		- il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a risconto)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90)	OIC 16.91	Nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si fornisce evidenza:			
		- del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ma ancora in uso;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito o a titolo di permuta, con i relativi effetti sul bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91)	OIC 16.91	Nel caso la società abbia ricevuto contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92)	OIC 16.92	Nella Nota Integrativa risultano rispettivamente:			
		- in caso di importi rilevanti, l'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		- gli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93)	OIC 16.92	Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto è chiaramente indicato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.93	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili". Esempi di applicazione del principio generale della rilevanza sono rappresentati dall'iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali, o l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i cespiti acquistati nell'anno, se la quota d'ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.			
94)	OIC 16.93	La società illustra nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione dell'articolo 2423, comma 4, codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95)	Art. 2426, c.1, n.2, CC OIC 16.94	Sono adeguatamente motivate eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati e, se rilevanti, sono indicati gli effetti sul bilancio di tali modifiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
96)		Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, nella Nota Integrativa del bilancio sono fornite le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1, CC OIC 16.95	- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 16.95	- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.8, CC OIC 16.95	- "l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.9, CC OIC 16.95	- "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 16.96	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili".			
97)	OIC 16.96	La società illustra nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione dell'articolo 2423, comma 4, codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

			SI	NO	N/A
		<b>SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI</b>			
		<b>Definizioni</b>			
OIC 9.4		Si definisce <i>perdita durevole di valore</i> la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.			
OIC 9.5		Si definisce <i>valore recuperabile</i> di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo <i>fair value</i> , al netto dei costi di vendita. Alcuni esempi di costi di vendita sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.			
OIC 9.6		Si definisce <i>valore d'uso</i> il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa.			
OIC 9.7		Il <i>fair value</i> è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.			
OIC 9.8		Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.			
OIC 9.9		La <i>capacità di ammortamento</i> di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni.			
OIC 9.10		Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro imprese).			
		<b>Classificazione</b>			
1)	OIC 9.11	Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c) "altre svalutazioni delle immobilizzazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 9.11	I ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 "altri ricavi e proventi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
OIC 9.12		Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, " <i>nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... voci B10(a), B10(b), B10(c)</i> ". Pertanto, le voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e alle altre svalutazioni delle immobilizzazioni possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata " <i>ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> ".			
		<b>Determinazione delle perdite durevoli di valore</b>			
		<b>Profili generali</b>			
OIC 9.14		Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.			
OIC 9.15		Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.			
		<b>Indicatori di potenziali perdite di valore</b>			
3)	OIC 9.16	La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 9.17	Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:			
		- il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore equo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		- il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- se nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verifichino nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tali cambiamenti includono casi quali: - l'attività diventa inutilizzata, - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene, - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista, - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione, - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.			
5)	OIC 9.18	Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società ha considerato di rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita sia stata poi effettivamente rilevata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Determinazione del valore recuperabile</b>			
	OIC 9.19	Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo valore equo e il suo valore d'uso. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene (UGC). Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto agli altri cespiti.			
	OIC 9.20	Non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un'attività sia il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il valore equo approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo.			
		<b>Determinazione del fair value</b>			
6)	OIC 9.21	Se ne ricorrono le circostanze la società ha determinato il <i>fair value</i> tenendo in considerazione quanto segue:			
		- il <i>fair value</i> è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la migliore evidenza del <i>fair value</i> di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, la società ha determinato il <i>fair value</i> in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ai fini della determinazione del valore recuperabile, al <i>fair value</i> sono sottratti i costi di vendita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Determinazione del valore d'uso</b>			
	OIC 9.22	Il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività. Il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi: a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.			
7)	OIC 9.23	Nelle stime dei flussi finanziari futuri la società ha incluso:			
		- le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
8)	OIC 9.23	La società ha utilizzato i piani o le previsioni approvati dall'organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari e, in linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 9.23	Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società ha estrapolato le proiezioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 9.24	Le stime dei flussi finanziari futuri non includono:			
		- i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i pagamenti o rimborsi fiscali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 9.25	I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti, vale a dire che le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:			
		- una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 9.26	Il(i) tasso(i) di sconto usato(i) ai fini del calcolo del valore attuale è(sono) il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti del mercato:			
		- del valore temporale del denaro, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificatae?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall'immobilizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 9.26	- tale tasso non riflette i rischi per i quali le stime di flussi finanziari sono state rettificatae, per evitare duplicazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione della perdita durevole di valore per una UGC e per l'avviamento</b>			
13)	OIC 9.27	La perdita durevole di valore rilevata su una unità generatrice di flussi di cassa (UGC) è stata imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:			
		- in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 9.28	L'avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una o più UGC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 9.28	Ai fini di tale allocazione, sono state individuate le UGC che ci si aspetta generino flussi di cassa che giustificano l'iscrizione in bilancio dell'avviamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Ripristino del costo</b>			
16)	OIC 9.29	L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata e il ripristino di valore è stato effettuato nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 9.29	Si è tenuto conto del fatto che non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali di cui al n. 5, c.1, dell'art. 2426 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore</b>			
		<b>Soggetti abilitati</b>			
	OIC 9.30	<p>Le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità,</li> <li>- totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,</li> <li>- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro.</li> </ul> <p>Hanno l'opzione di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.</p> <p>L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.</p>			
		<b>Indicatori di potenziali perdite di valore</b>			
18)	OIC 9.31	La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
<b>19)</b>	OIC 9.31	Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera i seguenti indicatori:			
		- il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro <i>fair value</i> stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'attività diventa inutilizzata,</li> <li>▪ piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,</li> <li>▪ piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,</li> <li>▪ la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni</b>			
<b>20)</b>	OIC 9.32	Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si è confrontato il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del <i>fair value</i> ) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>21)</b>	OIC 9.32	Nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è stato applicato il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>22)</b>	OIC 9.33	Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento la società si è basata sulla struttura produttiva esistente, tenendo conto esclusivamente degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>23)</b>	OIC 9.33	Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, si è determinato tale valore sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita facendolo concorrere alla determinazione della capacità di ammortamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 9.33	Per valore economico significativo si intende il valore terminale recuperabile dell'immobilizzazione al termine dell'orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.			
<b>24)</b>	OIC 9.34	Si è considerato che l'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero dei cespiti iscritti in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>25)</b>	OIC 9.35	Il test di verifica delle recuperabilità dei cespiti è stato superato in quanto la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è risultata sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>26)</b>	OIC 9.35	L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile, a meno che circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta alle singole immobilizzazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
<b>27)</b>	Art 2427, c.1, CC OIC 9.36	La Nota Integrativa indica i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
28)	Art. 2427, c.1, CC OIC 9.36	La Nota Integrativa fornisce i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	Art. 2427, c.1, n.3-bis, CC OIC 9.36	La Nota Integrativa indica la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 9.37	Nella Nota Integrativa si forniscono, inoltre, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo a:			
		- durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- misura del tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- misura del tasso di attualizzazione applicato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	OIC 9.37	Nella Nota Integrativa si forniscono, se del caso, informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del <i>fair value</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 9.38	L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili".			
32)	OIC 9.38	La società illustra nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla disposizione sopra riportata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33)	OIC 9.39	Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella Nota Integrativa e indicano la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 9.40	L'articolo 2427, comma 1, del codice civile impone di indicare nella Nota Integrativa: "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato" (numero 1) e "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio" (numero 2).			
	OIC 9.41	L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili".			
34)	OIC 9.41	La società illustra nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla disposizione sopra riportata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 9.42	Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Titoli di debito

		SI	NO	N/A
		<b>TITOLI DI DEBITO</b>		
		<b>Definizioni</b>		
OIC 20.4	<p>I <i>titoli di debito</i> oggetto di trattazione in questo principio sono costituiti da titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi. In tale ambito rientrano i titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.</p> <p>I flussi di liquidità prodotti dal titolo, oltre al rimborso del capitale a scadenza, possono derivare dall'obbligazione dell'emittente a corrispondere interessi o altri elementi che concorrono a formare il rendimento per il possessore. I flussi di interesse possono essere determinati (come nel caso degli interessi a tasso fisso) o determinabili (come nel caso degli interessi a tasso variabile). I titoli di debito includono anche i titoli strutturati. I titoli strutturati sono una fattispecie di contratto ibrido e sono costituiti dalla combinazione di un titolo ("titolo primario") e di uno strumento finanziario derivato ("derivato incorporato"). Un titolo strutturato genera flussi finanziari diversi da quelli che avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa. Quando lo strumento primario è un titolo di debito, il suo trattamento contabile è definito in questo principio. Lo scorporo della componente derivata e la contabilizzazione della stessa è disciplinata nell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" in tema di contratti ibridi.</p>			
OIC 20.5	Il <i>costo di acquisto</i> (o <i>costo di sottoscrizione</i> ) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione così come definiti dal paragrafo 18.			
OIC 20.6	Il <i>premio di sottoscrizione</i> esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso (in tal caso il titolo è emesso sotto la pari).			
OIC 20.7	Lo <i>scarto di sottoscrizione</i> esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito al momento dell'emissione rispetto al valore di rimborso (in tal caso il titolo è emesso sopra la pari).			
OIC 20.8	Il <i>premio di negoziazione</i> esprime il minor prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.			
OIC 20.9	Lo <i>scarto di negoziazione</i> esprime il maggior prezzo corrisposto per acquistare il titolo di debito sul mercato secondario rispetto al valore di rimborso.			
OIC 20.10	Gli zero coupon bond sono titoli di debito che non comportano la corresponsione di interessi periodici, in quanto tali interessi verranno corrisposti alla scadenza unitamente al rimborso del capitale. Il loro rendimento è rappresentato dal tasso implicito che permette il raccordo tra il prezzo di emissione e il valore che sarà rimborsato a scadenza.			
OIC 20.11	Il <i>valore nominale</i> di un titolo di debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere alla scadenza.			
OIC 20.12	Il <i>tasso di interesse nominale</i> di un titolo è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del titolo.			
OIC 20.13	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter CC (bilancio delle micro-imprese).			
OIC 20.14	L'art. 2426, c.2 CC prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par 9.) adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i titoli di debito immobilizzati e non immobilizzati tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.			
OIC 20.15	"Il <i>costo ammortizzato</i> di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".			
OIC 20.16	"Il <i>criterio dell'interesse effettivo</i> è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".			
OIC 20.17	"Il <i>tasso di interesse effettivo</i> è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su titoli. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".			

			SI	NO	N/A
	OIC 20.18	"I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario".			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 20.19	I titoli di debito sono stati classificati nelle seguenti voci:			
		a) per i titoli immobilizzati: BIII3) "altri titoli";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) per i titoli non immobilizzati: CIII6) "altri titoli"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.20	La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, gli altri vengono iscritti nel circolante. Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato di tempo.  In relazione alle proprie strategie aziendali è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.			
2)	OIC 20.20	Nei titoli immobilizzati sono stati iscritti solo i titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Componenti economiche relative a titoli immobilizzati</b>			
3)	OIC 20.21	Nella voce C16b) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" sono stati iscritti:			
		- gli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio su titoli immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i premi percepiti per sorteggio di obbligazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 20.22	Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione, si iscrivono alternativamente:			
		- nella voce C16b) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nella voce C17 "interessi e altri oneri finanziari".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 20.23	Le spese di cessione dei titoli di debito sono state rilevate autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	OIC 20.24	La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d'acquisto è stata iscritta nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 20.25	Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza un titolo immobilizzato, è stato iscritto nella voce D18b) "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Componenti economiche relative a titoli non immobilizzati</b>			
8)	OIC 20.26	Gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio) sono iscritti nella voce C16c) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 20.27	Gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono stati iscritti:			
		- nella voce C16c) "altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni" se componenti positivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nella voce C17 "interessi e altri oneri finanziari" se componenti negativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 20.28	La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è stata imputata a conto economico alla voce D19c) "svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 20.28	La ripresa di valore dei titoli di debito non immobilizzati è stata imputata a conto economico alla voce D18c) "rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 20.29	<p>Ai sensi dell'art. 2435-bis CC, nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto i titoli sono esposti nello stato patrimoniale nella voce BIII <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> o nella voce CIII <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>.</p> <p>Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 CC possono essere tra loro raggruppate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voci C16(b) e C16(c)</li> <li>- voci D18(b) e D18(c)</li> <li>- voci D19(b) e D19(c).</li> </ul> <p>Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.</p>			
12)	OIC 20.30	Nella voce D "Ratei e risconti" dell'attivo dello stato patrimoniale sono stati iscritti i ratei attivi che misurano gli interessi attivi espliciti di competenza economica dell'esercizio che avranno manifestazione numeraria nei successivi esercizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 20.30	Nella voce E "Ratei e risconti" del passivo dello stato patrimoniale sono stati iscritti i risconti passivi per un importo pari agli interessi attivi espliciti rilevati in via anticipata ma di competenza economica dei successivi esercizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 20.30	Dalle voci dei "Ratei e risconti" sono stati esclusi i ratei attivi (passivi) che misurano le quote di premi (scarti) di sottoscrizione e di negoziazione maturate nell'esercizio sui titoli immobilizzati e tali quote sono state portate a diretta rettifica della voce che riporta il valore di bilancio dei titoli immobilizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.30 Art. 2435 ter, comma 5	<p>"Ai sensi dell'art. 2435-bis CC, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata, la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce CII "Crediti" e la voce E del passivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce D "Debiti". In ogni caso le voci CII dell'attivo e D del passivo devono indicare separatamente i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>L'articolo 2435-ter, comma 5, CC prevede che "agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti"</p>			
15)	OIC 20.31	Nella voce C16b) e C16c) sono stati rilevati rispettivamente gli "altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni" e gli "altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni", che includono gli interessi attivi di competenza dell'esercizio, i premi di sottoscrizione e di negoziazione e, con il segno negativo, gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione maturati nell'esercizio, su titoli di debito immobilizzati e non?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 20.32	Le voci C16b) e C16c) accolgono anche gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 20.32	Qualora dalla negoziazione anticipata derivi una perdita, è stata rilevata nella voce C17 "interessi e altri oneri finanziari"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 20.33	La svalutazione di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al costo d'acquisto è stata iscritta nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni" e la rivalutazione è stata imputata a conto economico alla voce D18b) "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 20.34	La svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è stata imputata alla voce D19c) "svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie" e la ripresa di valore è stata imputata a conto economico alla voce D18c) "rivalutazioni di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
20)		I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento) e sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Titoli immobilizzati e non immobilizzati</b>			
	OIC 20.36	L'art. 2426, c.1, n.1 CC prescrive che "...le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile".			
	OIC 20.37	L'art. 2426, c.1, n.9 CC prevede che "...i titoli... che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore...".			



			SI	NO	N/A
	OIC 20.38	Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (e.g. titoli strutturati, titoli irredimibili, ecc.).			
	OIC 20.39	Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis (vedi paragrafi 30, dal 46 al 49, 73 e seguenti). In tal caso la società può applicare tali regole. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se: - i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo; o - i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.			
21)	OIC 20.40	Nell'ipotesi in cui si applichi il costo ammortizzato i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 20.40	L'ammortamento dei costi di transazione e di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del titolo da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 20.41	I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del titolo sono stati esclusi nella valutazione del titolo al costo ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24)	OIC 20.42	Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.42	Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 53.			
25)	OIC 20.43	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali del contratto, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.43	Anche nel caso di titoli destinati ad essere venduti prima della data di scadenza si deve valutare lo strumento finanziario considerando i flussi finanziari e le scadenze previste contrattualmente. In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 51.			
	OIC 20.44	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei titoli di debito, salvo il caso in cui i minori incassi attesi siano già riflessi nel valore iniziale di iscrizione del titolo, in quanto acquistato ad un prezzo che tiene conto di tali minori flussi finanziari futuri.			
	OIC 20.45	Le scadenze di pagamento previste contrattualmente sono disattese nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il titolo sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.			
	<b>Rilevazione iniziale dei titoli di debito nel bilancio in forma abbreviata</b>				
26)	OIC 20.46	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno rilevato i titoli di debito in bilancio quando è avvenuta la consegna del titolo (cd data regolamento)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.47	Ai sensi dell'art. 2435-bis CC, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 CC, hanno facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto.			
27)	OIC 20.48	Qualora la società si avvalga della facoltà, i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, che è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.48	I costi accessori sono in genere costituiti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo.			
28)	OIC 20.49	Il rateo relativo alla cedola di interessi maturata alla data di acquisto non è stato compreso nel costo ed è stato contabilizzato come rateo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.49	In altri termini, per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla quotazione del titolo al corso secco (che indica il solo valore capitale del titolo).			

			SI	NO	N/A
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Titoli immobilizzati: profili generali</b>			
<b>29)</b>	OIC 20.50	Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei titoli immobilizzati valutati al costo ammortizzato è iscritto al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.50	Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscriverne in bilancio è il seguente: a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo; c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; d) sottrarre le eventuali perdite durevoli di valore sui titoli.			
	OIC 20.51	Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il titolo sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del titolo per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari scontando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.			
<b>30)</b>	OIC 20.51	In caso di revisione della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore attuale rideterminato del titolo alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>31)</b>	OIC 20.52	Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del titolo, ad eccezione di quanto previsto in caso di tassi contrattuali variabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.53	Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni del tasso di interesse e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).			
<b>32)</b>	OIC 20.53	In caso di tasso contrattuale variabile i flussi finanziari futuri e il tasso di interesse effettivo sono stati ricalcolati con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>33)</b>	OIC 20.54	I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>34)</b>	OIC 20.54	In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico o uno dei metodi previsti dall'art. 2426, n.10 CC (FIFO, LIFO e costo medio ponderato)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore</b>			
	OIC 20.55	<p>La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell'emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto.</p> <p>Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell'emittente sono, ad esempio, i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l'emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca "inadempimento contrattuale");</li> <li>- ristrutturazione del debito;</li> <li>- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio. In proposito va precisato che, trattandosi di titoli immobilizzati, non può essere considerato motivo di automatico abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato. È necessario che il ribasso, per la sua entità relativa e/o per la sua durevolezza, esprima un significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente. Ai fini dell'analisi del merito creditizio di un emittente quotato può essere utile effettuare anche un'analisi dei prezzi e degli spread espressi dal mercato obbligazionario ed eventualmente dei <i>Credit Default Swap</i>, con l'obiettivo di evidenziare eventuali criticità legate allo specifico emittente e non al mercato di riferimento nella sua genericità. In tale ambito possono assumere rilievo le seguenti circostanze, purché corroborate con altri elementi informativi: a) repentino e significativo abbassamento del <i>rating</i> (c.d. <i>downgrade</i>); b) repentina scomparsa di mercato attivo o significativo innalzamento delle quotazioni di <i>Credit Default Swap</i>;</li> <li>- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell'emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. Ciò vale soprattutto per i titoli non quotati. Per questi vanno utilizzati tutti i dati e le informazioni disponibili allo scopo di accertare se si sia o meno verificato un deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali e finanziari della società emittente con connessi rischi di illiquidità o di insolvenza della stessa, che possono compromettere la capacità della stessa di corrispondere gli interessi e di rimborsare i titoli alla scadenza o che possano compromettere il realizzo dei titoli senza perdita per la società;</li> <li>- evento di <i>default</i>;</li> <li>- ammissione a procedure concorsuali.</li> </ul>			
35)	OIC 20.56	La perdita di valore rilevata alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 20.57	La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all'esercizio in cui è rilevata nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37)	OIC 20.57	La determinazione delle perdite di valore è stata effettuata avvalendosi di tutti gli elementi utili anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Titoli immobilizzati: ripristino di valore</b>			
38)	OIC 20.58	Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, il valore del titolo è stato ripristinato nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Titoli non immobilizzati: profili generali</b>			
39)	OIC 20.59	I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato, così come determinato ai sensi del paragrafo 60 dell'OIC 20, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.60	<p>Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;</li> <li>b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del titolo;</li> <li>c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;</li> <li>d) sottrarre le eventuali svalutazioni sui titoli.</li> </ol>			
	OIC 20.61	Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'art. 2426, n.10 CC prevede che "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa". Pertanto, è possibile per i titoli fungibili, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 "Rimanenze". I titoli fungibili sono titoli che incorporano gli stessi diritti, sono fra loro scambiabili e hanno un unico codice ISIN.			

			SI	NO	N/A
		<b>Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato</b>			
	OIC 20.62	Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche circa l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Questi aspetti sono affrontati nel seguito per dare contenuti tecnici al concetto generale enunciato dalla norma.			
	OIC 20.63	Il mercato, con riferimento alla valutazione del singolo titolo, esprime valori diversi nel corso del tempo. Occorre perciò stabilire il riferimento temporale espressivo di un "andamento" del mercato alla data di bilancio. Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio.			
	OIC 20.64	Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono in genere considerate rappresentative dell'"andamento del mercato". Occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire concettualmente alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità valutative, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato caratterizzato da quotazioni fortemente in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese potrebbe non esprimere l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori riferiti ad un arco temporale inferiore.			
<b>40)</b>	OIC 20.65	Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione sono state utilizzate tecniche valutative che consentano di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>41)</b>	OIC 20.66	La svalutazione dei titoli al minor valore di realizzazione è effettuata singolarmente, per ogni specie di titolo, e non per aggregati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.67	Il valore del titolo così rettificato sostituisce il valore di costo e rappresenta il valore contabile cui far riferimento nelle successive rilevazioni per determinare il risultato economico della vendita o per contribuire a formare il nuovo costo secondo la configurazione adottata (media ponderata, LIFO, FIFO).			
<b>42)</b>	OIC 20.68	Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Cambiamento di destinazione</b>			
	OIC 20.69	In circostanze presumibilmente rare, i titoli possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell'impresa, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo; nel senso che un titolo, inizialmente iscritto nel bilancio tra le attività finanziarie non immobilizzate, in un esercizio successivo può essere successivamente destinato a un investimento durevole e quindi riclassificato tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, un titolo in precedenza classificato tra le immobilizzazioni finanziarie viene iscritto tra le attività finanziarie non immobilizzate.			
	OIC 20.70	Il passaggio da titolo rientrante nelle attività finanziarie non immobilizzate alle immobilizzazioni può discendere da varie ragioni, tra le quali ad esempio il mutamento di strategia aziendale realizzato in seguito al rinnovo dell'organo amministrativo, ovvero al cambiamento di proprietà dell'azienda; il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento del mercato.			
<b>43)</b>	OIC 20.71	Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:			
		- il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo ammortizzato, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>44)</b>	OIC 20.72	Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si è proceduto alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il valore di trasferimento al nuovo comparto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione successiva dei titoli di debito non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata</b>			
		<b>Titoli immobilizzati</b>			
	OIC 20.73	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i titoli rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'art. 2426, n.3 CC, se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.			

			SI	NO	N/A
45)	OIC 20.73	I titoli immobilizzati sono mantenuti al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale ridotto per perdite durevoli di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.74	I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione del costo dei titoli ceduti è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'art. 2426, n.10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).			
46)	OIC 20.74	I titoli di debito, quotati o non quotati, in quanto immobilizzati sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Titoli immobilizzati: rilevazione degli interessi – premi di negoziazione/scarti di emissione</i>			
	OIC 20.75	Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati secondo il principio della competenza economica. Nel caso di titoli che prevedono clausole di <i>step-up</i> o di <i>step-down</i> (ad esempio, titoli con cedola pari all'X% per i primi n anni e poi pari all'X% +/- Y% per i restanti anni) gli interessi sono rilevati in bilancio in quote costanti. Nel caso di titoli che prevedono per i primi n anni una cedola fissa e per i restanti una cedola a tasso variabile, gli interessi si calcolano sul tasso di volta in volta applicabile.			
47)	OIC 20.75	Gli interessi che maturano sul titolo sono rilevati secondo il principio della competenza economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 20.75	Nel caso di titoli che prevedono clausole di <i>step-up</i> o di <i>step-down</i> gli interessi sono rilevati in bilancio in quote costanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49)	OIC 20.76 OIC 20.77	Il premio e lo scarto di sottoscrizione (negoziatura) partecipano alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica e sono quindi rilevati in rate costanti per la durata di possesso del titolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50)	OIC 20.76 OIC 20.77	L'importo del premio o scarto di sottoscrizione (negoziatura) di competenza dell'esercizio, è rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51)	OIC 20.78	Per i titoli senza cedola (zero coupon), il provento finanziario dell'investimento, pari alla differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale, è contabilizzato a quote costanti e rilevato in diretta contropartita del valore di bilancio del titolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52)	OIC 20.79	La differenza tra il costo d'acquisto del titolo e il valore di rimborso finale è rilevata fra gli interessi attivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Titoli immobilizzati: perdita durevole di valore</i>			
	OIC 20.80	Per quanto riguarda la presenza di eventuali indicatori di deterioramento duraturo della solvibilità dell'emittente, si rimanda al paragrafo dal 55. Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, la perdita di valore è determinata dalla differenza tra valore di iscrizione del titolo, comprensivo degli eventuali ratei iscritti ai sensi del paragrafo 30, ed il minor valore determinato sulla base di quanto indicato al paragrafo 55.			
53)	OIC 20.80	La perdita di valore è determinata dalla differenza tra valore di iscrizione del titolo, comprensivo degli eventuali ratei iscritti ai sensi del paragrafo 30, ed il minor valore determinato come previsto dal paragrafo 55 dell'OIC 20?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Titoli immobilizzati: ripristino di valore</i>			
54)	OIC 20.81	Nel caso in cui siano venute meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobilizzati, si è proceduto al ripristino di valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/negoziatura maturati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Titoli non immobilizzati</i>			
55)	OIC 20.82	I titoli non immobilizzati sono valutati in base al minor valore fra il costo d'acquisto, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	OIC 20.82	Gli interessi che maturano sui titoli non immobilizzati sono rilevati per competenza seguendo le regole dettate nei paragrafi 75-79 dell'OIC 20?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57)	OIC 20.82	I premi e gli scarti di sottoscrizione (negoziatura) sono rilevati per competenza seguendo le regole dettate nei paragrafi 76-77 dell'OIC 20?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.83	Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'art. 2426, n.10 CC prevede che "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa". Pertanto, è possibile per i titoli, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi sono trattati nell'OIC 13 "Rimanenze".			
58)	OIC 20.83	I titoli di debito sono valutati titolo per titolo, ossia attribuendo a ciascun titolo il costo specificamente sostenuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Titoli non immobilizzati: il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato</i>			
59)	OIC 20.84	Per quanto riguarda l'identificazione del mercato di riferimento e le modalità di determinazione del valore di realizzazione sono state applicate le regole contenute nei paragrafi dal 62 al 68 dell'OIC 20?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Valutazione titoli non immobilizzati – disposizioni transitorie</b>			
	D.L. 23 ottobre 2018, n. 119  Decreto MEF 15 luglio 2019	L'art. 20-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 2018, n. 136, considerata l'eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, ha consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. considerato il permanere di una situazione di 'volatilità' dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, tale misura è stata reiterata per l'esercizio 2019 dal Decreto 15 luglio 2019 emanato dal MEF.			
60)	D.L. 23 ottobre 2018, n. 119  Decreto MEF 15 luglio 2019	Al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, la società ha valutato i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio in base al loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
		<i>Titoli immobilizzati</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61)	Art. 2427, c.1 CC OIC 20.85	La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC	- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2 CC	- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce:			
		i) il costo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ii) le precedenti svalutazioni e rivalutazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		iii) le acquisizioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		iv) gli spostamenti da una ad altra voce;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		v) le alienazioni avvenute nell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		vi) le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate nell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		vii) il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62)	Art. 2427, n.1 CC OIC 20.85	Nel fornire le informazioni di cui al n.1, c.1, dell'art. 2427 CC, la Nota Integrativa illustra:			
		- le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore del titolo, dell'adozione di un valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le ragioni che hanno indotto a ripristinare il costo precedentemente svalutato a causa di una perdita durevole di valore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il trattamento contabile del premio o dell'onere per il sottoscrittore di titoli immobilizzati e dello scarto di emissione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63)	Art. 2427, c.1, n.2 CC OIC 20.85	Le informazioni di cui al n.2, c.1, dell'art. 2427 CC, sono state corredate dalle seguenti indicazioni:			
		- nel caso di "ripristino di valore", l'ammontare della rivalutazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i titoli, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni e l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.86	L'art. 2423, c.4 CC prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, la società ai sensi di tale normativa illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate.			
64)	OIC 20.86	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC per quanto riguarda i titoli immobilizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
65)	Art. 2427-bis, c.1, n.2 CC OIC 20.87	Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro <i>fair value</i> la Nota Integrativa indica:			
		a) il valore contabile e il <i>fair value</i> dei singoli titoli, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.87	Per la determinazione del <i>fair value</i> dei titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie occorre verificare se per i titoli oggetto di valutazione esiste un mercato attivo di riferimento; se esiste il prezzo rilevabile sul mercato è la miglior rappresentazione del <i>fair value</i> . In assenza di tale valore è necessario verificare la presenza di transazioni di mercato su titoli simili a quelli oggetto di valutazione oppure ricorrere alla definizione di modelli valutativi interni che tengano conto di tutti i fattori di rischio impliciti nello strumento da valutare.			
		<i>Titoli non immobilizzati</i>			
66)	Artt. 2426 e 2427 CC OIC 20.88	Nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC	- il criterio adottato per la loro valutazione, nonché quello per le rettifiche di valore e per la conversione dei valori non espressi all'origine in euro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4 CC	- le variazioni intervenute, da un esercizio all'altro, nella consistenza delle voci?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.89	L'art. 2423, c.4 CC prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i titoli non immobilizzati detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi, la società ai sensi di tale normativa illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate.			
67)	OIC 20.89	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC per quanto riguarda i titoli non immobilizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68)	Art. 2426 CC OIC 20.90	Nella Nota Integrativa sono fornite le seguenti informazioni in relazione ai titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie: - la differenza, se apprezzabile, fra valore di bilancio (determinato con il criterio del costo specifico, o con i metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato) e valori correnti (costi correnti ex art. 2426, n.10)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.90	A questo riguardo, la Nota Integrativa evidenzia i casi nei quali si utilizza il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili.			
	OIC 20.91	Nel fornire le informazioni di cui al numero 10) dell'art. 2426, la Nota Integrativa illustra il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
69)	Art. 2427, c.1 CC OIC 20.92	Con riferimento ai titoli di debito, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427, c.1 CC:			
		- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i titoli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70)	OIC 20.93	Se l'impresa che redige il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC si è avvalsa della facoltà di valutare i titoli di debito al costo di acquisto e quindi non applicare il criterio del costo ammortizzato, ne ha dato menzione in Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.94	L'art. 2423, c.4 CC prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			
71)	OIC 20.94	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC, per quanto riguarda i titoli di debito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Disposizioni di prima applicazione</b>			
	OIC 20.101	Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 99-100. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.			
	OIC 20.99	L'art. 12, c.2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'art. 2426, c.1, n.8 CC (criterio del costo ammortizzato) "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in Nota Integrativa.			
<b>72)</b>	OIC 20.100	Nel caso in cui la società non si sia avvalsa della facoltà di cui al paragrafo 99, il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito è stato applicato a tutti i titoli retroattivamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>73)</b>	OIC 20.100	Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del titolo iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31 dicembre 2015) e il valore del titolo calcolato al costo ammortizzato all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) sono stati imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>74)</b>	OIC 20.100	Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.100	L'art. 2423-ter, c.5 CC prevede che "Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa".			
<b>75)</b>	OIC 20.100	Pertanto, ai soli fini comparativi, la differenza che è rilevata all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nella normalità dei casi il 1° gennaio 2016) è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:			
		- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente (nella normalità dei casi 1° gennaio 2015);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 20.102	Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.			



## Partecipazioni

			SI	NO	N/A
		<b>PARTECIPAZIONI</b>			
		<b>Definizioni</b>			
	OIC 21.4	Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.			
	OIC 21.5	Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.			
	OIC 21.6	I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 21.8 OIC 21.9	Le partecipazioni sono state classificate nelle seguenti voci:			
		Per le partecipazioni immobilizzate:			
		BIII) Immobilizzazioni finanziarie			
		1) Partecipazioni in:			
		a) imprese controllate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) imprese collegate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) imprese controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d.bis) altre imprese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Per le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante:			
		CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
		1) partecipazioni in imprese controllate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) partecipazioni in imprese collegate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) partecipazioni in imprese controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) altre partecipazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 21.10	Tra le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte solo le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel portafoglio della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.10	Al fine di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.			
	OIC 21.12	In coerenza con quanto sopra, in relazione alle proprie strategie aziendali, gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio della destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante.			
3)	OIC 21.13	Le partecipazioni in società a controllo congiunto ( <i>joint venture</i> ) sono state classificate nelle partecipazioni in imprese collegate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 21.11	Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest'ultima ha azioni quotate in mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta ( <i>iuris tantum</i> ) di legge, o nell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 21.14	Le partecipazioni detenute nella società controllante sono state classificate nell'attivo immobilizzato, separatamente dalle altre partecipazioni, nella voce:			
		- BIII 1) c) "partecipazioni in imprese controllanti", o - CIII 3) "partecipazioni in imprese controllanti", con riguardo alla destinazione attribuita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
6)	Artt. 2359-bis CC OIC 21.14	Al momento dell'iscrizione nell'attivo delle azioni della società controllante, in contropartita è stata costituita una riserva di pari ammontare denominata "Riserva per azioni (quote) dell'impresa controllante in portafoglio" da indicare distintamente nella voce AVI "Altre Riserve" del Patrimonio Netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Conto economico</b>			
7)	OIC 21.15	I proventi dell'investimento in partecipazioni costituiti dai dividendi sono stati rilevati nella voce C15) "proventi da partecipazioni", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.15	Non rileva, ai fini della classificazione, il fatto che la partecipazione sia iscritta nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.			
8)	OIC 21.16	Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante, quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono stati iscritti rispettivamente:			
		- nella voce C15) "Proventi da partecipazioni", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nella voce C17) "Interessi e altri oneri finanziari", con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 21.17	Le spese di cessione delle partecipazioni sono state rilevate autonomamente nel conto economico, senza contribuire al saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo delle partecipazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 21.18	La svalutazione di partecipazioni (sia immobilizzate, sia iscritte nell'attivo circolante) rispetto al valore di iscrizione nell'attivo è stata rilevata nella voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 21.19	Il ripristino di valore, nel caso in cui sia venuta meno la ragione che aveva indotto gli organi amministrativi a svalutare in precedenza una partecipazione, è stato rilevato nella voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 21.20	Le partecipazioni sono esposte nello stato patrimoniale nella voce BIII <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> o nella voce CIII <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> . Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: - voci D18a), D18b), D18c) e D18d); - voci D19a), D19b), D19c) e D19d).			
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
12)	OIC 21.21	Le partecipazioni sono state iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 21.21A	Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, le partecipazioni sono state iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Aumenti di capitale a pagamento, gratuiti e mediante rinuncia al credito</b>			
14)	OIC 21.22	Nel caso di incremento della partecipazione per aumento di capitale a pagamento sottoscritto dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata o iscritta nell'attivo circolante è stato aumentato dall'importo corrispondente all'importo sottoscritto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 21.23	In caso di aumento gratuito del capitale della partecipata, non si è proceduto ad alcuna variazione nel valore della partecipazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.23	Gli aumenti gratuiti del capitale della partecipata non comportano alcun onere né modificano la percentuale di partecipazione. Le azioni acquisite a titolo gratuito si sommano numericamente a quelle già in carico, con la conseguenza che il valore unitario medio si riduce. Le azioni gratuite relative ad azioni classificabili come partecipazioni immobilizzate o iscritte nell'attivo circolante non sono perciò rilevate come utile, in quanto esse aumentano il numero delle azioni senza modificare l'interessenza del percipiente.			
16)	OIC 21.24	In caso di rinuncia ad un credito da parte di un socio, la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio è andata ad aumentare il valore della partecipazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 21.24	Se la rinuncia al credito ha costituito versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, è stato ugualmente incrementato il valore della partecipazione in capo al socio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 21.26	Le partecipazioni iscritte a seguito della conversione di obbligazioni convertibili sono state iscritte in bilancio al valore del titolo convertito, senza effettuare alcun addebito o accredito al conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Partecipazioni immobilizzate</b>			
		<i>Considerazioni generali</i>			
19)	OIC 21.27	Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	Art. 2426, c.1, n.3 CC OIC 21.27	Tale costo è stato svalutato se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n.10 CC OIC 21.28	Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall'art. 2426, comma 1, n. 10, CC (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).			
	OIC 21.29	Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto, per il quale si rinvia al Principio contabile OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto".			
		<i>Diritti di opzione</i>			
21)	OIC 21.30	Nel caso di assegnazione del diritto gratuito di opzione, l'eventuale ricavo è stato rilevato dal percipiente soltanto al momento della vendita del diritto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 21.30	Se il diritto d'opzione è scaduto senza essere stato esercitato, è stato valutato se l'effetto di diluizione che ne è derivato ha generato la necessità di rilevare una perdita durevole di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Perdita durevole di valore</i>			
23)	OIC 21.31	La perdita durevole di valore è stata determinata confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della partecipante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.32	La prima fase del processo valutativo che conduce alla determinazione del valore recuperabile è costituita da un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccare la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni.			
	OIC 21.33	Situazioni interne alla società che possono rappresentare un indicatore di perdita di valore possono essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura del ciclo costi/ricavi che cessa di essere remunerativa; eccesso di costi fissi, non riducibili nel breve periodo, rispetto al volume d'affari; obsolescenza tecnologica degli impianti o dei processi produttivi dell'impresa; un perdurante stato di tensione finanziaria al quale non si possa porre rimedio e che divenga eccessivamente oneroso per la società, una distribuzione di dividendi che abbia comportato che la quota di patrimonio netto posseduta nella partecipata sia diventata inferiore al valore di iscrizione della stessa nell'attivo.			
	OIC 21.34	Fattori esterni alla società possono invece essere a titolo esemplificativo e non esaustivo: crisi del mercato in cui opera l'impresa con previsioni di assestamento dello stesso in direzione opposta a quella auspicata dall'impresa; sostanziale ribasso dei prezzi di vendita dei prodotti non bilanciato dall'adeguamento dei costi di produzione e vendita; nuove leggi e regolamentazione che incidono negativamente sulla redditività dell'impresa; perdita di quote di mercato a favore di imprese concorrenti; abbandono da parte del mercato dei prodotti dell'impresa a favore di prodotti alternativi; evidenze che inducono a ritenere che si è prodotta una significativa perdita durevole di valore.			
	OIC 21.35	Un ulteriore indicatore di perdita può essere costituito dal mancato esercizio di un diritto di opzione, previsto dall'art. 2441 del codice civile, che abbia comportato una diminuzione del valore economico della partecipata al di sotto del valore di iscrizione della stessa nell'attivo.			
	OIC 21.36	Per i titoli partecipativi quotati non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato; questo può costituire peraltro un primo elemento segnalativo di un'eventuale perdita durevole di valore. Un significativo e prolungato ribasso nel listino di una partecipazione quotata, non correlato ad un generale andamento del mercato, unito a negative condizioni economico-finanziarie della partecipata, che fanno fondatamente ritenere non possibile un'inversione di tendenza, è considerato un indicatore per considerare la perdita di valore di natura durevole.			
24)	OIC 21.37	Se, pur in presenza di perdita d'esercizio della partecipata, tale perdita non sia stata ritenuta durevole e pertanto il valore della partecipata sia stato mantenuto in bilancio al costo storico, le valutazioni degli organi amministrativi circa l'esistenza o meno di una perdita durevole di valore sono state particolarmente accurate, prudenti e motivate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.38	Una perdita di valore è durevole quando fondatamente non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili.			

			SI	NO	N/A
25)	OIC 21.38	La società partecipata ha predisposto piani e programmi tesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia carattere contingente affinché la stessa possa definirsi non durevole?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 21.38	I piani e programmi predisposti hanno le caratteristiche di:			
		- concretezza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- brevità di attuazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.38	A questi fini, si ritiene necessario che i piani e i programmi operativi presentino le seguenti caratteristiche: a) risultino da deliberazioni degli organi societari; b) siano analitici così da individuare con precisione gli elementi di intervento e i benefici (qualificati in termini economici) che da essi si attendono; c) definiscano in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso, che deve collocarsi comunque in un arco ridotto di esercizi futuri.			
	OIC 21.39	Nel caso in cui la partecipazione immobilizzata sia acquisita in sede di costituzione della società, oppure in sede di inizio di attività, e tale società nella fase di avvio relativo al primo esercizio consegua perdite, anche consistenti, è possibile non svalutare la partecipazione, in quanto la perdita non è da ritenere con carattere permanente, sempre che dall'esercizio successivo si possano trarre indicazioni di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite precedenti e, comunque, i risultati e lo sviluppo dell'attività confermino i piani e i programmi aziendali.			
27)	OIC 21.40	Accertata, in sede di formazione del bilancio, la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, è stato ridotto il valore di iscrizione in bilancio a tale minor valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 21.40	Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata è stata considerata la necessità di un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 21.41	La riduzione di valore è stata interamente imputata all'esercizio in cui è accertata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Ripristino di valore</i>			
30)	OIC 21.42 OIC 21.43	Nel caso in cui siano venute meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo a svalutare in precedenza una partecipazione immobilizzata, è stato effettuato il ripristino di valore parziale o totale, fino a concorrenza al massimo del costo originario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.43	Qualora le ragioni dell'originaria svalutazione vengano meno, anziché per intero in un unico momento, gradualmente in più esercizi successivi, il ripristino di valore è attuato per l'ammontare corrispondente.			
		<b>Partecipazioni non immobilizzate</b>			
		<i>Considerazioni generali</i>			
31)	OIC 21.44	Le partecipazioni non immobilizzate sono state valutate in base al minor valore fra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n.10 CC OIC 21.45	Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, comma 1, numero 10, codice civile prevede che "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa". Pertanto, è possibile per le partecipazioni, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi di valutazione sono trattati nell'OIC 13 "Rimanenze".			
		<i>Il valore di realizzazione delle partecipazioni non immobilizzate</i>			
	OIC 21.47	Il valore di mercato, da confrontare con il costo, è costituito dal valore di quotazione per partecipazioni negoziate in mercati organizzati che, per volumi trattati e per caratteristiche di affidabilità, possano effettivamente esprimere quotazioni sufficientemente attendibili. Qualora l'ammontare delle partecipazioni oggetto di valutazione sia rilevante rispetto ai volumi normalmente negoziati sul mercato, le quotazioni potrebbero non essere significative.			
	OIC 21.48	Stante la difficoltà pratica di identificare un valore di mercato per le partecipazioni non quotate, è necessario che la società si adoperi con la dovuta diligenza professionale e sopportando costi proporzionati alla complessità e alla rilevanza dell'investimento, per acquisire tutte le informazioni disponibili per poter stimare in modo attendibile il valore di realizzazione. Nella stima di tale valore si dovrà tenere conto anche della ridotta negoziabilità della partecipazione.			
32)	OIC 21.49	Il periodo temporale di riferimento scelto risulta espressivo dell'andamento del mercato alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 21.50	Si possono considerare in astratto due riferimenti temporali: uno fisso, cioè la data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima); l'altro rappresentato dalla media delle quotazioni del titolo relative a un determinato periodo, più o meno ampio. Il dato puntuale di fine esercizio rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi. Tuttavia la quotazione di una giornata può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili alla singola partecipazione o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati. Per queste ragioni le quotazioni di una singola giornata non sono considerate rappresentative dell'andamento del mercato, occorre – piuttosto – assumere un valore che, pur dovendosi riferire alla chiusura dell'esercizio, possa ritenersi consolidato ovvero sufficientemente scevro da perturbazioni temporanee. In questo senso la media delle quotazioni passate, per un periodo sufficientemente ampio, quale l'ultimo mese, può ritenersi maggiormente rappresentativa. La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio, avendo presente l'obiettivo generale imposto dal codice civile. Ad esempio, in un mercato fortemente caratterizzato da quotazioni in flessione, il ricorso alla media aritmetica dei valori registrati nell'ultimo mese non esprime l'andamento del mercato; occorre allora tenere conto di valori medi inferiori, riferiti ad un arco temporale più breve.			
33)	OIC 21.51	La svalutazione delle partecipazioni al minor valore di realizzazione è stata effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34)	OIC 21.52	Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della rettifica (o anche di più rettifiche in anni precedenti) per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è stata annullata fino, ma non oltre, al ripristino del costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Cambiamento di destinazione</b>			
	OIC 21.53	Le partecipazioni possono essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte della società, di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo. In tal senso, una partecipazione iscritta nei precedenti bilanci tra le attività finanziarie non immobilizzate può essere successivamente destinata, in circostanze presumibilmente rare, ad un investimento durevole e quindi riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie; oppure, al contrario, una partecipazione in precedenza classificata tra le immobilizzazioni finanziarie può essere in seguito iscritta tra le attività finanziarie non immobilizzate.			
35)	OIC 21.55	La destinazione delle partecipazioni nei due comparti (attivo immobilizzato e attivo circolante) e l'eventuale trasferimento da una categoria all'altra sono stati motivati e basati su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con gli obiettivi e le strategie aziendali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 21.56	Il trasferimento delle partecipazioni è stato rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza e pertanto:			
	OIC 21.56	a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate all'attivo circolante è stato rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.56	Il valore così determinato, poiché la partecipazione è destinata alla negoziazione, è oggetto poi di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.			
	OIC 21.56	b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni finanziarie è stato rilevato in base al minor valore fra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.57	Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione della partecipazione con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il valore di trasferimento al nuovo comparto.			
37)	OIC 21.57	Nella Nota Integrativa sono stati indicati i differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione della partecipazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Contabilizzazione dei dividendi</b>			
38)	OIC 21.58	I dividendi sono stati rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 21.58	Il dividendo è stato rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 21.58	La società partecipante ha verificato che, a seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	OIC 21.59	Non sono stati rilevati proventi da dividendi nel caso di:			
		- attribuzione di azioni della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- distribuzione, a titolo di dividendo, da parte della partecipata di azioni proprie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
	Artt. 2426 e 2427 CC OIC 21.60 OIC 21.61	Nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni:			
<b>42)</b>	Art. 2427, c.1, n.1 CC	I criteri applicati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>43)</b>	OIC 21.60	Nel fornire le informazioni di cui al numero 1) dell'articolo 2427 del codice civile la nota integrativa illustra:			
	OIC 21.60	- nel caso di partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di "perdita durevole" di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.60	- nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>44)</b>	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 21.60	I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, (ammortamenti) e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, (gli ammortamenti e) le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni finanziarie)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>45)</b>	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 21.60	Le informazioni di cui al n. 2, comma 1, dell'art. 2427 CC, sono state corredate dalle seguenti indicazioni:			
	OIC 21.60	- le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è stata indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.60	- informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.60	- se gli organi amministrativi della partecipante hanno considerato la perdita di valore non durevole, ne hanno dato esplicita illustrazione nella Nota Integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.60	- qualora la società abbia delle <i>joint venture</i> , è stato indicato in Nota Integrativa il saldo della voce partecipazioni in imprese collegate ad esse riferito;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.60	- nel caso di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi su partecipazioni (immobilizzate) è stata indicata la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, i suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>46)</b>	Art. 2427, c.1, n.5 CC OIC.21.60	L'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna:			
		i) la denominazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		ii) la sede;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		iii) il capitale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		iv) l'importo del patrimonio netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		v) l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		vi) la quota posseduta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		vii) il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>47)</b>	Art. 2427, c.1, n.9 CC	L'importo complessivo degli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono stati distintamente indicati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>48)</b>	Art. 2427, c.1, n.11 CC	L'ammontare dei proventi da partecipazioni di cui alla voce C15) del conto economico, diversi da dividendi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>49)</b>	Art. 2426, c.1, c.3 CC OIC 21.62	Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, è stata motivata la differenza nella Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
50)	Art. 2426, c.1, n.10 CC OIC 21.62	Se, in alternativa al costo specifico, per la valutazione delle partecipazioni sono stati utilizzati il metodo della media ponderata o LIFO o FIFO e se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza è stata indicata, per categoria di beni, nella Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51)	Art. 2426, c.1, n.10, CC OIC 21.62	Nella Nota Integrativa sono stati evidenziati i casi nei quali è stato utilizzato il costo specifico per la determinazione del costo di titoli fungibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52)	Art. 2427-bis CC OIC 21.63	Per le partecipazioni immobilizzate diverse da quelle detenute in controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del CC e da quelle detenute in <i>joint venture</i> , che siano iscritte a un valore superiore al loro <i>fair value</i> , la Nota Integrativa riporta:			
		- il valore contabile e il <i>fair value</i> delle singole partecipazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 21.63	Per i criteri di determinazione del <i>fair value</i> si rinvia all'appendice A "Determinazione del <i>fair value</i> ai fini dell'informativa ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1, numero 2)".			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
53)	OIC 21.64	Sono state fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1, numeri 1), 2) e 9)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Sezione del metodo del patrimonio netto

		<b>PARTECIPAZIONI - IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</b>			
		Questa sezione è dedicata al trattamento contabile delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto alla luce di quanto stabilito dall'art. 2426, c.1, n. 4, CC per il bilancio di esercizio.			
	OIC 17.150	La disciplina del metodo del patrimonio netto è contenuta nell'ambito della normativa in tema di bilancio di esercizio all'art. 2426, n. 4, CC che prevede che le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché con il metodo del costo, "per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis", cioè con il metodo del patrimonio netto.			
	OIC 17.179	Il metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente, sia indirettamente tramite altre società. Nel caso in cui la partecipante possieda una partecipazione in una società controllata che a sua volta possiede partecipazioni di controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest'ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell'ipotesi che la partecipante possieda una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.			
		<b>Rilevazione iniziale, valutazione e rilevazioni successive</b>			
<b>1)</b>	OIC 17.155	Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono state iscritte inizialmente al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.22	Gli oneri accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione quali ad esempio i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, spese e imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto.			
<b>2)</b>	OIC 17.163	L'investimento nella partecipazione è stato esposto nello stato patrimoniale per un ammontare unico comprensivo dell'eventuale avviamento e/o maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	OIC 17.163	La quota di utili o di perdite della partecipata è stata rilevata nell'apposita voce del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Trattamento della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata</b>			
		<i>Costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della partecipata</i>			
<b>4)</b>	Art. 2426, c.1, n.4, CC OIC 17.156	In sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, la differenza è stata iscritta nell'attivo della partecipante, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.157	Ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata nell'ambito del metodo del patrimonio netto, la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie.			
	OIC 17.164	Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea.			
	OIC 17.165	Nel caso in cui la data di chiusura del bilancio diverga da quella della partecipante, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante			
	OIC 17.166	Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell'esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni: - la differenza non ecceda i tre mesi; - la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante; - la diversità di data venga indicata nella Nota Integrativa della partecipante; - vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella Nota Integrativa della partecipante.			
<b>5)</b>	OIC 17.156	Tale differenza è stata ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l'avviamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6)</b>	OIC 17.161 a)	Se la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata, valutati a valori correnti, o alla presenza di avviamento, la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



7)	OIC 17.161 b)	Se la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell'attivo e/o avviamento della partecipata, la partecipazione è stata oggetto di svalutazione e la differenza è stata imputata a conto economico nella voce D 19 a) "svalutazioni di partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della partecipata</i>			
8)	OIC 17.162 a)	Se la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, la partecipazione è stata iscritta al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all'interno della voce AVI "Altre riserve", una "Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite", non distribuibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 17.162 b)	Se la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un "Fondo per rischi e oneri futuri" di cui si mantiene memoria extracontabilmente, la partecipazione è stata inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.158	Quando il costo d'acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell'acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze iniziali da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato.			
		<b>Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto</b>			
10)	OIC 17.167	Nell'applicazione del metodo del patrimonio netto il risultato (utile o perdita) d'esercizio risultante dal bilancio della partecipata è stato oggetto delle seguenti rettifiche, ove applicabili:			
		a) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della collegata e quello della partecipante nell'ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto nel paragrafo 165 del Principio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) rettifiche derivanti dall'eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall'iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 17.168	Il risultato di bilancio della partecipata al termine delle rettifiche di cui al punto precedente è stato assunto nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.169	Nel caso di utili e perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata, la partecipante elimina nel proprio bilancio tali utili o perdita solo per la sua quota d'interessenza nella partecipata.			
		<b>Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva</b>			
12)	OIC 17.170	L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è stato imputato nel conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale si riferisce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 17.170	L'utile è stato rilevato nella voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni" con contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della voce BIII1a) "partecipazioni in imprese controllate" oppure della voce BIII1b) "partecipazioni in imprese collegate"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 17.170	La perdita è stata rilevata nella voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni" comportando una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	Art. 2426, c.1, n.4 OIC17.171	Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore</b>			
16)	OIC 17.172	Se, per effetto di perdite, il valore della partecipazione diventa negativo, la partecipazione è stata azzerata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 17.172	Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono state contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18)	OIC 17.173	In presenza di perdite durevoli di valore, determinate ai sensi di quanto disposto dall'OIC 21, la partecipazione è conseguentemente stata svalutata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.173	In presenza di perdite durevoli di valore, la partecipazione viene svalutata anche nei casi in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la partecipazione stessa ad un importo inferiore a quello determinato applicando il metodo del patrimonio netto. Ciò si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori che non trovano riflesso immediato nei risultati negativi della partecipata.			
19)	OIC 17.174	In presenza di più partecipazioni, il metodo del patrimonio netto è stato applicato alla singola partecipazione e non su base aggregata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio</b>			
20)	OIC 17.175	Se il patrimonio netto della partecipata è aumentato, in conseguenza di rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, della movimentazione della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (disciplinata dall'OIC 32), o diminuito, per riduzione del capitale sociale o distribuzione di riserve, è stato rispettivamente aumentato o ridotto in misura corrispondente nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indisponibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 17.175	Tali variazioni, in accordo con il principio di riferimento, non sono state imputate nel conto economico della partecipante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 17.176	Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione è stata iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 17.176	Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante è aumentato, è stato incrementato il valore della partecipazione iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) "rivalutazioni di partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24)	OIC 17.176	Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante è diminuito è stato ridotto il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) "svalutazioni di partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Il trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti</b>			
25)	OIC 17.177	I dividendi e gli utili percepiti dalla partecipante sono stati portati a riduzione della corrispondente voce "partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 17.177	È stata nel contempo liberata, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.178	Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all'art. 2359-bis, c. 1, CC, e quest'ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d'esercizio della partecipata — che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto — non è depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.			
		<b>Acquisizione e cessione di quote di partecipazione</b>			
		<b>Acquisizione e cessione di ulteriori quote di partecipazione – trattamento della differenza tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata</b>			
27)	OIC 17.180	Dopo l'acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l'ammontare pari all'incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante dall'ultimo bilancio della partecipata è trattata analogamente alla differenza iniziale. (si veda la sezione Rilevazione iniziale e Valutazione e rilevazioni successive)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto</b>			
28)	OIC 17.181	La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto è stata calcolata come differenza tra prezzo di vendita e ultimo valore contabile della partecipazione ed è stata imputata al conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.181	Gli eventuali oneri di transazione non devono concorrere alla formazione del saldo della plus/minusvalenza.			
29)	OIC 17.182	Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, è stato verificato se la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 17.182	Qualora esista evidenza che la cessione parziale abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta, il residuo valore della partecipazione è stato adeguatamente svalutato per l'ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		<b>Cambiamento del criterio di valutazione</b>			
<b>31)</b>	OIC 17.136	Nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l'abbandono di un criterio di valutazione a favore di altro previsto dalle norme, sono state applicate le disposizioni in tema di cambiamenti di principi contabili previste dall'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
<b>32)</b>		La Nota Integrativa riporta le seguenti informazioni:			
	Art. 2426, c.1, n.4, CC OIC 17.184	a) nel caso in cui la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, e l'eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di patrimonio netto acquisito è stata iscritta nell'attivo e ammortizzato, per la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all'avviamento, le ragioni di tale trattamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 17.165 OIC 17.184	b) nel caso in cui la data di chiusura del bilancio diverga da quella della partecipante, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) l'ammontare della riserva non distribuibile che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 29.25	d) nel caso di modificazione del criterio, le motivazioni alla base del cambiamento e gli effetti del nuovo criterio sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
<b>33)</b>	Art. 2426, c.1, n.4, CC OIC 17.185	Nel caso in cui la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, e l'eccedenza del costo di acquisto rispetto alla quota di patrimonio netto acquisito è stata iscritta nell'attivo e ammortizzato, per la parte attribuibile ai beni ammortizzabili o all'avviamento, le ragioni di tale trattamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Rimanenze

			SI	NO	N/A
		<b>RIMANENZE</b>			
	OIC 13.4	Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 13.11	Le rimanenze sono state classificate nelle seguenti voci:			
		C.I Rimanenze			
		1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) lavori in corso su ordinazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) prodotti finiti e merci;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5) acconti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 13.13	Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino sono state rilevate a rettifica diretta dei relativi valori iscritti nell'attivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 13.13	Eventuali ripristini di valore hanno determinato un incremento delle rimanenze di magazzino, nei limiti del costo originariamente sostenuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 13.14	I contributi in conto esercizio ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono stati rilevati nella voce A5 "altri ricavi e proventi", in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 2425 codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 13.14	La voce "acconti" comprende le somme corrisposte ai fornitori prima della consegna dei relativi beni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Componenti economiche relative alle rimanenze</b>			
6)	Art. 2425 CC OIC 13.12	Le componenti originate dalle rimanenze sono classificate nelle seguenti voci:			
		- gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sono comprese nel valore della produzione, nella voce A2;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono comprese nei costi della produzione, nella voce B11?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.13	Le componenti negative o positive di conto economico derivanti da svalutazioni e ripristini si riflettono, a seconda della natura della rimanenza cui si riferiscono, nelle voci A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci".			
7)	OIC 13.14	I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono stati rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 13.14	Alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è stata rilevata nelle voci B11 "variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci" o A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" al netto dei contributi ricevuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
		<b>Considerazioni generali</b>			
9)	OIC 13.16	I beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono stati rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.17 OIC 13.18	Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.			
10)	OIC 13.18	Le rimanenze di magazzino includono:			
		a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		b) le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, la società ha già acquisito il titolo di proprietà (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 13.19	Gli acconti versati ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono stati rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è versato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Costo d'acquisto e costi accessori d'acquisto</b>			
12)	OIC 13.20	il costo d'acquisto comprende anchei costi accessori (quali, ad esempio, i costi di trasporto, dogana, altri tributi direttamente imputabili a quel materiale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 13.21	I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi sono stati portati in diminuzione dei costi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 13.22	Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul di mercato, per operazioni simili o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" più gli oneri accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Costo di produzione</b>			
15)	OIC 13.23	Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti (cd. costi generali di produzione) sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 13.23	Se sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi vi sono le condizioni previste dal paragrafo 39?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.39	Gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze. La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento) significativo. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore realizzabile del bene desumibile dall'andamento del mercato (sulla misura e sui requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari si veda l'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali"). Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr. OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").			
17)	OIC 13.28	I costi generali fissi di produzione sono stati attribuiti a ciascuna unità prodotta in base alla normale capacità produttiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.28	La normale capacità produttiva rappresenta la produzione che si prevede di realizzare in media durante un numero di esercizi o periodi stagionali in condizioni normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata; essa è inferiore alla capacità massima teorica, in quanto da essa devono essere dedotti i tempi dei fermi per riparazione, indisponibilità di materiale o manodopera, altre cause di interruzione non prevedibili, ecc. Nella ripartizione dei costi generali fissi di produzione può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva.			
18)	OIC 13.31	I costi generali variabili di produzione sono stati attribuiti a ciascuna unità prodotta in base al livello effettivo di produzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 13.32	Sono stati esclusi dal costo di produzione i costi di natura eccezionale o anomali; ad esempio: i costi di trasferimento di un impianto da uno stabilimento ad un altro (a meno che non siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione), i costi di riparazione di natura eccezionale dovute ad incendi, agli uragani ecc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 13.33	Oltre ai costi generali ed amministrativi, i costi di distribuzione sono esclusi dalla valutazione delle rimanenze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.35	I costi di ricerca e sviluppo sono generalmente esclusi dal costo di produzione delle rimanenze in quanto nella maggioranza dei casi tali costi difficilmente possono concorrere, nel medesimo esercizio del loro sostenimento, a portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali.			
		<b>Produzioni congiunte e sottoprodotti</b>			
21)	OIC 13.37	Con riferimento ai prodotti con costi comuni non scindibili, nei casi in cui non sia tecnicamente determinabile con ragionevolezza la quota di costo da imputare a ciascun prodotto, essa è stata determinata in proporzione al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei diversi prodotti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 13.38	I sottoprodotti o scarti di lavorazione di importo irrilevante sono stati valutati direttamente al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, purché questo valore sia dedotto dal costo del prodotto principale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Oneri finanziari</b>			
	OIC 23.39	Gli oneri finanziari sono generalmente esclusi dalla determinazione del costo delle rimanenze.			
<b>23)</b>	OIC 23.39	La società ha capitalizzato gli oneri finanziari solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento) significativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.39	Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore realizzabile del bene desumibile dall'andamento del mercato (sulla misura e sui requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari si veda l'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali").			
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Considerazioni generali</b>			
<b>24)</b>	Art. 2426, c.1, n. 9, CC OIC 13.40	Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>25)</b>	OIC 13.41	La valutazione delle rimanenze è effettuata autonomamente per ciascuna categoria di elementi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>26)</b>	OIC 13.42	I contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stato portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.43	Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il costo specifico. Questo metodo identifica i singoli beni acquistati ed i relativi costi ed è adottato nei casi in cui le voci delle rimanenze non sono intercambiabili.			
<b>27)</b>	Art. 2426, c.1, n.10, CC OIC 13.44	Il costo delle rimanenze di magazzino di beni fungibili è stato determinato alternativamente con i seguenti metodi:			
		- costo medio ponderato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>28)</b>	OIC 13.46	Se sono stati utilizzati il metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio e del valore costante, può essere dimostrato che i risultati approssimano il costo effettivo delle rimanenze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.47	I costi standard approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento.			
	OIC 13.48	Il metodo del prezzo al dettaglio approssima il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile e per le quali è particolarmente difficoltosa l'adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo.			
	OIC 13.49	Il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze.			
		<b>Determinazione del valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato</b>			
<b>29)</b>	OIC 13.51	Per la determinazione del valore di realizzazione delle merci, dei prodotti finiti, dei semilavorati e dei prodotti in corso di lavorazione è stato preso come riferimento il valore netto di realizzazione di tali beni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>30)</b>	OIC 13.51	Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle materie prime e sussidiarie, delle merci, dei prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione è stato determinato come stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>31)</b>	OIC 13.51	Ai fini della determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, è stato tenuto conto, tra l'altro, del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 13.52	In presenza di ordini di vendita confermati con prezzo prefissato si utilizza tale prezzo per la determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato delle relative rimanenze presenti in magazzino. Per cui, le quantità in giacenza relative a ordini di vendita confermati con prezzo prefissato restano valutate al costo, nonostante un declino dei prezzi desumibili dall'andamento del mercato.			
	OIC 13.53	Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.			

			SI	NO	N/A
		<b>Rettifiche di valore</b>			
32)	OIC 13.54	Quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è risultato minore del relativo valore contabile le rimanenze sono state oggetto di svalutazione in bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33)	OIC 13.56	Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è stata annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Costanza di applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle rimanenze di magazzino</b>			
	OIC 13.57	L'uniformità di metodo (ad esempio, LIFO, FIFO, costo medio ponderato) nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle rimanenze iniziali. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO) si determina l'effetto di tale cambiamento. Il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza costituisce un cambiamento di principio contabile (cfr. OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").			
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
34)		La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n. 1, CC OIC 13.58 OIC 13.59	- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato, le informazioni relative all'eventuale ripristino del costo originario e del conseguente effetto sul conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n. 4, CC OIC 13.58	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n. 8, CC OIC 13.58	- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n. 9, CC OIC 13.58 OIC 13.60	- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati, con evidenza degli eventuali gravami esistenti sulle rimanenze (ad esempio, pegno, patto di riservato dominio ecc.);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n. 10, CC OIC 13.62	- per i beni fungibili qualora il costo (calcolato col metodo della media ponderata o con quelli del "primo entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito") differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza, per categorie di beni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n. 10, CC OIC 13.62	- i casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo dei beni fungibili in magazzino?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4, CC OIC 13.61	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le Società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con cui hanno dato attuazione alla presente disposizione". Esempi di applicazione del principio generale della rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono: l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo.			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
35)		La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n. 1, CC Art. 2435-ter CC OIC 13.63	- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n. 8), CC Art. 2435-ter CC OIC 13.63	- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n. 9, CC Art. 2435-ter CC OIC 13.63	- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
<b>36)</b>	Art. 2435-bis, CC Art. 2435-ter CC OIC 13.64	In Nota Integrativa è stato indicato:			
		- nel caso di svalutazione delle rimanenze le informazioni richieste al paragrafo 59;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel caso dell'esistenza di gravami sulle rimanenze le informazioni richieste al paragrafo 60?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4, CC OIC 13.63	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le Società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con cui hanno dato attuazione alla presente disposizione".			



## Lavori in corso su ordinazione

		SI	NO	N/A
		<b>LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>		
		<b>Definizioni</b>		
OIC 23.5	<p>Un <i>lavoro in corso su ordinazione (o commessa)</i> si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che insieme formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale. I lavori su ordinazione sono eseguiti su ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi richieste. I lavori in corso su ordinazione sono normalmente affidati con contratti di appalto o altri atti aventi contenuti economici simili (ad esempio, la vendita di cosa futura, alcuni tipi di concessioni amministrative) concernenti la realizzazione di opere, edifici, strade, ponti, dighe, navi, impianti, la fornitura di servizi direttamente correlati alla realizzazione di un'opera (ad esempio, servizi di progettazione) o la fornitura di più beni o servizi pattuiti come oggetto unitario.</p>			
OIC 23.6	<p>Per <i>lavoro in corso su ordinazione di durata ultrannuale</i> si intende un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi. Per <i>durata</i> si intende il tempo che intercorre tra la data d'inizio di realizzazione dei beni e/o servizi e la data di ultimazione e consegna dei beni e/o prestazione dei servizi entrambe determinate dal contratto; ciò indipendentemente dalla data in cui si è perfezionato il contratto.</p>			
OIC 23.7	<p>I <i>contratti a corrispettivo predeterminato</i> sono lavori in corso su ordinazione nei quali l'appaltatore si impegna ad eseguire l'opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato o dei prezzi pre-determinati per le singole voci di lavoro. Al fine di contenere i rischi dell'impegno assunto, il prezzo predeterminato può essere oggetto di clausole di revisione di prezzo per adeguarlo ad aumenti dei relativi costi. Altri motivi tipici che portano ad una variazione del prezzo possono essere, ad esempio, la richiesta di modifiche all'originario progetto da parte del committente, regolamentato da un apposito atto aggiuntivo (ad esempio, varianti in corso d'opera) o l'adeguamento <i>ex lege</i> (articolo 1664 codice civile). Ai contratti a corrispettivo predeterminato possono essere ricollegati quelli basati sulle unità prodotte, nei quali viene stabilito contrattualmente un prezzo fisso per unità di prodotto. Il prezzo complessivo finale varia dunque in relazione alle quantità prodotte.</p>			
OIC 23.8	<p>I <i>contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine</i> sono lavori in corso su ordinazione nei quali il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore è determinato dai costi sostenuti, specificamente previsti dal contratto, maggiorati di una percentuale dei costi stessi a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso. In entrambi i casi, la determinazione del margine è stabilita contrattualmente. Il margine dell'appaltatore può essere proporzionale ai costi sostenuti ovvero essere predeterminato se calcolato come percentuale fissa dei costi stimati inizialmente. Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo, il corrispettivo contrattuale non è predeterminato, ma è calcolato in funzione dei costi sostenuti dall'appaltatore.</p>			
OIC 23.9	<p>I <i>ricavi di commessa (o ricavi a preventivo)</i> sono costituiti dai corrispettivi complessivi pattuiti tra il committente e l'appaltatore per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.</p>			
OIC 23.10	<p>I <i>costi di commessa (o costi a preventivo)</i> comprendono i costi attribuibili a una commessa che si stima di sostenere per l'esecuzione o la fornitura dei beni e/o servizi previsti nel contratto.</p>			
OIC 23.11	<p>Il <i>risultato (o margine)</i> di commessa rappresenta la differenza tra i ricavi di commessa e i costi di commessa.</p>			
OIC 23.12	<p>I <i>costi consuntivi di commessa</i> rappresentano i costi sostenuti riferiti a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto ed una certa data antecedente al completamento della commessa stessa (ad esempio, alla data di redazione del bilancio).</p>			
OIC 23.13	<p>I <i>costi pre-operativi</i> sono quelli sostenuti dopo l'acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l'attività di costruzione o il processo produttivo.</p>			
OIC 23.14	<p>Lo <i>stato di avanzamento (o percentuale di completamento)</i> rappresenta, in termini percentuali o in base a misurazioni fisiche, l'entità dei lavori in corso già eseguiti dall'appaltatore ad una certa data antecedente al completamento della commessa (ad esempio alla data di redazione del bilancio).</p>			
OIC 23.15	<p>Il <i>ricavo maturato (o corrispettivo maturato)</i> rappresenta la quota dei ricavi di commessa determinata con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori ad una certa data.</p>			
OIC 23.16	<p>Gli <i>anticipi</i> rappresentano importi addebitati ai committenti generalmente prima dell'inizio o all'inizio dei lavori.</p>			
OIC 23.17	<p>Gli <i>acconti (o fatturato di rata)</i> rappresentano importi addebitati, in via non definitiva, ai committenti in corso d'opera a fronte dei lavori eseguiti, non necessariamente determinati in funzione del valore dei lavori eseguiti (generalmente per ragioni finanziarie).</p>			
OIC 23.18	<p>La <i>revisione prezzi</i> rappresenta una maggiorazione dei ricavi di commessa in base a formule o indici espressamente previsti dal contratto per il riconoscimento, da parte del committente o di terzi, di un ammontare a titolo di rimborso del maggior onere derivante dall'aumentato costo di alcuni fattori produttivi.</p>			
OIC 23.19	<p>Le <i>varianti</i> rappresentano delle richieste del committente che modificano l'oggetto del lavoro originario che deve essere svolto in base al contratto. Le varianti possono derivare anche da necessità imposte dall'esecuzione dei lavori.</p>			

			SI	NO	N/A
	OIC 23.20	Le <i>altre richieste di corrispettivi aggiuntivi (claim)</i> rappresentano corrispettivi aggiuntivi a fronte di maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, a maggiori lavori eseguiti o varianti di lavori non formalizzate in atti aggiuntivi.			
	OIC 23.21	Gli <i>incentivi</i> rappresentano ammontari addizionali dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento (o superamento) di determinati obiettivi.			
	OIC 23.22	Le <i>ritenute a garanzia</i> rappresentano le somme trattenute dal committente, al momento del pagamento delle fatture afferenti la commessa, a titolo di garanzia prevista dal contratto.			
	OIC 23.23	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 23.24	I lavori in corso su ordinazione sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale tra le rimanenze nella voce C13 "lavori in corso su ordinazione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 23.25	I crediti per fatture emesse per anticipi, acconti o corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono iscritti nell'attivo circolante alla voce C11 "verso clienti" o alle successive voci 2, 3 e 4 e 5, se verso controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 23.24	Gli anticipi e gli acconti sono rilevati tra le passività alla voce dei debiti D6 "acconti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 23.26	Gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, nonché quelli relativi al fondo per perdite probabili su commessa sono iscritti nella voce B4 "altri" della classe B del passivo "Fondi per rischi e oneri"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Conto economico</b>			
5)	OIC 23.27	Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 "ricavi delle vendite e delle prestazioni" della classe "Valore della produzione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	OIC 23.27	La variazione dei lavori in corso su ordinazione pari alla variazione delle rimanenze per lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva rispettivamente all'inizio e alla fine dell'esercizio è rilevata alla voce A3 "variazione dei lavori in corso su ordinazione" della classe "Valore della produzione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	Art. 2425 CC OIC 23.28	I costi di commessa sostenuti per l'esecuzione dei lavori in corso su ordinazione sono rilevati nella classe B del conto economico classificati per natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 23.29	I materiali acquistati per l'esecuzione dell'opera in attesa di impiego, che non costituiscano contrattualmente oggetto di corrispettivo, sono rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale tra le rimanenze alla voce C11 "materie prime, sussidiarie e di consumo"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 23.30	Le ritenute a garanzia sono iscritte tra i crediti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Ricavi di commessa</b>			
10)	OIC 23.31	I ricavi di commessa comprendono:			
		- il prezzo stabilito contrattualmente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le maggiorazioni per revisione prezzi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (ad esempio, le varianti);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- corrispettivi aggiuntivi conseguenti ad eventi i cui effetti siano contrattualmente o per legge a carico del committente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli incentivi dovuti all'appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli altri proventi accessori (ad esempio, i proventi derivanti dalla vendita di eccedenze di materiali non utilizzati o dalla dismissione di impianti e attrezzature al termine della commessa)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Costi di commessa</b>			
11)	OIC 23.32	I costi di commessa includono:			
		a) i costi direttamente riferibili alla commessa (costi diretti);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) i costi riferibili all'intera attività produttiva e ripartiti, per imputazione, sulle singole commesse (costi indiretti);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) ogni altro costo addebitabile al committente sulla base delle clausole contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 23.35	I costi indiretti sono imputati alle singole commesse con criteri sistematici e razionali sulla base del livello ordinario dell'attività di costruzione e tali criteri sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 23.36	Le spese generali (amministrative e di vendita), le spese generali di ricerca e sviluppo si riferiscono all'attività aziendale in quanto tale e non sono state considerate ai fini della determinazione dei costi di commessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
14)	OIC 23.38	Nel bilancio in forma abbreviata i lavori in corso su ordinazione sono esposti nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CI "Rimanenze", gli acconti nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti" e gli altri fondi sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale e valutazioni successive</b>			
		<b>Considerazioni generali</b>			
15)		I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale sono stati valutati secondo i seguenti criteri:			
	Art. 2426, c.1, n. 11, CC	- percentuale di completamento, valutando i lavori sulla base del corrispettivo contrattuale maturato ancorché superiore al costo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n. 9, CC	- commessa completata, valutando i lavori al costo, esclusivamente nelle circostanze in cui non sussistano i criteri per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.42	Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento solo se sono soddisfatte le condizioni previste ai parr. 43-46 del Principio. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata.			
16)	OIC 23.43	Il criterio della percentuale di completamento può essere adottato solo quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:			
		1) esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) il diritto al corrispettivo per la società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti a far fronte alle proprie obbligazioni (ad esempio, l'obbligo dell'appaltatore nel completare i lavori);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.44	Nei contratti a corrispettivo predeterminato, il risultato della commessa può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: - i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità; - è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall'appaltatore; - i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere determinati in modo attendibile; - i costi di commessa attribuibili al contratto possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.			
	OIC 23.45	Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato solo se: - i costi di commessa attribuibili al contratto, che siano o no specificatamente rimborsabili, possono essere identificati con chiarezza e determinati con attendibilità; - è ragionevolmente certo che i ricavi di commessa saranno incassati dall'appaltatore.			
17)	OIC 23.46	Nel caso di lavori in corso di durata inferiore all'anno è stato applicato alternativamente uno dei due criteri:			
		- criterio della commessa completata;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- criterio della percentuale di completamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Nel caso di commesse di durata inferiore all'anno, tenuto conto che generalmente l'utilizzo del criterio della commessa completata non genera andamenti irregolari nei risultati d'esercizio, possono utilizzarsi entrambi i criteri di valutazione.			
		<b>Combinazioni e suddivisioni dei lavori in corso su ordinazione</b>			
18)	OIC 23.48	Il corrispettivo contrattuale di una commessa è stato pattuito:			
		- unitariamente per l'intera opera;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- frazionatamente per singole opere o per ciascuna fase?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 23.49	Se per una commessa che si riferisce a varie opere o varie fasi sono stati utilizzati i corrispettivi frazionati previsti dal contratto per alcune fasi dello stesso per determinare i ricavi maturati su tali fasi ovvero per valutare le opere svolte per tali fasi, sono verificate tutte le seguenti condizioni:			
		- il contratto prevede fasi o opere ben separate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ciascuna fase o opera è stata oggetto di offerte separate e vi è documentazione di ciò;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- è possibile identificare con chiarezza i costi e i ricavi di ciascuna fase o opera;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'attribuzione di margini diversi alle singole fasi o opere del contratto rispecchia comprovate situazioni di mercato, in quanto tale diversità rispecchia differenti gradi di rischio o del rapporto domanda-offerta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		- i corrispettivi delle singole fasi o elementi del contratto devono generare margini comparabili con quelli che si otterrebbero se tutte le fasi o elementi venissero forniti a clienti diversi e ciò sia provato da una documentata esperienza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'eventuale minor ammontare del corrispettivo totale del contratto rispetto alla somma dei corrispettivi relativi alle singole fasi o opere come praticati in trattative indipendenti e separate degli stessi è dovuto alla riduzione di costi derivante dall'esecuzione combinata delle varie fasi o opere (risparmio in supervisione, spese fisse, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>20)</b>	OIC 23.50	Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando si verificano tutte le seguenti condizioni:			
		- il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Critero della percentuale di completamento</b>			
<b>21)</b>	OIC 23.52	La rilevazione a ricavo è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.52	La certezza del ricavo maturato normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori (SAL) predisposti in contraddittorio con il committente e accettati dallo stesso committente. Si tratta dunque di corrispettivi acquisiti in via definitiva.			
<b>22)</b>	OIC 23.53	Le maggiorazioni per revisione prezzi, in assenza di controversie, sono rilevate tra i ricavi di commessa man mano che vengono eseguiti i lavori cui si riferiscono, se nel contratto sono indicati con chiarezza i termini di calcolo e se le maggiorazioni sono determinabili in modo attendibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>23)</b>	OIC 23.54	Se formalmente definite dalle parti (c.d. varianti formalizzate), le varianti sono state considerate nell'aggiornamento dei ricavi della commessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>24)</b>	OIC 23.55	I corrispettivi aggiuntivi ("claim") sono inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano certi o ragionevolmente certi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.55	I corrispettivi aggiuntivi sono certi quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo è accettata dal committente entro la data del bilancio; sono ragionevolmente certi quando, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è ragionevolmente certo che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica.			
<b>25)</b>	OIC 23.56	Gli incentivi sono inclusi nei ricavi di commessa solo nel caso in cui l'obiettivo è raggiunto e comprovato da accettazione del committente entro la data del bilancio, ovvero, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è ragionevolmente certo che l'incentivo sia raggiunto e accettato sulla base delle più recenti informazioni e dell'esperienza storica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>26)</b>	OIC 23.57	I costi pre-operativi inclusi nei lavori in corso su ordinazione sono rilevati a conto economico per competenza in funzione dell'avanzamento dei lavori determinato con le modalità previste per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento? Nel caso di applicazione del metodo del costo sostenuto (cfr. paragrafo 64), lo stato avanzamento dei lavori è determinato ponendo a confronto i costi di commessa sostenuti fino ad una certa data (esclusi i costi preoperativi) con i costi di commessa totali stimati (esclusi i costi pre-operativi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>27)</b>	OIC 23.58	Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, i costi da sostenere successivamente alla chiusura della commessa sono inclusi tra quelli della commessa e nel preventivo di costo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>28)</b>	OIC 23.58	Successivamente alla chiusura della commessa, per l'ammontare dei costi non ancora sostenuti sono effettuati opportuni accantonamenti al fondo rischi ed oneri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>29)</b>	OIC 23.58	Qualora invece si applichi il metodo delle misurazioni fisiche o altri simili, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri per costi da sostenere successivamente alla chiusura della commessa sono effettuati progressivamente in funzione dell'avanzamento della commessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.60	L'applicazione del criterio della percentuale di completamento o dello stato d'avanzamento comporta, in via esemplificativa e non esaustiva, quanto segue: - determinare l'ammontare dei ricavi di commessa; - predisporre un preventivo di costo, secondo l'iter con cui deve essere svolto il lavoro; - rilevare i costi consuntivi nel corso della commessa; - accertare che la rilevazione dei costi di commessa venga effettuata in modo tempestivo e coerente con l'avanzamento fisico dei lavori; - aggiornare periodicamente il preventivo di costo, tenendo conto delle variazioni tra costi consuntivi e preventivi che si sono manifestate nel corso dell'avanzamento dei lavori. L'aggiornamento del preventivo e l'accertamento della completezza dei costi relativi ad uno stato d'avanzamento comporta di correlare i costi accumulati allo stato d'avanzamento, aggiungendo i costi necessari per il completamento; - aggiornare la previsione dei ricavi di commessa; - determinare lo stato d'avanzamento sulla base del metodo più appropriato; - accertare periodicamente se per il completamento della commessa si debba sostenere una perdita; - effettuare gli accantonamenti per i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, inclusi quelli per i quali la documentazione non è stata ancora ricevuta.			

			SI	NO	N/A
		<b>Metodologie per la determinazione dello stato di avanzamento</b>			
<b>30)</b>	OIC 23.61	Per applicare il criterio della percentuale di completamento è stato adottato uno dei seguenti metodi:			
		- metodo del costo sostenuto ("cost-to-cost");	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- metodo delle ore lavorate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- metodo delle unità consegnate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- metodo delle misurazioni fisiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>31)</b>	OIC 23.63	Il metodo prescelto per determinare lo stato di avanzamento è applicato in modo costante sia nel tempo sia, in presenza di tipologie simili di commesse, nell'ambito della stessa impresa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Metodo del costo sostenuto (cost to cost)</b>			
	OIC 23.64	<p>Per determinare la percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto (<i>cost-to-cost</i>), i costi di commessa sostenuti ad una certa data sono rapportati ai costi di commessa totali stimati. La percentuale è successivamente applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendone il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati a tale data. I costi effettivi da utilizzare sono quelli idonei a misurare lo stato di avanzamento (cfr. paragrafi 32-37).</p> <p>L'applicazione di tale metodo presuppone, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esistenza di un sistema procedurale interno che consenta stime attendibili e aggiornate dei costi e ricavi totali di commessa;</li> <li>- la possibilità oggettiva di formularle, tenuto conto della tipologia dei lavori, delle clausole contrattuali, ecc.</li> </ul>			
<b>32)</b>	OIC 23.67	Nella determinazione della percentuale di completamento con il metodo del costo sostenuto sono esclusi tutti i costi relativi ad attività future la cui inclusione porterebbe ad un risultato distorto in relazione all'effettivo avanzamento della commessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.67	Tra i costi da escludere vi sono ad esempio, i materiali acquistati per l'esecuzione della commessa ma non ancora impiegati e l'ammontare fatturato dai subappaltatori in eccedenza ai lavori da essi eseguiti. Se tali costi fossero considerati nella determinazione della percentuale di completamento, l'avanzamento dell'opera risulterebbe proporzionalmente maggiore del suo effettivo avanzamento fisico. Tali costi sono dunque sospesi e non sono utilizzati per la valutazione dei lavori eseguiti. In particolare, i materiali acquistati per l'esecuzione dell'opera sono esposti, tra le rimanenze e come tali valorizzati.			
<b>33)</b>	OIC 23.68	Sono inclusi tra i costi i componenti o le parti non ancora installati prodotti <i>ad hoc</i> dall'impresa o da terzi, ossia esclusivamente secondo le caratteristiche previste dai disegni tecnici della commessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.69	Si rende necessario che i costi accumulati da assumere come base per la determinazione della percentuale di completamento rappresentino l'avanzamento del lavoro svolto, inteso come lavoro di costruzione eseguito (valore aggiunto).			
	OIC 23.70	Nell'applicazione del metodo del costo sostenuto, di norma, si tiene conto, tra i costi, anche di quelli dei subappaltatori per il lavoro da essi già svolto, escludendo quindi gli anticipi. I contratti con i subappaltatori variano da caso a caso. Se di tali costi si debba tenere conto in base allo stato di avanzamento del lavoro svolto dai subappaltatori o al completamento da parte loro di singole fasi ovvero al completamento dell'intero lavoro ad essi assegnato, dipende dalle varie fattispecie, dalla struttura di cui dispone l'appaltatore per verificare lo stato di avanzamento, dalla possibilità pratica di poterlo fare, ecc.			
		<b>Metodo delle ore lavorate</b>			
<b>34)</b>	OIC 23.71	L'avanzamento delle opere viene calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto alle ore totali previste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.71	<p>L'applicazione del metodo delle ore lavorate comporta in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la suddivisione dei ricavi totali previsti di commessa in:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>. costi previsti dei materiali e altri costi diretti (es: assicurazioni, <i>royalties</i>), esclusa la mano d'opera;</li> <li>. valore aggiunto complessivo, per il residuo;</li> </ul> </li> <li>- la previsione del totale delle ore dirette di lavorazione necessarie per il completamento delle opere ed il calcolo del valore aggiunto orario (quale quoziente del valore aggiunto complessivo e delle ore totali previste);</li> <li>- la valutazione delle opere in corso di esecuzione ad una certa data, quale somma:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>. dei costi effettivi dei materiali impiegati nelle lavorazioni e degli altri costi diretti sostenuti (esclusa la mano d'opera);</li> <li>. del valore aggiunto maturato, calcolato moltiplicando le ore dirette effettivamente lavorate per il valore aggiunto orario.</li> </ul> </li> </ul>			
		<b>Metodo delle unità consegnate</b>			
<b>35)</b>	OIC 23.76	L'avanzamento è stato determinato prendendo in considerazione solo le unità di prodotto consegnate (o anche solo accettate), e quindi escludendo i prodotti in corso di lavorazione o finiti ma non consegnati (o accettati) che sono pertanto valutati al costo di produzione e classificati come rimanenze di magazzino?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.75	Il metodo può essere applicato nel caso di lavorazioni, spesso effettuate dall'appaltatore presso i propri stabilimenti, per commesse pluriennali che prevedono la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, ove il flusso della produzione sia allineato al flusso delle consegne (o accettazioni) e ove i ricavi ed i costi delle singole unità o, comunque, la percentuale di margine siano gli stessi o sostanzialmente gli stessi per tutte le unità.			

			SI	NO	N/A
		<i>Metodo delle misurazioni fisiche</i>			
36)	OIC 23.78	Questo metodo è applicato solo se nel contratto sono espressamente previsti o sono altrimenti oggettivamente determinabili i prezzi per ciascuna opera o lavorazione nell'unità di misura utilizzata per la rilevazione delle quantità prodotte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Critero della commessa completata</b>			
37)	OIC 23.80	Per le commesse valutate con il criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 23.81	I lavori in corso su ordinazione per le commesse valutate con il criterio della commessa completata sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 23.80	I ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato, quando cioè avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 23.82	Si considera avvenuto il trasferimento dei rischi e benefici quando sono rispettate le seguenti condizioni:			
		1) la costruzione del bene sia stata completata ed il bene accettato dal committente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) i collaudi siano stati effettuati con esito positivo; se il collaudo viene procrastinato per cause non dipendenti dall'appaltatore, il contratto si può considerare completato, purché vengano rispettate le altre condizioni ai punti 3 e 4 e la richiesta di collaudo sia documentata;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano di entità non significativa e siano comunque stanziati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) gli eventuali effetti relativi a situazioni d'incertezza connessi con tali commesse, ancora presenti nonostante la costruzione sia stata completata, possano essere stimati con ragionevolezza e sia possibile effettuare per essi appropriati stanziamenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	OIC 23.83	Nel conto economico dell'esercizio in cui la commessa si considera completata sono stati rilevati i seguenti costi e ricavi:			
		a) i costi di commessa complessivi costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso, dai costi sostenuti durante l'esercizio e dagli accantonamenti per costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) i ricavi di commessa complessivi costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli esercizi precedenti e inclusi tra gli acconti del passivo, i ricavi fatturati nell'esercizio e i ricavi ancora da fatturare ma che riflettono i corrispettivi pattuiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Perdite probabili</b>			
42)	OIC 23.85	A prescindere dal criterio di valutazione adottato, se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la perdita probabile per il completamento della commessa è stata rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	OIC 23.85	Se la perdita probabile da rilevare è superiore al valore dei lavori in corso, è stato rilevato un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	OIC 23.86	La perdita probabile è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti e indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente.			
		<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
45)	OIC 23.87	I proventi e gli oneri finanziari costituiscono componenti positivi e negativi di reddito e sono rilevati direttamente al conto economico nel momento in cui maturano o sono sostenuti, sia che venga adottato il criterio della commessa completata sia che venga adottato il criterio della percentuale di completamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.87	Nella normalità dei casi, i lavori in corso su ordinazione sono, infatti, finanziati dai committenti stessi attraverso l'erogazione di anticipi e acconti; pertanto, l'esecuzione della commessa, anche ultrannuale, non comporta rilevanti sbilanci o eccedenze finanziarie e quindi, proventi e oneri finanziari.			
46)	OIC 23.88	La capitalizzazione degli oneri finanziari è effettuata quando ricorrono: a) le condizioni stabilite dall'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" (si veda la sezione specifica); b) le condizioni indicate nei paragrafi 59 nel caso di applicazione della percentuale di completamento e 84 nel caso di applicazione del criterio della commessa completata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
47)	OIC 23.84	Se è applicato il criterio della commessa completata, sono state rispettate le seguenti condizioni per l'inserimento degli oneri finanziari tra i costi di commessa:			
		a) l'appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 23.59	Se è applicato il criterio della percentuale di completamento e gli oneri finanziari sono stati inseriti tra i costi della commessa e come tali partecipano ai risultati dell'esercizio in funzione dell'avanzamento dei lavori, sussistono le seguenti condizioni:			
		a) in virtù delle clausole contrattuali o altro, gli aspetti finanziari costituiscono un elemento determinante per valutare la redditività della commessa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'appaltatore non riceve anticipi ed acconti di entità tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari e dunque la quota finanziata dal committente non è rilevante;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la percentuale di completamento è stimata attraverso il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost) o altri metodi in cui la valutazione dei lavori è funzione dei ricavi e costi previsti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) gli interessi sono recuperabili con i ricavi della commessa e ciò sia comprovabile con un preventivo di commessa che ne tenga conto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 23.59	Non è consentita la rilevazione degli oneri finanziari quali costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari.			
		<b>Rettifiche di ricavo o costo dopo la chiusura della commessa</b>			
	OIC 23.89	È normale, per le società appaltatrici che eseguono lavori su ordinazione (specie se ultrannuali), che emergano, successivamente alla chiusura delle commesse, sopravvenienze attive e passive rispettivamente per ricavi che non potevano essere rilevati a causa del loro incerto realizzo e per conguagli di costo rispetto alle stime effettuate in base agli elementi a quel tempo disponibili.			
49)	OIC 23.89	Le sopravvenienze di costi e ricavi relativi a commesse chiuse in esercizi precedenti sono rilevate nell'esercizio in cui si verificano come valore della produzione o costi di produzione di tale esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Modifica dei criteri di valutazione e delle stime</b>			
50)	OIC 23.90	Il passaggio dal criterio della percentuale di completamento al criterio della commessa completata (o viceversa) è stato considerato come un cambiamento di principio contabile, come disciplinato dall'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51)	OIC 23.91	In caso di applicazione del criterio della percentuale di completamento, il passaggio da una metodologia per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori ad un'altra è stato trattato come un cambiamento di stima, come disciplinato dall'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52)	OIC 23.92	Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) è stato considerato come un cambiamento di principio contabile, come disciplinato dall'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
53)	Art. 2427, c.1, n.1 CC OIC 23.94	La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
		- se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i criteri di contabilizzazione dei costi per l'acquisizione della commessa, dei costi preoperativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare delle probabili perdite di valore rilevate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54)	Art. 2427, c.1, n. 4, CC OIC 23.95	La Nota Integrativa indica le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55)	Art. 2427, c.1, n. 8, CC OIC 23.96	La Nota Integrativa indica l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	Art. 2427, c.1, n. 9, CC OIC 23.97	La Nota Integrativa fornisce evidenza degli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio e l'esposizione dell'appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	Art. 2423, c.4, CC OIC 23.98	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili".			
<b>57)</b>	OIC 23.99	Ove rilevanti, la Nota Integrativa fornisce le seguenti informazioni:			
		- gli effetti dell'aggiornamento dei preventivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le incertezze e le attività e passività potenziali connesse a contratti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare delle altre richieste di corrispettivi aggiuntivi ( <i>claim</i> ), compresi rispettivamente nelle rimanenze e nel valore della produzione, nonché quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la distinzione tra anticipi e acconti, a meno che non sia stata già effettuata nello stato patrimoniale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- per le società appaltatrici partecipanti a consorzi, l'elenco, con relativa descrizione, delle significative partecipazioni ai consorzi, con l'indicazione della quota di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni e dei lavori ottenuti dai consorzi o affidati ai consorzi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
<b>58)</b>	Art. 2435-bis, art. 2427, c.1, CC OIC 23.100	La Nota Integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:			
		- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4, CC OIC 23.101	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili".			



## Crediti

		SI	NO	N/A
	<b>CREDITI</b>			
	<b>Definizioni</b>			
OIC 15.4	I <i>crediti</i> rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.			
OIC 15.5	Le <i>cambiali attive</i> rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le disposizioni del presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.			
OIC 15.6	Le <i>disponibilità liquide</i> sono rappresentate da: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa.			
OIC 15.7	Il <i>valore nominale</i> di un credito è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.			
OIC 15.8	Il <i>tasso di interesse nominale</i> di un credito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.			
OIC 15.9	Il <i>tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali</i> è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione.			
OIC 15.10	L' <i>attualizzazione</i> , sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future. L'attualizzazione è prevista dall'art. 2426, c.1, n.8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.			
OIC 15.11	Il <i>tasso di interesse di mercato</i> è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.			
OIC 15.12	La <i>svalutazione</i> è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.			
OIC 15.13	La <i>perdita</i> è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.			
OIC 15.14	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter CC.			
	<b>Definizioni tratte dai principi contabili internazionali</b>			
OIC 15.15	L'art. 2426, c.2 CC prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.			
OIC 15.16	"Il <i>costo ammortizzato</i> di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".			
OIC 15.17	"Il <i>criterio dell'interesse effettivo</i> è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".			
OIC 15.18	"Il <i>tasso di interesse effettivo</i> è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".			

			SI	NO	N/A
	OIC 15.19	"I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
1)	OIC 15.20	I crediti sono classificati nelle seguenti voci a) per i crediti immobilizzati:			
		B III 2 — Crediti:			
		a. verso imprese controllate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b. verso imprese collegate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c. verso controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d-bis. verso altri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) per i crediti facenti parte dell'attivo circolante:			
		C II — Crediti:			
		1. verso clienti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. verso imprese controllate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. verso imprese collegate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. verso controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-bis. crediti tributari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-ter. imposte anticipate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5-quater. verso altri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Art. 2424 CC	Ciascuna delle voci dei crediti iscritti fra le immobilizzazioni e l'attivo circolante è suddivisa in base alla scadenza tra crediti esigibili entro/oltre l'esercizio successivo? (Si veda il par. 19 dell'OIC 25 relativamente alle imposte anticipate).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.21	La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo).			
	OIC 15.22	Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche: - di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio; - della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto; e - dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.			
3)	OIC 15.22	La scadenza è determinata tenendo conto anche dei termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 15.23	I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 15.24	I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.24	Per la definizione di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti si rinvia al disposto normativo dell'art. 2359 CC. Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovvero sia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.			
		<b>Conto economico</b>			
6)	OIC 15.25	Le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante sono classificate nella voce B10d) del conto economico "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
7)	OIC 15.25	Le svalutazioni di crediti finanziari iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificati nella voce D19b) "svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 15.25	Gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno, sono classificati nella voce A5 del conto economico "altri ricavi e proventi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 15.25	Gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno, sono classificati nella voce D18b) del conto economico "rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 15.25	Gli "altri proventi finanziari" rappresentati da interessi attivi e altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, sono classificati nella voce C16a) "Altri proventi finanziari – a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni" con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 15.25	Gli "altri proventi finanziari" sui crediti iscritti nell'attivo circolante, sono classificati nella voce C16d) "Altri proventi finanziari – d) diversi dai precedenti" con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 15.26	Le perdite realizzate su crediti iscritti nell'attivo circolante (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione), per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato, sono classificate nella voce B14 "oneri diversi di gestione"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 15.26	Le perdite relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 "Interessi e altri oneri finanziari", con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 15.27	I crediti verso i propri creditori che non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall'art. 2423-ter, c.6, che vieta la compensazione tra partite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex art. 1243, c.1 CC).			
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 15.28 Art 2435 ter , comma 5	Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dall'art.2435 ter, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti".			
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
15)	OIC 15.29	I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:			
		- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.29	Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi; (b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita; (c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 CC prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà.  I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.			
16)	OIC 15.29	Per i contratti di vendita con riserva della proprietà la rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 15.29	I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 15.30	I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscritti in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso la società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 15.31	I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato</b>			
	OIC 15.32	L'art. 2426, c.1, n.8 CC prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".			
	OIC 15.33	Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 46-48. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).			
		<b>Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione</b>			
<b>20)</b>	OIC 15.34	Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 41-45, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>21)</b>	OIC 15.35	I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.35	Il criterio dell'interesse effettivo, implica che i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda OIC 15.53). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.			
<b>22)</b>	OIC 15.36	I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del credito sono stati esclusi dalla valutazione del credito al costo ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>23)</b>	OIC 15.37	Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.37	Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a OIC 15.53.			
<b>24)</b>	OIC 15.38	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.38	In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nell' OIC 15.51.			
<b>25)</b>	OIC 15.39	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo escludono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.40	Le scadenze di pagamento previste contrattualmente non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.			
		<b>Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione</b>			
	OIC 15.41	L'art. 2426, c.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato. Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.			
	OIC 15.42	Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 19. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 19; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.			

			SI	NO	N/A
	OIC 15.43	Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Salvo il caso previsto dal paragrafo 53, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.			
26)	OIC 15.42	I crediti aventi un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.44	I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.			
27)	OIC 15.44	I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 15.44	La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito attualizzato e il valore a termine è stata rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 15.45	Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 15.46	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	OIC 15.47	Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 32-45 non si applicano e la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "altri proventi finanziari", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.			
31)	OIC 15.47	Se la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione ha iscritto i crediti al valore nominale al netto di premi, sconti e abbuoni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32)	OIC 15.48	I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato</b>			
33)	OIC 15.49	Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.50	Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito; c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.			
	OIC 15.51	Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.			
34)	OIC 15.51	La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
35)	OIC 15.51	Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 15.52	Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito, ad eccezione del caso dei tassi contrattuali variabili descritto al paragrafo 53 dell'OIC 15?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.53	Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).			
37)	OIC 15.53	In caso di tasso contrattuale variabile i flussi finanziari futuri e il tasso di interesse effettivo sono stati ricalcolati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 15.54	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 15.55	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	OIC 15.56	Qualora la società si avvalga della facoltà di valutare i crediti al valore di presumibile realizzo, la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.57	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.58	I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato</b>			
39)	OIC 15.59	I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 15.59	I crediti sono svalutati nell'esercizio in cui si ritiene probabile che abbiano perso valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.60	Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: - significative difficoltà finanziarie del debitore; - una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale; - il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione; - sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria; - dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.			
	OIC 15.61	La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti. Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti secondo le regole del paragrafo 62). Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.			

			SI	NO	N/A
	OIC 15.62	Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).			
41)	OIC 15.61	La verifica degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42)	OIC 15.62	Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	OIC 15.63	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	OIC 15.64	L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.65	Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.			
		<b>Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato</b>			
45)	OIC 15.66	L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	OIC 15.66	L'importo della svalutazione è stato rilevato nelle apposite voci di conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47)	OIC 15.67	Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 15.68	Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione sono venute meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente è stata stornata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49)	OIC 15.68	Il ripristino di valore del credito non ha determinato un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata</b>			
50)	OIC 15.69	I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51)	OIC 15.69	L'importo della svalutazione è rilevato nel conto economico con gli stessi criteri previsti per le rettifiche per inadempimento (domande 39-44)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.70	Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.			
52)	OIC 15.70	Sono state stornate le svalutazioni le cui ragioni sono venute meno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Cancellazione dei crediti</b>			
53)	OIC 15.71	I crediti sono cancellati dal bilancio quando:			
		- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono parzialmente o totalmente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.71, nota piè di pagina 1	Il Principio indica che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.			
	OIC 15.72	I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.			
54)	OIC 15.73	Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si è tenuto conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
55)	OIC 15.74	Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita su crediti da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	OIC 15.75	Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dall'OIC 15?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57)	OIC 15.75	Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta è stato iscritto un debito di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58)	OIC 15.76	Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59)	OIC 15.77	Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", è stato effettuato un apposito accantonamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
60)	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.78	La Nota Integrativa contiene le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC	- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.2 CC	- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4 CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.6 CC	- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.78	Nel fornire le informazioni richieste dal n. 1, c.1, dell'art. 2427 CC, la Nota Integrativa indica le ragioni che hanno condotto, ai sensi dell'OIC 15.45, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.78	L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n. 6, c.1, art. 2427 CC riguarda tutti i crediti della società.			
61)	OIC 15.78	Ove rilevante, la Nota Integrativa indica inoltre:			
		- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti; la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4 CC OIC 15.79	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa illustra in Nota Integrativa le politiche contabili adottate.			



			SI	NO	N/A
62)	OIC 15.79	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2424, c.2 CC OIC 15.80	L'art. 2424, c.2 CC prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in Nota Integrativa.			
63)	OIC 15.80	La Nota Integrativa indica i crediti che appartengono anche a voci diverse da quelle nelle quali sono iscritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.81	Con riferimento ai crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro <i>fair value</i> , l'art. 2427-bis, c.1, n. 2 CC richiede di indicare nella Nota Integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.  Per i crediti non esistono di fatto prezzi rilevabili su mercati attivi e liquidi. Pertanto occorre fare uso di modelli valutativi, tra i quali il cosiddetto "Discounted cash flow" (DCF), cioè il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri, è certamente il più comune.			
64)	OIC 15.81	La Nota Integrativa contiene l'indicazione dei crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro <i>fair value</i> con i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.82	Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".  Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
65)	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	Con riferimento ai crediti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427, c.1 CC:			
	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	- "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1 CC OIC 15.83	- "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.84	La Nota Integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.			
	OIC 15.85	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			
		<b>Disposizioni di prima applicazione</b>			
	OIC 15.91	Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 89-90. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.			
	OIC 15.89	L'art. 12, c.2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'art. 2426, c.1, n.8 CC (criterio del costo ammortizzato) "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in Nota Integrativa.			
66)	OIC 15.90	Nel caso in cui la società non si sia avvalsa della facoltà di cui al paragrafo 89, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti sono stati applicati a tutti i crediti retroattivamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67)	OIC 15.90	Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68)	OIC 15.90	Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
<b>69)</b>	OIC 15.90	Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se l'OIC 15 fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:			
	OIC 15.90	- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.90	- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.92	I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29: - una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione; - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis CC) che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
<b>70)</b>	OIC 15.93	Le disposizioni relative alla determinazione del fondo svalutazione crediti contenute nei paragrafi 59-65 dell'OIC 15 sono state applicate a tutti i crediti esistenti nel primo bilancio in cui trovano applicazione le nuove disposizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 15.94	Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 15 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.			

## Ratei e risconti

			SI	NO	N/A
		<b>RATEI E RISCONTI</b>			
		<b>Definizioni</b>			
OIC 18.3		I <i>ratei attivi</i> rappresentano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.			
OIC 18.4		I <i>ratei passivi</i> rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.			
OIC 18.5		I <i>risconti attivi</i> rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.			
OIC 18.6		I <i>risconti passivi</i> rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 18.8	I ratei e i risconti attivi sono stati rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce D "Ratei e risconti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Art. 2424 CC OIC 18.8	I ratei e i risconti passivi sono stati rilevati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce E "Ratei e risconti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 18.9	La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo ha trovato collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 18.10	La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2435-bis, CC OIC 18.11	Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435- bis e dal secondo comma dell'articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti attivi nella voce CII "Crediti" e i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".			
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
5)	Art. 2424-bis, c.6 CC OIC 18.12	Nella voce ratei e risconti attivi sono stati iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	Art. 2424-bis, c.6 CC OIC 18.12	Nella voce ratei e risconti passivi sono stati iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 18.13	Per i ratei e i risconti rilevati sussistono le seguenti condizioni:			
		a) il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) l'entità dei ratei e dei risconti varia con il trascorrere del tempo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 18.14		Non possono essere rilevati tra i ratei e i risconti, i proventi e gli oneri, la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio in chiusura o in quelli successivi. A titolo di esempio: fatture da ricevere e fatture da emettere, interessi attivi e passivi maturati e non ancora accreditati, addebitati sul conto corrente, ecc).			
		<b>Valutazione e rilevazione successiva</b>			
		<b>Determinazione della quota di competenza</b>			
8)	OIC 18.15	L'importo dei ratei e dei risconti è stato determinato mediante ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 18.16	Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che hanno un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata effettuata in proporzione al tempo (cd. criterio del "tempo fisico")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 18.17		Generalmente il criterio del "tempo fisico" è applicato per i canoni dei contratti di locazione, per i premi dei contratti assicurativi.			

			SI	NO	N/A
10)	OIC 18.18	Se il rateo o il risconto si riferisce a prestazioni contrattuali rese o ricevute che non hanno un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del ricavo o del costo è stata effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (cd. criterio del “tempo economico”)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 18.19	Il criterio del “tempo economico” è applicato, ad esempio, nel caso di un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato solo per una parte dell’anno (come nell’ipotesi di una attività alberghiera stagionale) ma il pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi. In questi casi, il calcolo dei ratei e risconti è effettuato non in proporzione al tempo, ma correlando, in termini economici, la prestazione e la controprestazione derivanti dall’operazione in base al principio di correlazione tra costi e ricavi.			
		<b>Recuperabilità del valore</b>			
11)	OIC 18.20	Alla fine di ciascun esercizio la società ha effettuato una nuova valutazione verificando che le condizioni di iscrizione del rateo o del risconto siano ancora valide, sia con riferimento al trascorrere del tempo sia con riferimento all’eventuale recuperabilità dell’importo iscritto in bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 18.20	Se necessario sono state apportate le necessarie rettifiche di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 18.21	I ratei attivi sono stati valutati per tener conto del relativo valore di presumibile realizzazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 18.21	Se il valore presumibile di realizzazione risulta inferiore al valore contabile, è stata rilevata una svalutazione nel conto economico:			
		a) nella voce B10d) “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, se le svalutazioni sono riferite a ratei e risconti di natura non finanziaria (ad esempio contratti di affitto);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) nella voce C “Proventi e oneri finanziari” o nella voce D “Rettifiche di valore di attività finanziarie” se le svalutazioni sono riferite a ratei e risconti di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 18.22	I ratei passivi sono stati rilevati al valore nominale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 18.23	I risconti attivi sono stati valutati considerando il futuro beneficio economico correlato a costi differiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 18.23	Se il beneficio risultasse inferiore (in tutto o in parte) rispetto alla quota riscontata, è stata rilevata una opportuna rettifica di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 18.23	Tale rettifica di valore è stata rilevata nella voce B10d) “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide” del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
19)	Art.2427 CC OIC 18.25	Con riguardo ai ratei e risconti, nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni:			
	Art.2427, c.1, n.1 CC OIC 18.25	- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2427, c.1, n.4 CC OIC 18.25	- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2427, c.1, n.7 CC OIC 18.25	- la composizione delle voci: “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 18.25	La Nota Integrativa, nell’illustrare i criteri applicati nella valutazione, fornisce evidenza dell’utilizzo del metodo del “tempo economico” per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 18.25	Ove rilevante, la Nota Integrativa indica la ripartizione dei ratei e dei risconti con durata entro e oltre l’esercizio successivo nonché dei ratei e dei risconti con durata oltre i cinque anni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
22)	OIC 18.27	Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono state fornite le informazioni di cui all’art. 2427, comma 1, numero 1, CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Disponibilità liquide

			SI	NO	N/A
		<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>			
	OIC 14.4	Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa e possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
1)	Art. 2424 CC OIC 14.8	Le disponibilità liquide sono iscritte nell'attivo circolante e sono state classificate nelle seguenti voci: C IV – Disponibilità liquide:			
		1) depositi bancari e postali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) assegni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) denaro e valori in cassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 14.5	I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale e possiedono il requisito di poter essere incassati a pronti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 14.6	Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 14.7	Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (per es. francobolli, marche d bollo, carte bollate, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 14.9	Le disponibilità liquide vincolate sono state classificate nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato, a seconda delle caratteristiche del vincolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Tesoreria accentrata</b>			
	OIC 14.10	Nel caso di appartenenza ad un gruppo, la gestione della tesoreria può essere accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie (si pensi ai contratti di <i>cash pooling</i> ). In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo.			
6)	OIC 14.11	Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si sono generati, se i termini di esigibilità lo consentono, sono stati rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'art. 2423-ter, comma 3 del codice civile, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", denominata "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" (con indicazione della controparte, ad esempio controllante, controllata)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 14.11	Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti che si sono generati dalla partecipazione alla gestione di tesoreria accentrata sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 14.11	Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" e "rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 14.11	Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
10)	Art. 2435-bis, c.2 CC OIC 14.12	Nel bilancio in forma abbreviata lo schema di stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate, nell'articolo 2424 del codice civile, con lettere maiuscole e con numeri arabi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 14.12	Nel bilancio di una società che redige il bilancio in forma abbreviata e che partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata, se i termini di esigibilità lo consentono i crediti che si generano vengono rilevati nella voce CIII) "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 14.12	Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 14.12	Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" e "rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 14.12	Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Rilevazione iniziale e valutazioni successive</b>			
15)	OIC 14.14	Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 14.15	I saldi dei conti bancari tengono conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altre istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 14.16	Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono state rilevate come disponibilità liquide nell'esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 14.17	La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono state rilevate nell'esercizio successivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	Art. 2423-ter, c.6 CC OIC 14.18	E' stato rispettato il divieto di compensazione tra conti correnti attivi e passivi anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 14.19	Le disponibilità liquide sono state valutate secondo i seguenti criteri:			
		- depositi bancari, postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati): al presumibile valore di realizzo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Il presumibile valore di realizzo, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo.			
		- denaro e valori bollati in cassa: al valore nominale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- disponibilità in valuta estera: al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
21)	Art 2427, c.1 CC OIC 14.20	Con riferimento alle disponibilità liquide, sono state indicate le seguenti informazioni nella Nota Integrativa:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC OIC 14.20	- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4 CC OIC 14.20	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.20	- l'importo complessivo degli <i>impegni</i> , delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.22-bis CC OIC 14.20	- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.22-bis CC OIC 14.20	- la società ha aggregato le informazioni relative alle singole operazioni con parti correlate secondo la loro natura solo nel caso in cui la loro separata evidenziazione non sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	Art 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.20	La società ha indicato in Nota Integrativa:			
	Art 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.20	- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art 2427, c.1, n. 9 CC OIC 14.20	- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	Art 2427, c.1, n. 22-bis CC OIC 14.20	La società ha indicato in Nota Integrativa:			
	Art 2427, c.1, n. 22-bis CC OIC 14.20	- l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4 CC OIC 14.21	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			

			SI	NO	N/A
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
<b>24)</b>	Art. 2427, c.1 CC OIC 14.22	Con riferimento alle disponibilità liquide, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1 CC OIC 14.22	- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.22	- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.22-bis CC OIC 14.22	- le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1 n.22-bis CC OIC 14.22	- La società ha aggregato le informazioni relative alle singole operazioni con parti correlate secondo la loro natura solo nel caso in cui la loro separata evidenziazione non sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>25)</b>	Art. 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.22	La società ha indicato in Nota Integrativa:			
	Art. 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.22	- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.9 CC OIC 14.22	- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>26)</b>	Art. 2427, c.1, n. 22-bis CC OIC 14.22	La Nota Integrativa indica, l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato a meno che la società non si avvalga dell'esenzione prevista dall'articolo 2435-bis, comma 6, del codice civile, in virtù del quale <i>"Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione"</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4 CC OIC 14.23	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".			

## Patrimonio netto

			SI	NO	N/A
		<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
		<b>Definizioni</b>			
	OIC 28.4	Il <i>patrimonio netto</i> è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.			
	OIC 28.5	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma abbreviata) e che non redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-imprese).			
	OIC 28.6	Un <i>aumento di capitale è inscindibile</i> se l'aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione.			
	OIC 28.7	Un <i>aumento di capitale è scindibile</i> quando la delibera assembleare prevede espressamente che il capitale sociale possa essere aumentato anche in assenza di integrale sottoscrizione dell'aumento stesso entro il termine previsto dalla deliberazione.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
1)	2424 CC OIC 28.8	Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo dello stato patrimoniale alla voce A " <i>Patrimonio netto</i> " con la seguente classificazione:			
		I. Capitale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		II. Riserva da soprapprezzo delle azioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		III. Riserve di rivalutazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		IV. Riserva legale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		V. Riserve statutarie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		VI. Altre riserve, distintamente indicate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		VIII. Utili (perdite) portati a nuovo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		IX. Utile (perdita) dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 28.9	Nella voce AI " <i>Capitale</i> " si è iscritto l'importo nominale:			
		- del capitale sociale di costituzione da parte dei soci;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 28.9	Gli importi sono aggiornati per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 28.9	Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti è iscritto nella voce A " <i>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</i> " dell'attivo dello stato patrimoniale con separata indicazione della parte già richiamata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 28.10	Nella voce AII " <i>Riserva da soprapprezzo delle azioni</i> " sono iscritte:			
		- l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	OIC 28.11	Nella voce AIII " <i>Riserve di rivalutazione</i> " sono iscritte le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	Art 2430 CC OIC 28.12	Nella voce AIV " <i>Riserva legale</i> " è iscritta la quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 28.12	Se l'importo della riserva legale è sceso, per qualsiasi ragione, al di sotto del limite del quinto del capitale sociale, si è provveduto al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		L'art.2430 CC obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.			
9)	Art 2412, c. 1, CC Art.2413, c.1, CC	Se è stato emesso un prestito obbligazionario ed il capitale è stato ridotto in conseguenza di perdite, la riserva legale è stata reintegrata finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non è pari alla metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
	Art.2413 c.2, CC	Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.			
	Art.2431 CC	L'articolo 2431 stabilisce che "Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430."			
10)	OIC 28.13	Nella voce AV "Riserve statutarie" sono iscritte tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 28.13	Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto.			
11)	OIC 28.14	Nella voce AVI "Altre riserve, distintamente indicate" sono state classificate tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto, quali:			
	Art. 2423 CC	- la "Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile", che viene costituita nei casi eccezionali in cui l'applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta, mediante iscrizione degli utili derivanti dalla deroga;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2359-bis, c.4, CC	- la "Riserva azioni (quote) della società controllante", che accoglie l'importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n. 4, CC	- la "Riserva da rivalutazione delle partecipazioni", che accoglie le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell'esercizio precedente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n. 4, CC	La "Riserva da rivalutazione delle partecipazioni" non è distribuibile.			
	Art. 2426 c.1, n.8-bis, CC	- la "Riserva per utili su cambi non realizzati", che accoglie l'utile netto derivante dall'iscrizione al cambio a pronti alla fine dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		La "Riserva per utili su cambi non realizzati" non è distribuibile fin tanto che l'utile netto non è realizzato.			
12)	OIC 28.15	Nella voce AVII – "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" sono iscritte le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2426, c.1, n.11-bis, CC OIC 28.15	Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: "le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".			
13)	OIC 28.16	Nella voce AVIII "Utili (perdite) portati a nuovo" sono iscritti:			
		- i risultati netti di esercizi precedenti che non sono stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 28.17	Nella voce AIX "Utile (perdita dell'esercizio)" è iscritto il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 28.17	Se durante l'esercizio è stata ripianata la perdita dell'esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto "Perdita ripianata nell'esercizio".			
15)	Art. 2357-ter CC OIC 28.18	Nella voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" è iscritto, in detrazione del patrimonio netto, il costo di acquisto delle azioni proprie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
16)	Art. 2435-bis CC OIC 28.19	Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile le società che redigono il bilancio in forma abbreviata espongono nel bilancio unicamente le voci contrassegnate nell'articolo 2424 del codice civile con lettere maiuscole e con numeri romani. Con riferimento al patrimonio netto tali società adottano lo schema riepilogato al paragrafo 8 dell'OIC 28 ma non indicano separatamente le riserve che compongono la voce AVI "Altre riserve".			
		<b>Rilevazione iniziale e movimentazioni successive in occasione di operazioni tra società e soci operanti in qualità di soci</b>			
		<b>Criteri generali</b>			
	OIC 28.21	Le operazioni trattate nell'OIC 28 sono solo quelle effettuate tra la società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. Pertanto, sono escluse tutte le altre operazioni in cui i medesimi soggetti intervengono con qualificazioni diverse (ad esempio come clienti, fornitori o finanziatori).			

			SI	NO	N/A
	OIC 28.21	Le operazioni trattate nell'OIC 28 hanno natura patrimoniale e quindi i loro effetti sono rilevati direttamente a patrimonio netto.			
	OIC 28.22	I finanziamenti ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nell'OIC 19 "Debiti", mentre i versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nell'OIC 28.			
	OIC 28.23	Le operazioni tra società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono un'obbligazione nei confronti della società (ad esempio, quando il socio sottoscrive un aumento di capitale sociale). La società iscrive un debito verso soci quando assume un'obbligazione nei confronti dei soci (ad esempio, quando l'assemblea dei soci delibera la riduzione del capitale sociale per recesso di un socio).			
		<b>Aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in denaro</b>			
17)	OIC 28.25	La società ha rilevato il credito verso i soci all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, momento in cui sorge il diritto della società a ricevere le somme dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2439 CC Art. 2481-bis CC OIC 28.26	Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l'intero sovrapprezzo.			
18)	OIC 28.26	La società nell'attivo dello stato patrimoniale ha alimentato:			
		- la voce C IV "Disponibilità liquide" per gli importi incassati, e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la voce A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" per gli importi ancora dovuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 28.26	Dal lato passivo, la società ha alimentato:			
		- la voce AII "Riserva sovrapprezzo azioni" (se è previsto un sovrapprezzo) e un'altra voce di patrimonio netto, oppure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ha iscritto un debito (come previsto dall'OIC 28)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2444, c.2, CC OIC 28.27	Il divieto ex articolo 2444, comma 2, del codice civile di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI "Capitale", al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci.			
20)	OIC 28.27	In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono stati rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI "Capitale"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 28.27	All'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 codice civile, si è provveduto a girare tale voce alla voce AI "Capitale"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 28.28	In caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l'aumento di capitale sociale (comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo) sono stati rilevati nella voce "Altri debiti", in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 28.28	Successivamente all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea, e all'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile, si è provveduto a girare tale voce alla voce AI "Capitale" ed eventualmente alla voce "Riserva sovrapprezzo azioni"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Aumento di capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario convertibile</b>			
	Art. 2420-bis CC OIC 28.29	Nell'ipotesi di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis del codice civile, l'aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all'emissione. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale sociale.			
24)	OIC 28.29	Al momento dell'esercizio del diritto di opzione, è stata contabilizzata l'eliminazione del valore contabile del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione e un corrispondente aumento di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25)	OIC 28.29	Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza è stata rilevata nella riserva sovrapprezzo azioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 28.29	L'eventuale differenza tra valore nominale e valore contabile delle obbligazioni convertite è stata rilevata a patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2346 CC OIC 28.29	Il caso inverso (i.e. valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi, in quanto in contrasto con l'articolo 2346 del codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.			
27)	OIC 28.30	Lo strumento finanziario derivato (i.e. opzione di conversione) incluso nel prestito obbligazionario convertibile è stato:			
		- separato ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati",	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- valutato al fair value, ed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- iscritto in una riserva di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 28.30	Tale riserva, non è soggetta a valutazioni successive.			
		<b>Riduzione del capitale sociale per recesso del socio</b>			
	Art. 2437- quater, CC Art. 2473 CC	Ai sensi degli articoli 2437- <i>quater</i> e 2473 del codice civile, in caso di mancato collocamento delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso, le azioni sono rimborsate mediante l'acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.			
<b>28)</b>	OIC 28.32	Dopo centottanta giorni dalla comunicazione di recesso la società ha rilevato in bilancio l'obbligo a rimborsare il socio recedente acquistando le azioni dello stesso (non acquistate da altri soci) al valore determinato secondo gli articoli 2437- <i>ter</i> e 2473 del codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 28.32	In caso di assenza di utili e riserve disponibili il rimborso delle azioni avviene mediante riduzione del capitale o lo scioglimento (liquidazione) della società.			
<b>29)</b>	OIC 28.32	A seguito della delibera di riduzione del capitale sociale, la società ha iscritto un debito nei confronti del socio receduto per un importo determinato secondo gli articoli 2437- <i>ter</i> e 2473 del codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Riduzione del capitale sociale in caso di morosità del socio</b>			
	Art. 2344 CC	Ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile, qualora il socio non esegua il pagamento dovuti, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere a terzi le azioni a rischio e per conto del socio. Qualora la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo riconoscimento dei maggiori danni. Se entro l'esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento e alla conseguente riduzione del capitale sociale.			
<b>30)</b>	OIC 28.33	A seguito della delibera assembleare di riduzione del capitale sociale:			
		- il capitale sociale e l'eventuale riserva da soprapprezzo azioni sono state ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- a fronte di tale riduzione, è stato stornato il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto è confluita in una riserva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Riduzione del capitale sociale in caso di mancato rispetto in tema di acquisto di azioni della controllante</b>			
	Art. 2359-bis CC	In caso di violazione dei limiti previsti dall'articolo 2359- <i>bis</i> per l'acquisto di azioni della controllante da parte di società controllate, le azioni in eccesso devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto.			
<b>31)</b>	Art. 2359- ter CC Artt. 2437- <i>ter</i> e quater CC OIC 28.34	In mancanza della vendita, la società controllante ha:			
		- annullato le azioni acquistate in eccesso dalle controllate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ridotto il capitale sociale e rimborsare le controllate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Per quanto riguarda la contabilizzazione dell'annullamento di azioni proprie si rinvia ai punti 35 e 36 successivi.			
	OIC 28.35	Per le società controllate, l'annullamento delle azioni della controllante comporta la liberazione della riserva per azioni in portafoglio della società controllante, che diviene disponibile.			
		<b>La rinuncia del credito da parte del socio</b>			
<b>32)</b>	OIC 28.36	In caso di rinuncia del socio al suo diritto di credito il valore contabile del debito della società è stato trasformato in una posta di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Acquisto, annullamento e alienazione azioni proprie</b>			
<b>33)</b>	Art. 2424 CC OIC 28.37	Le azioni proprie sono state iscritte in bilancio, al momento dell'acquisto, per un valore corrispondente al loro di costo d'acquisto tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" ricompresa tra le voci del patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>34)</b>	OIC 28.38	Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società ha provveduto:			
		- a stornare la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- a ridurre contestualmente il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>35)</b>	OIC 28.38	L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è stata imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
36)	OIC 28.39	Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è stata imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Acquisto azioni della controllante</b>			
37)	OIC 28.40	Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, è stata costituita in contropartita una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI "Altre riserve"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
38)	Art. 2427, c.1, OIC 28.41	La società ha indicato in Nota Integrativa le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1, CC	a) "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4, CC	b) "le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.7, CC	c) "(...) la composizione della voce «altre riserve»";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.7-bis, CC	d) "l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.17, CC	e) "il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.18, CC	f) "le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.19, CC	g) "il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.22-septies, CC	h) "la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai sensi del numero 7-bis) con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, in genere è sufficiente fornire un'informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni riguardanti l'importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati.			
39)	OIC 28.41A	La nota integrativa include l'informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo la momento dell'effettivo esercizio dell'opzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	Art. 2427, c.1b-quater, CC OIC 28.42	La società ha presentato in Nota Integrativa una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	Art. 2423, c.4, CC OIC 28.43	La società ha illustrato nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2423, comma 4, codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423, c.4, CC	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili."			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
42)	Art. 2435-bis, CC OIC 28.44	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto hanno fornito le informazioni di cui all'articolo 2427 comma 1 numero 1 del codice civile (i.e. "i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	Art. 2435-bis, CC OIC 28.45	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto hanno fornito le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis comma 1 numero 1b-quater) del codice civile (i.e. una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 28.46	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili."			
44)		La società ha illustrato nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2423, comma 4, codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

			SI	NO	N/A
		<b>FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
		<b>Fondi per rischi e oneri</b>			
		<b>Definizioni</b>			
OIC 31.4		I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.			
OIC 31.5		I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.			
OIC 31.6		I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.			
OIC 31.7		I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.			
OIC 31.8		L'accantonamento a fondo rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi e oneri.			
OIC 31.9		Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).			
OIC 31.10		Le passività potenziali rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.			
OIC 31.11		Le attività potenziali rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.			
OIC 31.12		In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti. Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione. Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
		<b>Stato patrimoniale</b>			
<b>1)</b>	Art. 2424 CC OIC 31.14	I fondi per rischi e oneri sono esposti nelle seguenti voci:			
		B - Fondi per rischi ed oneri			
		1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. per imposte, anche differite;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. strumenti finanziari derivati passivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. altri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2)</b>	OIC 31.15	La voce B1 "per trattamento di quiescenza ed obblighi simili" accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 CC, nonché le indennità una tantum?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Esempi di tali fondi possono essere: - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.; - Fondi di indennità suppletiva di clientela; - Fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.			

			SI	NO	N/A
3)	OIC 31.16	La voce B2 "per imposte, anche differite" accoglie:			
		- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 31.17	La voce B3 "strumenti finanziari derivati passivi" accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 31.17	Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi obblighi e le disposizioni di prima applicazione si rinvia all'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati".			
5)	OIC 31.18	La voce B4 "altri" accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Esempio dei fondi che rientrano nella voce "altri" sono i seguenti: - Fondi per cause in corso; - Fondi per garanzie prestate; - Fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi; - Fondi per manutenzione ciclica; - Fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; - Fondi per operazioni e concorsi a premio; - Fondi per resi di prodotti; - Fondi per recupero ambientale; - Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali; - Fondi per contratti onerosi.			
		<i>Componenti economiche relative ai fondi per rischi ed oneri</i>			
6)	OIC 31.19	Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono stati iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 31.19	Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci delle suddette classi, gli accantonamenti per rischi ed oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.			
	OIC 31.20	Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B9d. Si rilevano, tuttavia, alla voce B7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato. Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto. Rientrano, ad esempio, nella voce B7, gli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.			
		<i>Bilancio in forma abbreviata</i>			
7)	Art. 2435-bis CC OIC 31.21	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata presentano i fondi rischi e oneri nel loro complesso come un'unica voce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2435-ter, c.3, CC OIC 31.20	Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.			
	Art. 2435-ter, c.3, CC OIC 31.22	L'articolo 2435-ter, comma 3 del codice civile prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis del codice civile. In presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi del presente principio contabile, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32.			
	OIC 31.22 A Art. 2435 ter, comma 5	L'articolo 2435 - ter, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto, tali soggetti applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dall'OIC 32.			
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
8)	Art. 2424-bis, c.3, CC OIC 31.23	Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	Art. 2423-bis, c.1, n.4), CC OIC 31.24	Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio stesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 31.25	I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:			
		- natura determinata;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- esistenza certa o probabile;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ammontare della passività attendibilmente stimabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 31.26	I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 31.27	E' stato rispettato il divieto ad iscrivere fondi per:			
		a) rettificare i valori dell'attivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) coprire rischi generici;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 31.28	Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 23-26 dell'OIC 31?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 31.31	In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si è tenuto conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 31.32	L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Il processo di stima del fondo</i>			
16)	OIC 31.33	Nella stima degli accantonamenti si è tenuto conto anche di tutti gli aumenti di costo già noti e determinabili alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 31.34	Nel processo di stima, è stato tenuto conto dell'orizzonte temporale di riferimento ove siano ricorse le seguenti circostanze:			
		- presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 31.35	Nell'ambito del processo di stima, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, la società ha considerato la necessità di:			
		- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazioni successive</b>			
19)	OIC 31.37	I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono stati oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 31.40	Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del bilancio, che evidenziano condizioni che già esistevano alla data di bilancio, e che richiedono quindi modifiche al fondo iscritto, il bilancio è stato modificato per tenere conto di tali effetti (cfr. OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 31.41	L'accantonamento annuale per trattamento di quiescenza ed obblighi simili è stato determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge, diverse dall'articolo 2120 codice civile, di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 31.42	Se la società ha stipulato una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, sono stati imputati al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<i>Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti</i>			
23)	OIC 31.42	L'utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24)	OIC 31.45	Nel caso in cui il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti, la differenza negativa è stata rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25)	OIC 31.46 OIC 31.47	Nel caso in cui il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è stata contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura in cui era stato rilevato l'originario accantonamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Attività ed utili potenziali</b>			
26)	OIC 31.48	Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27)	OIC 31.48	Quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza e quindi non costituisce una potenzialità, tale utile è rilevato in bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 31.49	Se l'evento è probabile, sono stati evidenziati in Nota Integrativa l'esistenza di un'attività potenziale, la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attuabile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</i>			
29)	Art.2427, c.1, CC OIC 31.49	Nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni:			
	Art.2427, c.1, n.1), CC	- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2427, c.1, n.4), CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare (...) per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2427, c.1, n.7), CC	- la composizione (...) della voce "Altri fondi" dello stato patrimoniale; (...);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2427, c.1, n.9), CC	- l'importo complessivo (...) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (...) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	Art.2427 c.1, n.7), CC OIC 31.49	Nell'illustrazione della composizione della voce "altri fondi" la Nota Integrativa fornisce:			
		- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando l'impresa decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	OIC 31.49	Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in Nota Integrativa le seguenti informazioni:			
		- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- altri possibili effetti se non evidenti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'indicazione del parere della direzione dell'impresa e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 31.49	Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote			
32)	OIC 31.49	L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, sono stati evidenziati in Nota Integrativa, se l'evento è probabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
	Art. 2423 CC, c.4 OIC 31.50	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.			
		<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</i>			
<b>33)</b>	Art. 2435-bis CC OIC 31.51	Con riferimento ai fondi, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni:			
	Art. 2435-bis CC OIC 31.51	- il criterio applicato nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2435-bis CC OIC 31.51	- l'importo complessivo (...) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (...) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423 CC, c.4 OIC 31.52	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.			
		<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR)</b>			
		<b>Definizione</b>			
		Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 codice civile "Disciplina del trattamento di fine rapporto".			
		<b>La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti</b>			
	OIC 31.56	La normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applica alle società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa. Per queste imprese, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza complementare.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
<b>34)</b>	OIC 31.60	Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>35)</b>	OIC 31.60	Il relativo accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) "Trattamento di fine rapporto"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale e valutazioni successive</b>			
<b>36)</b>	Art. 2120 CC OIC 31.62	Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che costituisce onere retributivo certo, è iscritto in ciascun esercizio secondo il criterio della competenza economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>37)</b>	Art. 2120 CC OIC 31.64	Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'art. 2120 CC e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>38)</b>	OIC 31.66	La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato costituisce garanzia, le quali sono rilevate tra i crediti nella voce "Crediti verso altri" delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>39)</b>	OIC 31.67	Dalla passività sono state detratte le anticipazioni parziali del TFR maturato ed erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali, per le quali non ne è richiesto il rimborso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 31.68	Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, ancorché non formalmente definiti alla data di formazione del bilancio, per l'eventuale accantonamento a tale data si è tenuto conto di quanto previsto per la rilevazione degli effetti relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come disciplinato nell'OIC 29?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>40)</b>	OIC 31.69	Qualora la società abbia provveduto alla stipulazione di polizze a fronte del trattamento di fine rapporto maturato a suo carico prima della riforma della previdenza complementare, a fronte dell'entità del premio corrisposto alla compagnia assicuratrice è stato iscritto un credito immobilizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>41)</b>	OIC 31.69	Tale credito è stato esposto alla voce BIII 2 dello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>42)</b>	OIC 31.71	Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>La disciplina contabile per le imprese con 50 o più dipendenti</b>			
	OIC 31.72	La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il Trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 (nel seguito TFR "maturando"). La riforma non riguarda invece il TFR "maturato" al 31 dicembre 2006, che rimane in azienda nelle modalità già in atto ante riforma (cfr. OIC 31.62 - 71).			
	OIC 31.73 OIC 31.75	Per effetto di detta riforma, quindi: - le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed ad esse si applica la disciplina contabile di cui ai precedenti paragrafi; - le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS. Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l'unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi.			
<b>43)</b>	OIC 31.76	Per le quote maturande, la società ha rilevato nel conto economico, alla voce B9 c), solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>44)</b>	OIC 31.76	Il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio e stato rilevato nella voce D14 del passivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</i>			
<b>45)</b>	Art.2427, c.1, CC OIC 31.77	Nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni:			
	Art.2427, c.1, n.1, CC	- i criteri applicati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art.2427, c.1, n.4, CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare (...) per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423 CC, c.4 OIC 31.78	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.			
		<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</i>			
<b>46)</b>	Art. 2435-bis CC Art. 2435-ter CC OIC 31.79	Con riferimento al TFR, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese sono fornite le seguenti informazioni:			
		- i criteri applicati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423 CC, c.4 OIC 31.80	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.			
	Art. 2435-ter CC OIC 31.81	Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.			

## Debiti

		SI	NO	N/A
	<b>DEBITI</b>			
	<b>Definizioni</b>			
OIC 19.4	I <i>debiti</i> sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.			
OIC 19.5	I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.			
OIC 19.6	I debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.			
OIC 19.7	Le <i>disponibilità liquide</i> sono rappresentate da: - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori in cassa.			
OIC 19.8	Il <i>valore nominale</i> di un debito è l'ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.			
OIC 19.9	Il <i>tasso di interesse nominale</i> di un debito è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali lungo la durata del debito.			
OIC 19.10	Il <i>tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali</i> è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione.			
OIC 19.11	L' <i>attualizzazione</i> , sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future. L' <i>attualizzazione</i> è prevista dall'art. 2426, c.1, n.8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse <i>desumibile dalle condizioni contrattuali</i> risulti significativamente diverso da quello di mercato.			
OIC 19.12	Il <i>tasso di interesse di mercato</i> è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.			
OIC 19.13	L' <i>aggio</i> di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza positiva tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sopra la pari).			
OIC 19.14	Il <i>disaggio</i> di emissione di un prestito obbligazionario è la differenza negativa tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sotto la pari).			
OIC 19.15	Il <i>bilancio in forma ordinaria</i> è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis CC e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter CC.			
	<b>Definizioni tratte dai principi contabili internazionali</b>			
OIC 19.16	L'art. 2426, c.2 CC prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. Lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i debiti tra le passività finanziarie e fornisce le seguenti definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie.			
OIC 19.17	"Il <i>costo ammortizzato</i> di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".			
OIC 19.18	"Il <i>criterio dell'interesse effettivo</i> è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo".			

			SI	NO	N/A
	OIC 19.19	"Il <i>tasso di interesse effettivo</i> è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".			
	OIC 19.20	"I <i>costi di transazione</i> sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
<b>1)</b>	Art. 2424 CC OIC 19.21	I debiti sono stati esposti nella voce D "Debiti" con la seguente classificazione:			
		1) obbligazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2) obbligazioni convertibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3) debiti verso soci per finanziamenti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4) debiti verso banche;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5) debiti verso altri finanziatori;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6) acconti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		7) debiti verso fornitori;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		8) debiti rappresentati da titoli di credito;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		9) debiti verso imprese controllate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10) debiti verso imprese collegate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11) debiti verso controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		12) debiti tributari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		14) altri debiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2)</b>	OIC 19.21A	La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è stata effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	Art. 2424 CC OIC 19.22	Per ciascuna voce dei debiti è stata data indicazione separata degli importi esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4)</b>	OIC 19.23	Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5)</b>	OIC 19.24	Nel caso in cui la società abbia violato una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa ha classificato il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non siano intervenuti nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6)</b>	OIC 19.24	Se rilevante, tale evento è illustrato nella Nota Integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7)</b>	OIC 19.24	Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si sia conclusa tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua ad essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8)</b>	OIC 19.24	Con riferimento al punto precedente, se rilevante, tale evento è illustrato nella Nota Integrativa secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Il contenuto delle singole voci di debito</b>			
<b>9)</b>	OIC 19.25	Le voci D1 e D2 dello stato patrimoniale passivo accolgono rispettivamente le obbligazioni e le obbligazioni convertibili in azioni e includono gli interessi maturati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
10)	OIC 19.26	La voce D3 contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci (compresi quelli concessi da un socio che è anche una società controllante) alla società sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.26	Non è rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipendentemente dalle possibilità di rinnovo dello stesso finanziamento). Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio netto necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto di capitale. Nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.			
11)	OIC 19.27	La società ha ricompreso nella voce D4 "Debiti verso banche" i debiti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro veste tecnica, quali gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 19.28	Nella voce D5 "Debiti verso altri finanziatori" sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, banche, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo, come ad esempio:			
		- i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di factoring);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le polizze di credito commerciale ( <i>commercial papers</i> )?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 19.29	La voce D6 "Acconti" accoglie i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate nonché gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 19.30	La voce D7 "Debiti verso fornitori" accoglie i debiti originati da acquisizioni di beni o servizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 19.30	I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-bis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 19.31	La voce D8 "Debiti rappresentati da titoli di credito" rileva tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.31	Titoli di credito: si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento. Nella voce non sono, invece, rilevate le cambiali rilasciate a fornitori, banche ed altri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendesse necessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito è già esposto in bilancio.			
17)	OIC 19.32	Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, come definite ai sensi dell'art. 2359 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 19.32	La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabili in D3, anche i debiti verso le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 19.32	La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 19.33	La voce D12 "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti (dirette ed indirette) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per <i>accertamenti</i> definitivi o contenziosi chiusi, per ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio, nonché i tributi di qualsiasi tipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.33	Le passività per imposte probabili, il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi, contenziosi in corso e altre fattispecie similari, sono iscritte nella voce B2 "Fondi per imposte, anche differite".			
21)	OIC 19.34	La voce D13 accoglie i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi, inclusi gli importi dei contributi sociali trattenuti a carico dei dipendenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22)	OIC 19.35	Tutte le voci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci sono confluite nella voce D14 "Altri debiti"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	Art. 2423-ter, c.6 CC OIC 19.36	I debiti verso i propri debitori non possono essere compensati e sono rilevati tra le passività in coerenza con quanto disposto dall'art. 2423-ter, c.6, che vieta la compensazione tra partite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.36	La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex art.1243, c.1 CC).			

			SI	NO	N/A
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 19.37 Art 2435-ter comma 5	<p>Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile. Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto ai paragrafi 21 e da 25 a 35.</p> <p>L'articolo 2435-ter, comma 5, del codice civile prevede che "agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D". Pertanto, tali soggetti non possono avvalersi della facoltà di includere i ratei e risconti passivi nella voce D "Debiti".</p>			
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
		<b>Requisiti per l'iscrizione iniziale dei debiti</b>			
	OIC 19.38	<p>I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il processo produttivo dei beni è stato completato; e</li> <li>- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.</li> </ul> <p>Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di acquisto di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;</li> <li>b) per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;</li> <li>c) nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 CC prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, nel bilancio dell'acquirente, l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.</li> </ul> <p>I debiti originati da acquisti di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.</p>			
24)	OIC 19.38	I debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono stati iscritti nello stato patrimoniale quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25)	OIC 19.38	I debiti relativi a servizi sono stati rilevati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 19.39	I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono stati iscritti in bilancio quando è sorta l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.40	<p>L'iscrizione di un debito di finanziamento avviene all'erogazione del finanziamento. I prestiti obbligazionari sono iscritti al momento della sottoscrizione.</p> <p>I debiti per gli acconti da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.</p> <p>Nel caso dei debiti tributari, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.</p>			
27)	OIC 19.40	L'iscrizione dei debiti di finanziamento è avvenuta all'erogazione del finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 19.40	I prestiti obbligazionari sono stati rilevati al momento della sottoscrizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 19.40	I debiti per gli acconti da clienti sono stati iscritti quando è sorta il diritto all'incasso dell'acconto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 19.40	I debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e assistenza e gli altri debiti, l'iscrizione del debito è avvenuta quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato</b>			
	OIC 19.41	L'art. 2426, c.1, n.8 CC prescrive che "i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".			
	OIC 19.42	Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).			
		<b>Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione</b>			
31)	OIC 19.43	Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato sono state applicate a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
32)	OIC 19.44	Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 48-53, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.45	I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili (si veda par. 63). Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.			
33)	OIC 19.45	I costi di transazione, gli altri costi accessori, le eventuali commissioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34)	OIC 19.46	Il tasso di interesse effettivo è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.46	Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. In caso di interessi contrattuali a tasso variabile si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 64.			
35)	OIC 19.47	I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e, quando contrattualmente previsto, la probabilità che l'estinzione anticipata del debito si verifichi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 19.47	I flussi finanziari futuri includono, nel caso di prestiti obbligazionari, anche il pagamento di eventuali premi riservati ai possessori di obbligazioni estratte a sorte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.47	In caso di una variazione nelle stime dei flussi finanziari futuri si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 61.			
		<b>Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione</b>			
	OIC 19.48	L'art. 2426, c.1, n.8 prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.49	Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame.			
	OIC 19.50	Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 20. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 20; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale.			
37)	OIC 19.50	I debiti aventi un tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di mercato sono stati attualizzati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 19.51	Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, è stato calcolato il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.51	Salvo il caso previsto dal paragrafo 64, se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.			
39)	OIC 19.52	I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, sono stati rilevati inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
40)	OIC 19.52	La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito attualizzato e il valore a termine è stata rilevata a conto economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41)	OIC 19.53	Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la <i>sostanza dell'operazione o del contratto</i> non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale dei debiti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 19.54	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
42)	OIC 19.55	Qualora la società si sia avvalsa della facoltà di non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, la rilevazione iniziale del debito è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43)	OIC 19.56	Nel caso di prestiti obbligazionari: - gli aggi di emissione sono stati rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello stato patrimoniale; e - i disaggi di emissione sono stati rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	OIC 19.57	I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell'immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono stati rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Valutazione successiva dei debiti valutati al costo ammortizzato</b>			
45)	OIC 19.58	Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato sono state applicate a tutti i debiti che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	OIC 19.59	Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.60	Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente: a) determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale; b) aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.			
	OIC 19.61	Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.			
47)	OIC 19.61	L'eventuale differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 19.62	Nel caso di estinzione anticipata di un debito o di un prestito obbligazionario a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49)	OIC 19.63	Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è stato applicato fino all'estinzione del debito, ad eccezione del caso di tassi contrattuali variabili descritto al paragrafo 64 dell'OIC 19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
	OIC 19.64	Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "step-up" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50)	OIC 19.64	In caso di tasso contrattuale variabile i flussi finanziari futuri e il tasso di interesse effettivo sono stati ricalcolati con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.65	Le regole relative alla valutazione successiva dei prestiti obbligazionari non sono disciplinate in modo specifico in quanto ricomprese nella tecnica del costo ammortizzato.			
51)	OIC 19.66	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Valutazione successiva dei debiti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 19.67	Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis CC, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
52)	OIC 19.68	Qualora la società si avvalga della facoltà di non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, la valutazione successiva del debito è effettuata al valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53)		Nel caso di prestiti obbligazionari:			
	OIC 19.69	- gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sono accreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degli interessi passivi nominali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.69	- i disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.69	- al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra i risconti attivi è addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.69	- al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, l'eventuale valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi è accreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alle obbligazioni estratte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54)	OIC 19.70	I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55)	OIC 19.71	Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali):			
	OIC 19.71	- l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.71	- l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi è addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56)	OIC 19.72	Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come proventi di natura finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Eliminazione contabile</b>			
	OIC 19.73	La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.			

			SI	NO	N/A
57)	OIC 19.73	I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58)	OIC 19.73	L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte è rilevata con l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59)	OIC 19.73	Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all' Appendice A dell'OIC 19), la ristrutturazione è rilevata contabilmente con l'eliminazione del debito originario e la contestuale rilevazione di un nuovo debito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60)	OIC 19.73	La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario è stata rilevata nel conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono stati rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61)	OIC 19.73	Quando la ristrutturazione non determina l'eliminazione contabile del debito, l'operazione è rilevata come variazione delle stime dei flussi finanziari futuri come previsto dal paragrafo 61 dell'OIC 19 e i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.73A	<p>La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:</p> <p>a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;</p> <p>b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;</p> <p>c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.</p> <p>Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.</p>			
	OIC 19.73B	<p>Per le società che applicano il costo ammortizzato, quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.</p>			
	OIC 19.73C	<p>Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio. Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito<sup>1</sup>. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.</p>			
		<b>CASI PARTICOLARI</b>			
		<i>Prefinanziamento</i>			
62)	OIC 19.74	<i>Prefinanziamento</i> . Un prestito a breve ottenuto mediante apertura di credito, è classificato come importo esigibile oltre l'esercizio successivo, se vi è la ragionevole certezza che il mutuo verrà ottenuto e sono soddisfatte le seguenti condizioni:			
		- viene assunto specificamente come prefinanziamento nel periodo che intercorre tra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il completamento delle formalità (ad esempio, iscrizione di ipoteche e pegni, stipula di polizze di assicurazione, ecc.), esperite le quali l'Istituto finanziatore effettua l'erogazione del mutuo; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- dovrà, a norma del contratto di apertura di credito, essere rimborsato alla banca che ha concesso il prestito a breve direttamente dall'istituto che effettua il finanziamento a medio o lungo termine all'atto dell'erogazione del mutuo ovvero dalla società al tempo in cui ha ricevuto il mutuo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<i>Riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società</i>			
	OIC 19.75	<i>Riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.</i> Quando la società procede al riacquisto sul mercato delle proprie obbligazioni, l'evento deve essere trattato contabilmente come se avesse proceduto ad un'estinzione anticipata del prestito obbligazionario mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioni acquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Tale interpretazione sostanziale dell'evento di riacquisto delle obbligazioni risiede nella considerazione che se la società procedesse a iscrivere le proprie obbligazioni, riacquistate sul mercato, tra le attività dello stato patrimoniale, essa iscriverebbe nell'attivo titoli di debito che rappresenterebbero crediti verso se stessa e lascerebbe iscritti nel passivo debiti per obbligazioni parimenti verso se stessa; entrambe le poste non possono essere iscritte nello stato patrimoniale, in quanto non rispondono alle definizioni di credito e di debito.			
<b>63)</b>	OIC 19.75	Se la società applica il criterio del costo ammortizzato:			
	OIC 19.75	- quando ha previsto, con un sufficiente grado di probabilità, di riacquistare in tutto o in parte le proprie obbligazioni anticipatamente rispetto alla scadenza di rimborso, ne ha tenuto conto nel processo di revisione delle stime dei flussi finanziari futuri del debito obbligazionario e ha rettificato il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.75	- all'atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è stato cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l'esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è stata rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari ai sensi del paragrafo 62 dell'OIC 19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.75	- il successivo annullamento delle obbligazioni ha generato rilevazioni contabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.75	- la successiva rivendita sul mercato delle obbligazioni è stata trattata come una nuova emissione di un prestito obbligazionario ove la differenza tra il prezzo di vendita e il valore nominale di rimborso a scadenza delle obbligazioni costituisce un aggio o un disaggio di emissione? (le rilevazioni contabili seguono le regole previste dai paragrafi 41-53)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>64)</b>	OIC 19.75	Se la società non applica il criterio del costo ammortizzato e valuta i debiti al valore nominale all'atto del riacquisto delle obbligazioni, il debito obbligazionario corrispondente alle obbligazioni riacquistate è stato cancellato dallo stato patrimoniale a fronte del prezzo di riacquisto e la differenza tra valore contabile del debito e l'esborso di disponibilità liquide a titolo di prezzo di acquisto delle obbligazioni è stata rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Conversione di obbligazioni in azioni</i>			
	OIC 19.76	I prestiti obbligazionari convertibili in azioni costituiscono un contratto ibrido composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato), pertanto lo strumento finanziario derivato incorporato (l'opzione di conversione in azioni) deve essere scorporato ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati". Il contratto primario è trattato secondo il criterio del costo ammortizzato, come previsto dal presente principio.			
<b>65)</b>	OIC 19.76	Il contratto primario, dopo lo scorporo del derivato incorporato, è stato rilevato applicando il criterio del costo ammortizzato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Debiti pagabili con una attività diversa dalle disponibilità liquide</i>			
<b>66)</b>	OIC 19.77	I debiti consistenti nell'obbligazione di consegnare beni o servizi laddove originati da permuta sono esposti al valore di mercato di tali beni o servizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.77	La valutazione è effettuata a ciascuna data di bilancio; le eventuali modifiche ai valori sono imputate al conto economico.			
		<i>Debiti soggetti a condizione sospensiva</i>			
<b>67)</b>	OIC 19.78	I debiti soggetti a condizione sospensiva sono rilevati come tali in bilancio all'avverarsi della condizione e fino a quando la condizione non si sia avverata sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Prestiti obbligazionari subordinati e altri debiti subordinati</i>			
<b>68)</b>	OIC 19.79	I prestiti obbligazionari subordinati e gli altri debiti subordinati, per i quali il diritto degli obbligazionisti/creditori alla restituzione del capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori, sono rilevati e valutati con le stesse regole applicabili agli altri debiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Depositi per imballaggi a rendere</i>			
<b>69)</b>	OIC 19.80	I depositi per imballaggi a rendere, quando ricevuti o fatturati, sono inclusi nello stato patrimoniale tra gli altri debiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>70)</b>	OIC 19.80	L'ammontare dei depositi relativo agli imballaggi presso terzi che non verranno più restituiti alla società è determinato periodicamente tenendo conto dell'esperienza del passato e degli altri elementi pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
71)	OIC 19.80	Il debito si riduce dell'ammontare del deposito non restituito e conseguentemente si riduce la corrispondente voce dell'attivo accesa agli imballaggi per il loro valore contabile e l'eventuale differenza è imputata al conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
72)	Art. 2427, c.1, CC OIC 19.81	Nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti informazioni:			
	Art. 2427, c.1, n.1, CC	- i criteri applicati nella valutazione delle voci, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4 CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.6 CC	- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.6-ter CC	- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.12 CC	- la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.18 CC	- le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.19 CC	- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.19-bis CC	- i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73)	OIC 19.81	Nel fornire le informazioni di cui al n.1, c.1 dell'art. 2427 CC la società ha indicato in Nota Integrativa le ragioni che l'hanno condotta, ai sensi del paragrafo 53 dell'OIC 19, ad attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74)	Art. 2427, c.1 CC OIC 19.81	Nel fornire le indicazioni di cui ai nn. 6 e 12 dell'art. 2427 CC, la Nota Integrativa specifica:			
		- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.6 CC OIC 19.81	L'indicazione sulla ripartizione geografica di cui al n.6, c.1, art. 2427 CC riguarda tutti i debiti della società.			
	OIC 19.81	L'informativa di cui al n.19-bis, c.1, dell'art. 2427 CC è fornita anche con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento.			
75)	OIC 19.81	Ove rilevante, la Nota Integrativa indica inoltre:			
		- la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori eseguiti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la natura dei creditori e la composizione della voce D14 "Altri debiti";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76)	OIC 19.81A	Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa, fornita ha riguardato:			
	OIC 19.81A	- la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa ossia l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.81A	- le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<p>Con riferimento alle caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione si evidenziano a carattere meramente esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tipologia di ristrutturazione del debito;</li> <li>- la data della ristrutturazione;</li> <li>- una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito;</li> <li>- la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;</li> <li>- la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;</li> <li>- la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;</li> <li>- la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;</li> <li>- la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;</li> <li>- i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;</li> <li>- le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio;</li> <li>- un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;</li> <li>- il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;</li> <li>- il beneficio derivante dalla ristrutturazione;</li> <li>- la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;</li> <li>- il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;</li> <li>- il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione;</li> <li>- la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;</li> <li>- l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;</li> <li>- l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art.2427, n. 6, cod. civ.;</li> <li>- l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, cod. civ. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, cod. civ.).</li> </ul>			
	OIC 19.81A	- gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>77)</b>	OIC 19.81A	Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:			
		- il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>78)</b>	OIC 19.81A	Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, è stata fornita in nota integrativa adeguata informativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	Art. 2423, c.4 CC OIC 19.82	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se ad esempio una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in Nota Integrativa le politiche di bilancio adottate.			
79)	OIC 19.82	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2424, c.2 CC OIC 19.83	L'art. 2424, c.2 CC prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Questa norma interessa i debiti quando, ad esempio, un debito di natura commerciale verso controllanti non è classificato nei debiti verso fornitori ma nei debiti verso le imprese controllanti. Ciò va annotato in Nota Integrativa.			
80)	OIC 19.83	La Nota Integrativa indica i debiti che appartengono anche a voci diverse da quelle nelle quali sono iscritte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.84	Le informazioni da fornire in Nota Integrativa con riferimento ai debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio". Analogamente le informazioni relative ai debiti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12.			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
81)	Art. 2427, c.1 CC OIC 19.85	Con riferimento ai debiti, nella Nota Integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'art. 2427, c.1 CC:			
	Art. 2427, c.1 CC OIC 19.85	- "1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1 CC OIC 19.85	- "6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.85	Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa fornisce le informazioni previste al paragrafo 81A.			
	OIC 19.86	La Nota Integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei debiti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i debiti con tale criterio.			
	OIC 19.87	L'art. 2423, c.4 CC prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".			
82)	OIC 19.87	La Nota Integrativa illustra le politiche contabili adottate e in particolare i criteri con i quali è stata data attuazione alla disposizione dell'art. 2423, c.4 CC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Oic 19.90B	L'emendamento al paragrafo 37, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.			
		<b>DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE</b>			
	OIC 19.93	Nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa decida di optare per il criterio del costo ammortizzato, si applicano i paragrafi 91-92. Tali paragrafi si applicano anche nel caso in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria.			
	OIC 19.91	L'art. 12, c. 2 del D.lgs. 139/2015 prevede che le modificazioni previste all'art. 2426, c.1, n.8 CC (criterio del costo ammortizzato) "possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio". Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in Nota Integrativa.			
83)	OIC 19.92	Nel caso in cui la società non si sia avvalsa della facoltà di cui al paragrafo 91, il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei debiti sono stati applicati a tutti i debiti retroattivamente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84)	OIC 19.92	Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all'inizio dell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
<b>85)</b>	OIC 19.92	Gli effetti sorti nel corso dell'esercizio sono imputati al conto economico dell'esercizio in corso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>86)</b>	OIC 19.92	Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il presente principio fosse stato da sempre applicato e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell'esercizio di prima applicazione di questa disciplina è rappresentata nel comparativo evidenziando separatamente:			
	OIC 19.92	- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.92	- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 19.94	I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall'OIC 29: - una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio in forma abbreviata, e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione; - una società che redige il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis CC) che decide facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.			
	OIC 19.95	Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 19 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.			

## Strumenti finanziari derivati

		SI	NO	N/A
		<b>STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
		<b>Definizioni</b>		
OIC 32.9	Ai sensi dell'articolo 2426, comma 2, del codice civile le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato" e "fair value" sono state mutate dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.			
OIC 32.10	Uno <i>strumento finanziario</i> è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.			
OIC 32.11	Un <i>derivato</i> è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, <i>rating</i> di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; c) è regolato a data futura. L'Appendice A dell'OIC 32 illustra le principali casistiche di strumenti finanziari derivati.			
OIC 32.12	Il <i>fair value</i> è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.			
OIC 32.13	Uno <i>strumento di copertura</i> è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi individuati al paragrafo 53.			
OIC 32.14	Un <i>elemento coperto</i> è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile che (a) espone la società al rischio di variazioni nel <i>fair value</i> o nei flussi finanziari futuri e (b) è designato come coperto.			
OIC 32.15	Un <i>impegno irrevocabile</i> è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite.			
OIC 32.16	Un'operazione programmata è un'operazione futura per la quale non vi è ancora un impegno irrevocabile.			
OIC 32.17	Una <i>relazione economica</i> implica che il valore dello strumento di copertura evolve, in genere, nella direzione opposta del valore dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura.			
OIC 32.18	L' <i>efficacia della copertura</i> è il livello a cui le variazioni nel <i>fair value</i> o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel <i>fair value</i> o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.			
OIC 32.19	L' <i>inefficacia della copertura</i> è il grado in cui le variazioni del <i>fair value</i> o dei flussi finanziari dello strumento di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto.			
OIC 32.20	Il <i>rapporto di copertura</i> è il rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell'elemento coperto in termini di peso relativo.			
OIC 32.21	Il <i>mercato attivo</i> è un mercato in cui le operazioni relative a strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.			
OIC 32.22	Il <i>mercato principale</i> è il mercato con il maggior volume e il massimo livello di attività per strumenti finanziari derivati.			
OIC 32.23	Il <i>mercato più vantaggioso</i> è quel mercato che massimizza l'ammontare che si percepirebbe per la vendita di uno strumento finanziario derivato o che riduce al minimo l'ammontare che si pagherebbe per il trasferimento di uno strumento finanziario derivato.			
OIC 32.24	Nella valutazione al <i>fair value</i> , i <i>parametri</i> sono le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero nel determinare il prezzo di uno strumento finanziario derivato, incluse le assunzioni circa il rischio quali, ad esempio: a) il rischio inerente a una particolare tecnica di valutazione utilizzata per misurare il <i>fair value</i> (come un modello per la determinazione del prezzo); e b) il rischio inerente ai parametri della tecnica di valutazione. I parametri possono essere osservabili o non osservabili su mercati attivi.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>		
		<b>Stato patrimoniale</b>		
1)	Art. 2424 CC OIC 32.26 OIC 32.27	Gli strumenti finanziari derivati sono stati classificati nelle seguenti voci:		
		-	tra le "Immobilizzazioni finanziarie" nella voce B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi;	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
		- tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" nella voce C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- tra i "Fondi per rischi e oneri" nella voce B) 3) – strumenti finanziari derivati passivi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- nel "Patrimonio netto" alla voce A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.28	La classificazione tra attivo immobilizzato ed attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con <i>fair value</i> positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni: a) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del <i>fair value</i> di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta; b) uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del <i>fair value</i> di una passività classificata oltre l'esercizio successivo, è classificato nell'attivo immobilizzato; c) uno strumento finanziario derivato di copertura di flussi finanziari e del <i>fair value</i> di una passività classificata entro l'esercizio successivo, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante; d) uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.			
	OIC 32.29	La voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" accoglie le variazioni di <i>fair value</i> della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e si movimenta secondo quanto disposto dai paragrafi 85, 87, 92, 114 e 117 dell'OIC 32.			
2)	OIC 32.29	La suddetta riserva è stata considerata al netto degli effetti fiscali differiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.29	Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: "le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al <i>fair value</i> di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite".			
3)	OIC 32.30	La voce B) 3) – "strumenti finanziari derivati passivi" accoglie gli strumenti finanziari derivati con <i>fair value</i> negativo alla data di valutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 32.31	Qualora la società si avvalga dell'opzione di separazione del valore temporale delle opzioni oppure dei contratti <i>forward</i> ai sensi del paragrafo 58 a) e b), nei casi previsti dai paragrafi 88-89 dell'OIC 32, la variazione del valore temporale è stata contabilizzata nelle voci ratei e risconti attivi o passivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Conto economico</b>			
5)	Art. 2425 CC OIC 32.32	Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 36 dell'OIC 32 la variazione di <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati è esposta nel conto economico nella sezione D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" nelle voci previste dall'articolo 2425 del codice civile: D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati; D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.33	Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di <i>fair value</i> come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 dell'OIC 32 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88 dell'OIC 32.			
	OIC 32.34	Nella voce D) 19) d) sono incluse le variazioni negative di <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni negative derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni negative derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di <i>fair value</i> come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 dell'OIC 32, la variazione negativa del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88 dell'OIC 32.			
	Art. 2426, c.1, n.11-bis CC OIC 32.35	Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile "non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura".			
6)	OIC 32.36	L'utilizzo della voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" secondo quanto disposto dai paragrafi 87 e 114 dell'OIC 32 è stato imputato a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti nello stesso esercizio (o esercizi) in cui questi generano effetti sul risultato d'esercizio o a rettifica o integrazione dell'attività o passività non finanziarie scaturenti da un'operazione programmata o da un impegno irrevocabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 32.37	Nell'ambito delle coperture di <i>fair value</i> , se la variazione del valore del <i>fair value</i> dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto della variazione di <i>fair value</i> dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di <i>fair value</i> è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto così come previsto al paragrafo 79 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Iscrizione iniziale e valutazione successiva</b>			
8)	OIC 32.38	Gli strumenti finanziari derivati sono stati rilevati inizialmente quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	Art. 2426, c.1, n.11-bis, CC OIC 32.39	Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono stati iscritti al <i>fair value</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.40	Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al <i>fair value</i> sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.			
10)	OIC 32.40	La variazione di <i>fair value</i> rispetto all'esercizio precedente è stata rilevata a conto economico nelle specifiche voci individuate al paragrafo 32 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.40	L'Appendice B dell'OIC 32 indica i criteri per la valutazione al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari derivati.			
		<b>Separazione dei derivati incorporati</b>			
	OIC 32.41	Si definisce contratto ibrido un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa.			
11)	OIC 32.42	Un derivato incorporato è stato separato dal contratto primario ed è stato contabilizzato come uno strumento finanziario derivato, se, e soltanto se:			
		a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato di cui al paragrafo 11 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.42	Per valutare la correlazione tra i due contratti è opportuno fare riferimento alle casistiche riportate nell'Appendice C dell'OIC 32.			
	OIC 32.43	Sebbene l'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile faccia riferimento esclusivamente a contratti primari di natura finanziaria, in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari.			
	OIC 32.44	L'analisi di cui al paragrafo 42 dell'OIC 32 è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali; eventuali variazioni alle condizioni di mercato (es. variazione tassi di interesse, quotazioni di borsa, tassi di cambio ecc.) successive a tali date non devono essere tenute in considerazione ai fini dell'eventuale contabilizzazione separata del derivato incorporato.			
12)	OIC 32.45	Il derivato scorporato è stato valutato al <i>fair value</i> :			
		a) sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva (vedi punto 17)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	OIC 32.45	Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il <i>fair value</i> del derivato incorporato è stata attribuita al contratto primario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 32.46	Nel caso in cui il derivato incorporato sia un'opzione ( <i>call o put</i> ), la separazione dal contratto primario è avvenuta determinando il premio, che ne rappresenta il <i>fair value</i> alla data di scorporo, sulla base delle condizioni contrattuali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 32.46	Se invece il derivato incorporato è un <i>forward</i> o uno <i>swap</i> , la separazione è stata effettuata sulla base delle condizioni sostanziali o implicite del derivato incorporato stesso, determinate in maniera tale da attribuire allo stesso un <i>fair value</i> pari a zero alla data di rilevazione iniziale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 32.47	Ad ogni data di chiusura di bilancio successiva il derivato scorporato è stato valutato al <i>fair value</i> e le variazioni di <i>fair value</i> imputate nella sezione D) del conto economico a meno che il derivato scorporato non sia designato come di copertura dei flussi finanziari, nel qual caso la contropartita della variazione di <i>fair value</i> è stata contabilizzata come previsto dal paragrafo 85 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 32.48	Se una società, alla data di scorporo o successivamente, non è in grado di determinare in modo attendibile il <i>fair value</i> del derivato incorporato, secondo le tecniche previste dall'Appendice B dell'OIC 32, ha determinato il <i>fair value</i> del derivato incorporato come la differenza tra il <i>fair value</i> dello strumento ibrido e il <i>fair value</i> del contratto primario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 32.49	Nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato è avvenuta determinando il <i>fair value</i> del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 32.49	Lo strumento finanziario derivato separato, ossia l'opzione di conversione del prestito in strumento di capitale, è stato iscritto in una riserva di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
<b>20)</b>	OIC 32.49	Eventuali costi di transazione sono stati ripartiti proporzionalmente tra il debito e la riserva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.49	La riserva, non è soggetta a valutazioni successive.			
	OIC 32.50	Nel caso la società possieda un contratto ibrido quotato ( <i>fair value</i> di livello 1) può adottare come politica contabile di valutarlo al <i>fair value</i> nella sua interezza, senza pertanto ricorrere alla separazione del derivato incorporato. Ciò in quanto normalmente la valutazione del <i>fair value</i> dell'intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all'esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al <i>fair value</i> . Tale principio contabile deve essere applicato a tutti i contratti ibridi quotati posseduti dalla società. Qualora la società decidesse di cambiare principio contabile deve applicare l'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".			
		<b>Operazioni di copertura</b>			
	OIC 32.51	La società può scegliere di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura (OIC 32 paragrafi 56-60) e uno o più elementi coperti (OIC 32 paragrafi 61-66). La contabilizzazione delle operazioni di copertura è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano i requisiti previsti dal paragrafo 71 dell'OIC 32.			
	OIC 32.52	Le relazioni di copertura sono di due tipi: a) copertura delle variazioni di <i>fair value</i> (OIC 32 paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di <i>fair value</i> di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio; b) copertura di flussi finanziari (OIC 32 paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio.			
	OIC 32.53	È ammessa la contabilizzazione di operazioni di copertura solo per i seguenti rischi: a) rischio di tasso d'interesse, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato; b) rischio di cambio, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera; c) rischio di prezzo, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società; d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).			
	OIC 32.53	L'Appendice D dell'OIC 32 contiene indicazioni utili su come applicare alcune regole della copertura contabile.			
	OIC 32.54	Una volta che la società designa una relazione di copertura contabile, la stessa può essere interrotta esclusivamente nei casi descritti ai paragrafi 81 e 91 dell'OIC 32.			
	OIC 32.55	Quando le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto, quali la scadenza, il valore nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari e la variabile sottostante (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un <i>forward</i> oppure <i>swap</i> che hanno un <i>fair value</i> prossimo allo zero), alla data di rilevazione iniziale la loro contabilizzazione può essere basata su un'analisi esclusivamente qualitativa ai sensi del paragrafo 72 dell'OIC 32 e non necessita dell'elaborazione di un test quantitativo ai sensi del paragrafo 73 dell'OIC 32. Nei paragrafi dal 101 al 118 dell'OIC 32 sono riepilogati i passaggi necessari per la contabilizzazione di suddette relazioni di copertura.			
		<b>Strumenti di copertura ammissibili</b>			
	OIC 32.56	Uno o più strumenti finanziari derivati possono essere designati come strumenti di copertura.			
<b>21)</b>	OIC 32.57	Tenuto conto che non è consentito suddividere il <i>fair value</i> , in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura, lo strumento finanziario derivato è stato designato come strumento di copertura nella sua interezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>22)</b>	OIC 32.58	Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 (vedi punto precedente):			
		a) nel caso di opzione ( <i>put</i> o <i>call</i> ) acquistata è stato designato di copertura il solo valore intrinseco (o variazione di valore del prezzo a pronti) del <i>fair value</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Il valore intrinseco dell'opzione rappresenta la differenza tra il prezzo di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio dell'opzione. Ciò che residua rispetto al <i>fair value</i> dell'opzione è il valore temporale, ossia la probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco aumenti. In questo caso il valore temporale dell'opzione è escluso dalla relazione di copertura e contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 80 oppure 88-89 dell'OIC 32;			
		b) nel caso di contratto <i>forward</i> è stato designato di copertura il solo elemento <i>spot</i> ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		L'elemento <i>spot</i> (di seguito valore intrinseco) è uguale al prezzo o tasso corrente del sottostante mentre ciò che residua rispetto al <i>fair value</i> del <i>forward</i> è l'elemento <i>forward</i> (di seguito valore temporale) che rappresenta il valore finanziario del tempo. Similmente a quanto previsto per le opzioni, anche per i contratti <i>forward</i> in questo caso il valore temporale è escluso dalla relazione di copertura ed è contabilizzato secondo quanto previsto dal paragrafo 80 oppure 88-89 dell'OIC 32.			
	OIC 32.59	Fermo restando quanto previsto al paragrafo 57 dell'OIC 32 può essere designata una quota dell'intero strumento di copertura, quale ad esempio il 50% del sottostante. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura. Tuttavia, lo strumento di copertura non può essere designato per una parte del periodo di tempo in cui lo strumento è in circolazione.			

			SI	NO	N/A
23)	OIC 32.60	Un'opzione ( <i>put o call</i> ) venduta, o una combinazione di strumenti finanziari derivati che abbiano lo stesso effetto di un'opzione venduta, è stata designata come strumento di copertura solo nel caso in cui sia designata a compensazione di un'opzione ( <i>put o call</i> ) acquistata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Elementi coperti ammissibili</b>			
	OIC 32.61	Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti: a) attività e passività iscritte in bilancio; b) impegni irrevocabili; c) operazioni programmate altamente probabili.			
	OIC 32.62	Un elemento di Patrimonio Netto non può essere designato come elemento coperto.			
24)	OIC 32.63	Se l'elemento coperto è un'operazione programmata (o sua componente), il verificarsi in futuro di tale operazione è altamente probabile ovvero la probabilità di verificarsi dell'operazione è ben superiore al 51%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.63	La stima della probabilità di accadimento dell'operazione programmata deve avvenire secondo quanto indicato nei paragrafi dal D.1 al D.8 dell'Appendice D dell'OIC 32.			
	OIC 32.64	Può essere oggetto di copertura anche un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto conformemente al precedente paragrafo 61 e uno strumento finanziario derivato.			
25)	OIC 32.65	La società ha designato una parte del <i>fair value</i> o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:			
		a) alle variazioni dei flussi finanziari o del <i>fair value</i> di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) a uno o più flussi finanziari contrattuali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) ad una parte determinata dell'importo dell'elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 32.66	Come previsto dal principio, la componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto è inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Coperture di gruppi di elementi o posizioni nette</b>			
27)	OIC 32.67	Un gruppo di elementi è stato designato per la copertura soltanto se:			
		a) è costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) gli elementi del gruppo sono utilizzati nell'insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) a designazione della posizione netta stabilisce l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e l'ammontare atteso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.68	Purché ciò sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, è possibile designare una componente di un gruppo di elementi nel seguente modo: a) una percentuale del gruppo di elementi; b) uno strato del gruppo di elementi (es. i primi 20 milioni di divisa estera incassati nel successivo trimestre) sempreché la società sia in grado di tracciare le operazioni designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.			
28)	OIC 32.69	Nel caso in cui la società abbia contabilizzato delle operazioni di copertura su base netta, il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 32.69	La copertura delle posizioni nette è supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30)	OIC 32.70	Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società ha designato tutto il gruppo di elementi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	OIC 32.70	Come previsto dal principio, la società ha considerato il divieto di designare un importo indefinito di una posizione netta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>			
32)	OIC 32.71	Ai fini dell'ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura, la società ha verificato che tutte le seguenti condizioni sono state soddisfatte:			
		a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile "si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione include l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura (paragrafo 18 OIC 32):			
		i. vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 32.71		Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto. Ci si deve pertanto attendere una variazione sistematica del valore dello strumento di copertura e del valore dell'elemento coperto in conseguenza ai movimenti della stessa variabile sottostante.			
OIC 32.71		La verifica di tale relazione economica può avvenire sia in termini <i>qualitativi</i> (paragrafo 72 successivo) sia <i>quantitativi</i> (paragrafo 73 successivo).			
		ii. l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul <i>fair value</i> dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		iii. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OIC 32.71		Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare <i>ex ante</i> l'inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).			
OIC 32.72		La verifica della relazione economica avviene in via <i>qualitativa</i> quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Sono elementi portanti: l'importo nominale; la data di regolamento dei flussi finanziari; la scadenza e la variabile sottostante. In tal caso è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che, quindi, tra elemento coperto e strumento di copertura esiste una relazione economica non casuale. In ogni caso è necessario verificare la sussistenza del requisito di cui al precedente paragrafo 71 c) ii).			
OIC 32.73		Per una valutazione sotto il profilo <i>quantitativo</i> della relazione economica è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di <i>risk management</i> . L'esistenza di una correlazione statistica fra due variabili rappresenta un'utile indicazione che potrebbe esistere una relazione economica efficace tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto. In alcune circostanze, specialmente in presenza di variabili sottostanti differenti tra elemento coperto e strumento di copertura, può essere necessario corroborare la mera analisi statistica con altre valutazioni quantitative quali ad esempio le tecniche utilizzate per la determinazione del livello di inefficacia (paragrafo 86 dell'OIC 32) e la tecnica del derivato ipotetico o altre metodologie quali, ad esempio, studi di sensitività. La valutazione in via <i>quantitativa</i> della relazione economica può essere utilizzata per il calcolo della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture dei flussi finanziari ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32.			
		<b>Coperture di fair value</b>			
OIC 32.74		La copertura di <i>fair value</i> può essere attivata solo se il <i>fair value</i> dell'elemento coperto, con riferimento al solo rischio oggetto di copertura, può essere valutato attendibilmente secondo le disposizioni dell'Appendice B dell'OIC 32.			
OIC 32.75		La copertura di <i>fair value</i> è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile.			
<b>33)</b>	OIC 32.76	Come previsto dal principio, la copertura di <i>fair value</i> è stata contabilizzata lungo la sua durata come segue:			
		a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) è stato valutato al <i>fair value</i> e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento è stato valutato nei seguenti modi:			
		i. nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L'adeguamento del valore contabile di un'attività è avvenuto nei limiti del valore recuperabile;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritto nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.77	L'applicazione del paragrafo 76 precedente non comporta l'adeguamento dell'elemento coperto al <i>fair value</i> alla data di attivazione della copertura contabile, bensì l'adeguamento dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di <i>fair value</i> del solo rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura contabile.			
34)	OIC 32.78	Le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono state rilevate, a seconda del loro segno, nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 32.79	Ad eccezione del paragrafo 78 precedente, nel caso in cui la variazione del valore del <i>fair value</i> dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del <i>fair value</i> dello strumento di copertura le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono state rilevate a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) per un importo pari alla variazione di <i>fair value</i> dello strumento di copertura e la differenza tra la variazione di <i>fair value</i> dell'elemento coperto e dello strumento di copertura è stata rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto (ad esempio B) 11) "Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci")?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 32.80	Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un'opzione acquistata ( <i>put</i> o <i>call</i> ) oppure un contratto <i>forward</i> e ai sensi del paragrafo 58 a) e b) dell'OIC 32 la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è stata imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37)	OIC 32.81	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura del <i>fair value</i> se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 99 successivo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificate nei paragrafi dal 71 al 73 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38)	OIC 32.82	Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è stato mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività (nei limiti del valore recuperabile), o della passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39)	OIC 32.82	Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato gradualmente a conto economico lungo la durata dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40)	OIC 32.82	Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilito dall'OIC 15 "Crediti", OIC 19 "Debiti" e OIC 20 "Titoli di debito"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Coperture di flussi finanziari</b>			
	OIC 32.83	In un'operazione di copertura dei flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.			
	OIC 32.84	Può essere oggetto di copertura di flussi finanziari qualunque elemento coperto indicato al precedente paragrafo 61.			
41)	OIC 32.85	In accordo con il modello contabile della copertura dei flussi finanziari, ad ogni chiusura di bilancio, la società ha rilevato nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al <i>fair value</i> e in contropartita ha alimentato la voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.85	Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di <i>fair value</i> dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di <i>fair value</i> intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare in valore assoluto delle variazioni di valore intervenute sull'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura.			

			SI	NO	N/A
42)	OIC 32.85	La componente di inefficacia è stata rilevata nella sezione D) del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.86	La determinazione dell'inefficacia può avvenire attraverso l'utilizzo del metodo del derivato ipotetico. Si tratta di una tecnica che stima il valore dell'elemento coperto ipotizzando di essere in presenza di un contratto derivato avente tutte le caratteristiche di rischiosità dell'elemento coperto. Il ricorso al derivato ipotetico non è quindi un metodo in sé, bensì un espediente matematico utilizzabile solo per calcolare il valore dell'elemento coperto.			
43)	OIC 32.87	Il rilascio della <i>riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> è avvenuta come segue:			
		a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva è stato riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.87	La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio.			
		b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività ha eliminato l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società ha immediatamente imputato alla voce B 13)-del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44)	OIC 32.88	Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un'opzione acquistata ( <i>put</i> o <i>call</i> ) oppure un contratto <i>forward</i> e ai sensi del paragrafo 58 a) e b) dell'OIC 32 la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è stata imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45)	OIC 32.89	Nel caso in cui l'elemento coperto sia un'operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto o di una vendita, la variazione del valore temporale imputata a conto economico nell'esercizio è stata rilevata nelle voci ratei e risconti attivi o passivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46)	OIC 32.89	Alla cessazione della copertura il rateo o risconto è stato rilevato come componente del valore contabile dell'attività o passività derivante dal concretizzarsi dell'operazione programmata o dell'impegno irrevocabile o rilevato a conto economico al concretizzarsi della vendita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.90	Il modello contabile descritto ai paragrafi 88-89 dell'OIC 32 è opzionale. In ogni caso è sempre possibile designare l'intero strumento finanziario derivato come di copertura e rilevare l'inefficacia al conto economico ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32.			
47)	OIC 32.91	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 98 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 71 al 73 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48)	OIC 32.92	Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari (paragrafo 91), la società ha contabilizzato l'importo accumulato nella voce A) VII " <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> ", come segue:			
		a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo è rimasto nella voce A) VII " <i>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> " fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva è stato riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Valutazione successiva dei criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura</b>			
	OIC 32.93	La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa.			
<b>49)</b>	OIC 32.93	Ad ogni data di chiusura del bilancio la società ha valutato tra l'altro se la relazione di copertura soddisfa ancora i requisiti di efficacia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.94	In caso di cambiamenti significativi nella relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, è necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura. Ciò in quanto la relazione di copertura anche se portata avanti darebbe luogo ad un importo significativo di inefficacia. L'OIC 32 non stabilisce una soglia quantitativa oltre la quale è necessario cessare la copertura, tuttavia è opportuno rivedere il rapporto di copertura, come indicato al successivo paragrafo 96, ogni qualvolta si siano verificate delle variazioni della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura.			
	OIC 32.95	Se il cambiamento della relazione economica tra elemento coperto e strumento di copertura è tale da portare ad una cessazione della relazione di copertura e l'obiettivo della gestione del rischio per la relazione di copertura designata rimane lo stesso, è necessario operare una revisione del rapporto di copertura per evitare che ulteriori variazioni di tale rapporto possano successivamente comportare la cessazione della copertura per inefficacia. La revisione del rapporto di copertura non può essere attuata se è evidente che sia stata fatta per raggiungere un determinato effetto di bilancio, quale ad esempio quello di determinare una sistematica inefficacia della copertura per ottenere utili o perdite a conto economico. Pertanto la revisione del rapporto di copertura può essere attuata solo nel caso in cui la variazione della relazione economica oltre i limiti definiti nella documentazione a supporto della copertura è determinata da fattori esogeni alla società.			
<b>50)</b>	OIC 32.96	La revisione del rapporto di copertura (riequilibrio della copertura) è stata operata secondo le seguenti tecniche:			
		a) revisione del rapporto di copertura tramite aumento delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, le variazioni del valore dell'elemento coperto comprendono anche la variazione del valore della quantità supplementare dell'elemento coperto. Per esempio se inizialmente l'elemento coperto equivale a 100 barili di petrolio e successivamente la società prevede di acquistare 10 barili mantenendo invariata la quantità dello strumento di copertura l'elemento coperto, a seguito dell'operazione è composto da 100 barili inizialmente designati e 10 barili designati successivamente alla revisione.			
		b) revisione del rapporto di copertura tramite riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio, la quantità per cui lo strumento di copertura è stato ridotto non fa più parte della relazione di copertura ed è valutata come uno strumento non di copertura. Per esempio una società copre inizialmente il rischio prezzo di un acquisto di 100 barili di petrolio usando una quantità in derivati pari a 100 barili di petrolio e successivamente prevedendo di acquistare 10 barili in meno di petrolio, riduce il derivato di 10barili. Dal momento della revisione il derivato è contabilizzato come di copertura per 90 barili e come non di copertura per 10.			
		c) revisione del rapporto di copertura tramite aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini dell'efficacia della relazione di copertura e dell'inefficacia delle coperture di flussi finanziari, dalla data di riequilibrio le variazioni del <i>fair value</i> dello strumento di copertura comprendono anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento di copertura. Per esempio una società ha inizialmente coperto il rischio prezzo di un acquisto di 100 barili di petrolio con una quantità in derivati pari a 100 barili di petrolio. Successivamente la società prevedendo di acquistare un quantitativo di petrolio aggiuntivo per 10 barili acquista un derivato aggiuntivo aumentando la quantità dello strumento derivato di 10 barili. Dal momento della revisione il derivato basato sulla quantità complessiva di 110 barili è contabilizzato come di copertura. La variazione del <i>fair value</i> dello strumento di copertura è pari alla variazione totale dei <i>fair value</i> dei derivati basati su una quantità di 110 barili. Tali derivati potrebbero avere elementi portanti diversi (per esempio prezzi <i>forward</i> ) essendo stati negoziati in momenti diversi.			
		d) revisione del rapporto di copertura tramite riduzione delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai fini del calcolo dell'inefficacia, dalla data del riequilibrio, tuttavia, la quantità di cui è stato ridotto l'elemento coperto cessa di far parte della relazione di copertura. Per esempio se inizialmente l'elemento coperto equivale a 100 barili di petrolio e quando rivede il rapporto di copertura, riduce l'elemento coperto di 10 barili di petrolio, l'elemento coperto è pari a 90 barili. I 10 barili, di cui è stato ridotto l'elemento coperto non sono più parte della copertura e sono contabilizzati conformemente ai requisiti per la cessazione delle operazioni di copertura.			
<b>51)</b>	OIC 32.97	All'atto della revisione del rapporto di copertura è stata calcolata l'inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>52)</b>	OIC 32.97	L'inefficacia della copertura è stata imputata al conto economico dell'esercizio nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>53)</b>	OIC 32.98	La società ha cessato di applicare prospetticamente la contabilizzazione delle operazioni di copertura soltanto e dalla data in cui la relazione di copertura (o una parte di essa) cessa di soddisfare i criteri di ammissibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
	OIC 32.98	A questo scopo, la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.			
<b>54)</b>	OIC 32.99	La società non ha riclassificato e quindi non ha cessato, una relazione di copertura che:			
		a) risponde ancora all'obiettivo di gestione del rischio in base al quale è stata ammessa alla contabilizzazione delle operazioni di copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) continua a soddisfare tutti gli altri criteri di ammissibilità (una volta tenuto conto di un'eventuale revisione della relazione di copertura, se del caso)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.100	Gli effetti contabili derivanti dalla cessazione di una relazione di copertura differiscono a seconda che si tratti di coperture del <i>fair value</i> (paragrafo 82 dell'OIC 32) o di coperture dei flussi finanziari (paragrafo 92 dell'OIC 32).			
		<b>Contabilizzazione delle coperture contabili per relazioni di copertura semplici</b>			
	OIC 32.101	Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un <i>forward</i> oppure <i>swap</i> che hanno un <i>fair value</i> prossimo allo zero) alla data di rilevazione iniziale la società può applicare, il modello contabile che prevede i seguenti passaggi.			
		<i>Criteri di ammissibilità</i>			
<b>55)</b>	OIC 32.102	Designazione della copertura:			
		a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili (paragrafi 56-60 dell'OIC 32) ed elementi coperti ammissibili (paragrafi dal 61 al 66 dell'OIC 32);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1, numero 11-bis, del codice civile " <i>si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura</i> ". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione include l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la relazione di copertura è stata considerata efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti: quali l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul <i>fair value</i> sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.103	La scelta dell'approccio semplificato non esonera la società dall'analisi della continua sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 102.			
<b>56)</b>	OIC 32.103	Ad ogni data di chiusura del bilancio la società ha valutato la sussistenza dei requisiti di cui al precedente paragrafo 102 inclusa la verifica del rischio di credito della controparte dello strumento di copertura e dell'elemento coperto che qualora significativo potrebbe determinare la cessazione della relazione di copertura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Coperture di fair value</i>			
	OIC 32.104	La copertura di <i>fair value</i> è attivabile quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta nello stato patrimoniale oppure un impegno irrevocabile.			
<b>57)</b>	OIC 32.105	A seguito della designazione la copertura di <i>fair value</i> lungo la sua durata è stata contabilizzata come segue:			
		a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) è stato valutato al <i>fair value</i> e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o una passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) l'elemento coperto, in deroga ai principi di riferimento è stato valutato nei seguenti modi:			
		i. nel caso di un'attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è stato adeguato per tener conto della valutazione al <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.105	L'adeguamento del valore contabile di un'attività avviene nei limiti del valore recuperabile.			
		ii. nel caso di un impegno irrevocabile, il <i>fair value</i> della componente relativa al rischio oggetto di copertura è stato iscritto nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.106	L'applicazione del paragrafo 105 precedente non comporta l'adeguamento dell'elemento coperto al <i>fair value</i> alla data di attivazione della copertura contabile, bensì l'adeguamento dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di <i>fair value</i> del solo rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura contabile.			

			SI	NO	N/A
58)	OIC 32.107	L'elemento coperto è stato adeguato per un ammontare pari e di segno opposto al <i>fair value</i> dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono state imputate, a seconda del loro segno nelle voci D) 18) d) e D) 19) d) del conto economico senza necessità di calcolare la differenza da imputare nella voce di conto economico dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59)	OIC 32.108	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura del <i>fair value</i> se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 109 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) la copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 102 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.109	La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.			
60)	OIC 32.110	Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura l'adeguamento dell'elemento coperto è stato mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61)	OIC 32.110	Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato sistematicamente a conto economico lungo la durata dell'elemento coperto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62)	OIC 32.110	Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento cumulato dell'elemento coperto è stato imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo stabilito dall'OIC 15 "Crediti", OIC 19 "Debiti" e OIC 20 "Titoli di debito"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>Coperture di flussi finanziari</i>			
	OIC 32.111	In un'operazione di copertura di flussi finanziari l'obiettivo strategico della direzione aziendale è di norma quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato periodicamente su un debito finanziario, un impegno all'acquisto o vendita di beni, oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà per esempio un acquisto o una vendita di beni.			
	OIC 32.112	Possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o esposizioni aggregate.			
63)	OIC 32.113	A seguito della designazione, nel caso di copertura di flussi finanziari lo strumento finanziario derivato è stato valutato al <i>fair value</i> ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione è stata interamente imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" senza necessità di calcolare quanta parte della copertura sia inefficace e quindi vada rilevata a conto economico, sezione D)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64)	OIC 32.114	Il rilascio della <i>riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> è avvenuto come segue:			
		a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva è stato riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita o l'acquisto programmati o quando si incassa un credito in valuta);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) Il rilascio della riserva è stato classificato nella stessa voce di conto economico che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività ha eliminato l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi che è stato incluso direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società ha immediatamente imputato alla voce B 13) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65)	OIC 32.115	La società ha cessato prospetticamente la contabilizzazione di copertura di flussi finanziari se e soltanto se:			
		a) lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 116 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		b) la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nei paragrafi dal 102 dell'OIC 32;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.116	La sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura prevista nell'originaria strategia di copertura oppure come conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell'introduzione di leggi o regolamenti non è da considerarsi una scadenza o una cessazione.			
66)	OIC 32.117	Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società ha contabilizzato l'importo accumulato nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", come segue:			
		a) se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo è rimasto nella voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) se non si prevedono più i flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede più sia altamente probabile l'importo della riserva è stato riclassificato immediatamente nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.118	Nell'ambito delle coperture dei flussi finanziari se lo strumento di copertura è un'opzione acquistata (put o call) oppure un forward è possibile rilevare la variazione dell'intero fair value (valore temporale e valore intrinseco) nella A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" perché vi è la presunzione relativa che, in assenza di altri fonti di inefficacia, l'effetto del valore temporale sia irrilevante e pertanto possa essere contabilizzato come fosse parte del valore intrinseco.			
67)	OIC 32.118	Se la società dovesse verificare, alla data di designazione della copertura, che tale valore non sia insignificante:			
		a) è stato separato contabilmente il valore temporale e applicare il modello contabile descritto ai paragrafi 88 e 89 dell'OIC 32 anche per le relazioni di copertura semplici;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) oppure è stato rilevato il valore temporale come componente di inefficacia della copertura ai sensi del paragrafo 85 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
68)	Art. 2427, c.1, n.1, CC OIC 32.119	La società indica i "criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e delle rettifiche di valore"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69)	Art. 2427, c.1, n.2, CC OIC 32.120	La società indica i "i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70)	Art. 2427-bis, c.1, CC OIC 32.121 OIC 32.122	La società fornisce le informazioni per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, ovvero:			
		a) il loro fair value;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71)	Art. 2427-bis, c.1, CC OIC 32.121	La società determina le categorie di strumenti finanziari derivati al fine di garantire la migliore informativa possibile, per il lettore del bilancio, tenendo in considerazione la natura, le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari derivati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 32.121	Per esempio la società potrebbe raggruppare gli strumenti finanziari a seconda che siano strumenti non di copertura o strumenti di copertura a seconda del rischio coperto (paragrafo 53 dell'OIC 32) per tipologia di strumento finanziario (future, swap, opzioni). Gli strumenti di copertura possono essere ulteriormente raggruppati a seconda che l'oggetto della copertura sia il fair value o i flussi finanziari.			
	OIC 32.123	Le informazioni di cui al punto 122 a) dell'OIC 32 (si veda punto 71 a)) sono quantitative. Le informazioni quantitative sono riferite all'esercizio in chiusura e sono confrontate con quelle dell'esercizio precedente.			
72)	OIC 32.124	Con riferimento alle informazioni di cui al punto 122 b) dell'OIC 32 (si veda punto 71 b)) la società descrive eventuali termini e condizioni contrattuali che possano influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 32.125	Le informazioni di cui al punto 122 c) dell'OIC 32 (si veda punto 71 c)) dovrebbero includere l'informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del <i>fair value</i> . Inoltre se la società apporta eventuali modifiche ai sensi del paragrafo B.28 dell'Appendice B dell'OIC 32 rispetto all'esercizio precedente ne dà informativa in bilancio.			
	OIC 32.126	Le informazioni di cui al punto 122 d) dell'OIC 32 (si veda punto 71 d)) si riferiscono agli effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente principio e possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di conto economico o stato patrimoniale.			
	OIC 32.127	Le informazioni di cui al punto 122 e) dell'OIC 32 (si veda punto 71 e)) possono essere esposte secondo il modello proposto nell'OIC 28 "Patrimonio netto".			
	OIC 32.128	L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione."			
<b>73)</b>	OIC 32.129	La società ha dato inoltre in Nota Integrativa le seguenti informazioni:			
		a) la componente di <i>fair value</i> inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di <i>fair value</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) le informazioni richieste dal paragrafo B.13 dell'Appendice B dell'OIC 32 in merito all'indeterminabilità del <i>fair value</i> ;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 32.130	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, codice civile e pertanto applicano l'OIC 32.			
	Art. 2435-bis, CC OIC 32.131	Nel bilancio in forma abbreviata, "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d); voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d).			
	Art. 2435-bis, CC OIC 32.132	La Nota Integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-bis, comma 1, n. 1 del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 119 al 128 dell'OIC 32.			
	OIC 32.136 A Art 2435 ter, comma 5	L'articolo 2435 ter, comma 5, del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto, a tali soggetti non si applicano le disposizioni dei paragrafi 133-136.			
		<b>Disposizioni di prima applicazione</b>			
<b>74)</b>	Oic 32.143B Oic 32. 139-142	Per l'applicazione del paragrafo 136A la società si avvalsa delle semplificazioni di prima applicazione dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" contenute ai paragrafi dal 139 al 142?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Operazioni, attività e passività in valuta estera

			SI	NO	N/A
		<b>OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA</b>			
		<b>Definizioni</b>			
OIC 26.4		Un'operazione in valuta estera è un'operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.			
Art. 26 c.2 CC OIC 26.5		Il Codice Civile prescrive che per la definizione di "attività monetaria" e "passività monetaria" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'unione Europea. Lo IAS 21 "Effetti della variazione dei cambi delle valute estere" adottato dall'Unione Europea e in vigore al momento della pubblicazione dell'OIC26 fornisce la seguente definizione di elemento monetario.			
OIC 26.6		"Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile" (IAS 21.8). Pertanto per elementi monetari si intendono le attività e le passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e i debiti, le disponibilità liquide, i rate attivi e passivi, i titoli di debito.			
OIC 26.7		Per elementi non monetari si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiale e immateriali, le partecipazioni o altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.			
OIC 26.8		La moneta di conto è la valuta in cui è redatto il bilancio che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 6, codice civile è l'euro. Per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro.			
OIC 26.9		Il tasso di cambio è il rapporto tra l'euro e una valuta estera. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l'euro e una valuta estera per le operazioni spot, vale a dire per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.			
OIC 26.10		La differenza di cambio (utile o perdita su cambio) è la differenza che deriva dalla conversione in euro di un determinato numero di unità di una valuta estera a differenti tassi di cambio alle date di conversione.			
OIC 26.11		Le stabili organizzazioni all'estero sono strutture che tengono la propria contabilità in valuta diversa dall'euro (ad esempio, divisioni, filiali o succursali) la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio.			
OIC 26.12		Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
1)	Art. 2425 CC OIC 26.14 OIC 26.15	Nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi" sono rilevati:			
		- gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Art. 2426 CC OIC 26.17	Gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce "Riserva utili su cambi" delle Altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
3)	Art. 2435-bis CC Art. 2435-ter CC OIC 26.18 OIC 26.19	Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese presentano, nel conto economico, la voce C17-bis) "utili e perdite su cambi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione iniziale</b>			
4)	Art. 2425-bis CC OIC 26.20	I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono rilevati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta, individuato come il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 26.21	Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 26.22	La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (ad esempio, un debito finanziario si rileva inizialmente quando sorge l'obbligazione della società verso la controparte.			
		<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>			
		<b>Conversione delle poste monetarie in valuta estera</b>			
6)	OIC 26.26 OIC 26.27	Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi, che emergono in caso di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio, sono imputati al conto economico dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 26.28 OIC 26.29	In sede di redazione del bilancio è stata rispettata la procedura in base alla quale si applica prima l'ordinario criterio valutativo della posta in valuta e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto, imputando le diverse componenti nelle pertinenti voci di conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 26.28	Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo espresso dall'OIC 15 "Crediti" e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio			
		<b>Conversione delle poste non monetarie in valuta estera</b>			
8)	OIC 26.30	Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale, senza che le differenze cambio positive o negative diano luogo ad una autonoma e separata rilevazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 26.31	Per poter stabilire se il costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali) possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante). In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività.			
9)	OIC 26.31	In tale ambito, le eventuali differenze di cambio (positive o negative) hanno concorso alla determinazione del valore recuperabile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Casi particolari</b>			
		<b>Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera</b>			
10)	OIC 26.32	Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, si è proceduto alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 "Bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto", e, successivamente, alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Lavori in corso su ordinazione in valuta estera</b>			
	OIC 26.33	Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della conversione in valuta diverse tipologie di elementi patrimoniali. In particolare, oltre ai lavori in corso su ordinazione iscritti alla voce C13 "lavori in corso su ordinazione" dell'attivo circolante, occorre considerare i crediti in valuta da iscrivere nell'attivo e gli anticipi e gli acconti in valuta da iscrivere invece nel passivo dello stato patrimoniale.			
11)	OIC 26.34	I crediti in valuta, costituendo poste monetarie, sono convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 26.35	Gli anticipi o acconti, poiché non rappresentano debiti monetari, bensì debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate ma ancora non fatturate a titolo definitivo (i quali non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell'incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 26.36	Relativamente ai criteri di conversione da applicare all'attività per lavori in corso su ordinazione, occorre distinguere se si applica il criterio della percentuale di completamento oppure se si applica il criterio della commessa completata nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione (si veda OIC23 "Lavori in corso su ordinazione").			
13)	OIC 26.37	Nel caso di adozione del criterio della commessa completata le rimanenze, per quando riguarda i costi in valuta, sono iscritte al loro cambio storico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 26.38	I lavori in corso valutati in base al criterio della percentuale di completamento iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 26.38	In caso di adozione della percentuale di completamento la procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta è la seguente: - determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento; - detrazione dal valore delle opere eseguite (determinato nella moneta contrattuale, come sopra indicato) degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati; - conversione della parte del valore delle opere eseguite residue costituenti le rimanenze, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati; - conversione al cambio in vigore alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite.			
15)	OIC 26.39	Ai fini dell'aggiornamento dei preventivi su cui si basa la valutazione con il criterio della percentuale di completamento, i ricavi da fatturare ed i costi da sostenere in moneta estera sono determinati utilizzando il cambio in vigore alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Fondi per rischi ed oneri in valuta estera</b>			
16)	OIC 26.40	L'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri connessi a passività in valuta è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Tenuta della contabilità plurimonetaria</b>			
17)	OIC 26.43	Nel caso in cui la società mantiene parte della propria contabilità in valuta diversa dall'euro i saldi contabili sono tradotti utilizzando le procedure descritte nel Principio OIC 17 per la traduzione del bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 26.42	La normativa fiscale consente la tenuta della contabilità plurimonetaria nel caso in cui la società intrattiene in via continuativa scambi con Paesi che non adottano l'euro come moneta di conto, in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, sia direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste società ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un'apposita contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, siano rilevate direttamente in valuta.			
		<b>La riserva a fronte di utili su cambi</b>			
18)	Art. 2426 CC n.8-bis OIC 26.44 OIC 26.45 OIC 26.46	L'eventuale utile netto derivante dalla conversione delle attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) in sede di destinazione del risultato, è destinato a "Riserva utili su cambi" considerata non distribuibile sino al momento del successivo realizzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 26.47	Qualora il risultato netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Copertura del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati</b>			
	OIC 26.48	Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale (ad esempio un 20% o un 60% del valore nominale del credito), se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: - oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura così come definiti dal principio contabile OIC32 "Strumenti finanziari derivati"; - all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto (rischio di cambio) e dic ome la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura; - la relazione di copertura si considera efficace verificando che gli elementi portanti (importo nominale, scadenza, variabile sottostante e data di regolamento dei flussi finanziari) corrispondano o siano strattamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul valore dello strumento di copertura sia dell'elemento coperto.			
20)	OIC 26.49	Lo strumento di copertura è valutato al cambio spot a ogni data di chiusura del bilancio e la variazione dell'esercizio è imputata alla voce A VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21)	OIC 26.50	Al termine della copertura, il saldo della "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" è imputata in contropartita alla voce di conto economico interessata dall'elemento coperto? Se l'operazione programmata o l'impegno irrevocabile comporta successivamente l'iscrizione in bilancio di un'attività o di una passività non monetaria, l'importo della riserva è portato a rettifica o integrazione del valore dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 26.51	La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se e soltanto se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo strumento di copertura è ceduto;</li> <li>- la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura come specificato nel paragrafo 48;</li> <li>- in una copertura di operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.</li> </ul>			
22)	OIC 26.52	Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura dei flussi finanziari, l'importo accumulato nella "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" rimane nella riserva fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri se si prevede che tali flussi si verificheranno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 26.52	L'importo accumulato nella riserva è rilasciato a conto economico nella voce "Utili/perdite su cambi" se non si prevede che si verifichino più i flussi finanziari futuri o non si prevede più che gli stessi siano altamente probabili o non è probabile che la società realizzerà gli utili/perdite su cambi sospesi a riserva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2435-ter CC OIC 26.53	I paragrafi 48-52 non sono applicabili alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell'art. 2435-ter del Codice Civile (micro-imprese).			
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
24)	OIC 26.54	Sono state indicate le seguenti informazioni nella Nota Integrativa:			
	Art. 2427, c.1, n.1, CC	- i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.4, CC	- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.6-bis, CC	- gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c.1, n.7-bis, CC	- l'indicazione dell'apposita riserva da utili netti su cambi tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25)	OIC 26.54	Nel fornire le informazioni di cui al punto precedente, la Nota Integrativa indica l'ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2423 CC, c.4 OIC 26.55	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.			
26)	Art. 2423 -ter CC, c.6 OIC 26.55 A	La società fornisce nella nota integrativa gli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) del conto economico "utili e perdite su cambi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27)	OIC 26.56	Sono state fornite le informazioni relative alla movimentazione della voce "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" dovute all'applicazione di quanto previsto ai paragrafi 48-52? A tale fine, tali informazioni possono essere esposte secondo il modello previsto dall'OIC 28 "Patrimonio netto".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
28)	Art. 2435-bis CC Art. 2435-ter CC OIC 26.57	Sono stati indicati i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 26.58	Sono state fornite le informazioni relative alla movimentazione della voce "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" dovute all'applicazione di quanto previsto ai paragrafi 48-52? A tale fine, tali informazioni possono essere esposte secondo il modello previsto dall'OIC 28 "Patrimonio netto".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2435-bis CC OIC 26.57	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.			
	Oic 26.61A	L'emendamento al paragrafo 55A, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.			



## Imposte sul reddito

		SI	NO	N/A
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>			
	<b>Definizioni</b>			
OIC 25.4	Il <i>reddito imponibile</i> è l'utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).			
OIC 25.5	Il <i>risultato civilistico</i> è il " <i>Risultato prima delle imposte</i> " indicato nello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del codice civile.			
OIC 25.6	Le <i>imposte correnti</i> rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.			
OIC 25.7	L' <i>aliquota media effettiva</i> rappresenta l'incidenza dell'onere fiscale corrente sul risultato civilistico.			
OIC 25.8	Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.			
OIC 25.8	L' <i>onere fiscale</i> per una società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito dalle imposte correnti e dalle imposte differite e anticipate. L'onere fiscale comprende, dunque, l'onere fiscale corrente e differito.			
OIC 25.9	L' <i>onere fiscale teorico</i> rappresenta il prodotto tra il risultato civilistico per l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota ordinaria).			
OIC 25.10	Le <i>passività per imposte differite</i> rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.			
OIC 25.11	Le <i>attività per imposte anticipate</i> rappresentano gli ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo di perdite fiscali.			
OIC 25.12	Per <i>operazione straordinaria</i> si intende un'operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda e le operazioni di fusione e scissione di società.			
OIC 25.13	Una differenza temporanea rappresenta, ad una certa data, la differenza tra il valore di una attività o una passività determinato con criteri di valutazione civilistici ed il loro valore riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi. Le differenze temporanee possono sorgere a seguito di: - operazioni che hanno effetto sul conto economico. Si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali. Secondo l'attuale normativa fiscale, tali differenze derivano dalle differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi; si tratta, dunque, di ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico. Alcuni componenti di reddito, in tutto o in parte indeducibili o imponibili, producono differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di un'attività o passività nello stato patrimoniale; - operazioni che non hanno effetto sul conto economico. Si tratta, ad esempio, di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti), correzioni di errori commessi in esercizi precedenti, cambiamenti di principi contabili, rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi o riserve in sospensione di imposta.			

			SI	NO	N/A
	OIC 25.14	<p>Le differenze temporanee si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi, ossia differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che pur essendo di competenza dell'esercizio sono dovute in esercizi futuri. Infatti, le imposte dovute nell'esercizio risultano inferiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e, dunque, la società iscrive una passività per imposte differite, per le imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.</li> </ul> <p>Alcuni esempi di differenze temporanee imponibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. in caso di operazioni che hanno effetto sul conto economico, componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico o da componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico;</li> <li>. in caso di operazioni che non hanno effetto sul conto economico, la rivalutazione di attività senza il riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore iscritto;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi, ossia differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte. Le differenze temporanee deducibili generano imposte anticipate, ossia imposte dovute nell'esercizio in corso superiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio. La società iscrive, pertanto, un'attività per imposte anticipate per le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.</li> </ul> <p>Le differenze temporanee deducibili possono derivare, ad esempio, da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico civilistico (ad esempio, costi la cui deducibilità fiscale è posticipata rispetto alla loro rilevazione contabile) o componenti positivi di reddito tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico civilistico (ad esempio, proventi la cui imponibilità è anticipata rispetto alla loro rilevazione contabile).</p>			
	OIC 25.15	Una <i>differenza permanente</i> rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi. Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.			
	OIC 25.16	Nel presente principio si utilizzano i termini <i>imposte differite</i> e <i>imposte anticipate</i> (previsti dal codice civile) come sinonimi di imposte differite passive e imposte differite attive. Con il termine fiscalità differita si intendono sia le imposte differite che le imposte anticipate.			
		<b>Classificazione e contenuto delle voci</b>			
	OIC 25.17	L'articolo 2424 del codice civile prevede che, nello stato patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti e alle imposte anticipate siano rilevate rispettivamente nelle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CII5-bis "crediti tributari";</li> <li>- CII5-ter "imposte anticipate".</li> </ul>			
1)	OIC 25.18 OIC 25.29	La voce CII 5-bis "crediti tributari" accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d'imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l'IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di acconto subite all'atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 25.19	La voce CII5-ter "imposte anticipate" accoglie le attività per le imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi o al riporto a nuovo delle perdite fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.20	L'articolo 2424 del codice civile prevede che, nello stato patrimoniale, le passività relative alla fiscalità differita e corrente siano rilevate rispettivamente nelle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- B2 fondi "per imposte, anche differite";</li> <li>- D12 "debiti tributari".</li> </ul>			
3)	OIC 25.21	La voce B2 fondi "per imposte, anche differite" accoglie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;</li> <li>- le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 25.22	La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è rappresentata dalla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 25.23 OIC 25.29	La voce D12 "debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e di quelli precedenti (IRES, IRAP ed eventuali imposte sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei redditi, per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi, nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. La voce accoglie, altresì, le ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
6)	OIC 25.24	I debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta, se compensabili in base a quanto stabilito dal paragrafo 33 del Principio, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 25.25	L'ammontare dei crediti e dei debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo è indicato separatamente nello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.25	I crediti e i debiti tributari sono esigibili oltre l'esercizio successivo se il realizzo dei crediti (tramite rimborso o compensazione) o il pagamento dei debiti avviene oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio. Ai fini dell'individuazione della scadenza dei crediti e debiti tributari si rinvia alla disciplina generale prevista nel paragrafo 22 dell'OIC 15 "Crediti" e nei paragrafi 23-24 dell'OIC 19 "Debiti".			
	OIC 25.26	L'articolo 2425 del codice civile prevede che le imposte correnti, anticipate e differite siano classificate nel conto economico nella voce 20) "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".			
8)	OIC 25.27	La voce 20, le imposte sul reddito dell'esercizio include le seguenti quattro voci distinte:			
		- imposte correnti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- imposte relative a esercizi precedenti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- imposte differite e anticipate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- proventi da consolidato fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.27	La voce <i>imposte correnti</i> accoglie le imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio. La voce comprende anche le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi maturati attinenti ad eventi dell'esercizio (ad esempio, ritardato versamento degli acconti ed altre irregolarità).			
	OIC 25.27	La voce <i>imposte relative ad esercizi precedenti</i> , comprende i relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) che possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 fondi "per imposte, anche differite" o dalla voce D12 "debiti tributari", a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti"). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.			
	OIC 25.27	La voce <i>imposte differite e anticipate</i> accoglie: i) con segno positivo l'accantonamento al fondo per imposte differite e l'utilizzo delle attività per imposte anticipate; e ii) con segno negativo, le imposte anticipate e l'utilizzo del fondo imposte differite; esse concorrono con tale segno ad identificare nella voce 20, l'importo complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio. La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti. Più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico nella voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".			
	OIC 25.27	La voce <i>proventi da consolidato fiscale</i> accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.			
9)	OIC 25.28	Le imposte anticipate e differite sono rilevate rispettivamente come proventi o oneri del conto economico (voce 20), salvo che l'imposta derivi da un'operazione o un fatto rilevato direttamente al patrimonio netto o da un'operazione straordinaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Bilancio in forma abbreviata</b>			
	OIC 25.30	Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis "crediti tributari" e CII 5-ter "imposte anticipate" sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII "Crediti"; la voce B2 fondo "per imposte, anche differite" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri" e la voce D12 "debiti tributari" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti". Nella voce CII "Crediti", si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.			
	OIC 25.31	Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata sono indicate le imposte secondo lo schema previsto per il bilancio in forma ordinaria.			
		<b>Compensazione di attività e passività tributarie</b>			
	OIC 25.33	In molti casi, la legislazione fiscale permette alla società di compensare i debiti e crediti tributari e, di conseguenza, regolare l'operazione mediante un unico pagamento.			
10)	OIC 25.33	Ai fini della classificazione in bilancio, la società effettua la compensazione dei crediti e debiti tributari solo se: i) ha un diritto legale a compensare gli importi rilevati in base alla legislazione fiscale; e ii) intende regolare i debiti e i crediti tributari su base netta mediante un unico pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.34 Art. 2423, comma 2, e 2423-ter, comma 6	Non è consentito portare le attività per imposte anticipate/passività per imposte differite a riduzione del valore degli elementi dell'attivo e del passivo cui sono correlate, poiché in contrasto con la clausola generale della chiarezza e con il divieto di compensazione delle partite (cfr. articoli 2423, comma 2, e 2423-ter, comma 6, codice civile).			

			SI	NO	N/A
		<b>Rilevazione della fiscalità corrente</b>			
11)	OIC 25.35	Il costo derivante delle imposte correnti (o dovute) è calcolato in base al reddito imponibile e alle aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 25.36	I crediti e debiti tributari sono esposti in bilancio secondo quanto previsto dall'OIC 15 e dall'OIC 19?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.36	Per i crediti e i debiti derivanti da imposte sul reddito inferiori a 12 mesi non si applica il costo ammortizzato.			
13)	OIC 25.37	Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte in esercizi precedenti risulta eccedente (carente) rispetto all'ammontare dovuto, la differenza positiva (negativa) è imputata a conto economico nella voce 20?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione della fiscalità differita su operazioni che hanno effetto sul conto economico</b>			
	OIC 25.38	Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.			
	OIC 25.39	Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in bilancio in presenza di una differenza permanente.			
	OIC 25.40	La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi: - l'individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio; - la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; - l'analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; - il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; - l'analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.			
14)	OIC 25.41	Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.41	La ragionevole certezza è comprovata quando: - esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o - negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.			
	OIC 25.42	In regime di consolidato fiscale, ai fini della rilevazione della fiscalità differita nel bilancio delle società aderenti al consolidato, occorre distinguere le imposte anticipate/differite che emergono: - da operazioni che si manifestano nel periodo di vigenza del consolidato fiscale; - da operazioni che si manifestano in momenti diversi dal periodo di vigenza del consolidato fiscale (ad esempio, operazioni che avvengono prima dell'adesione al regime o successivamente all'interruzione anticipata del consolidato fiscale).			
15)	OIC 25.42	Nel periodo di vigenza del consolidato fiscale, il rispetto delle condizioni per la rilevazione delle imposte anticipate e differite è valutato con riferimento alle previsioni di redditi imponibili futuri delle società aderenti al consolidato fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	OIC 25.42	Per le operazioni che si manifestano in momenti diversi dal periodo di vigenza del consolidato fiscale, invece, la valutazione è effettuata con riferimento alla situazione singola della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 25.43	Le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18)	OIC 25.43	Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19)	OIC 25.44	Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce C115-ter dell'attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20)	OIC 25.45	Un'attività per imposte anticipate derivante da differenze temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce C115-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.46	Ai fini IRAP, le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità; conseguentemente effettuano calcoli separati delle imposte differite ai fini IRES e ai fini IRAP.			

			SI	NO	N/A
		<b>Perdite fiscali</b>			
	OIC 25.47 OIC 25.48	Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali. Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie.			
21)	OIC 25.50	Il beneficio connesso a una perdita fiscale è stato rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter "imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.50	L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti. La ragionevole certezza è comprovata quando: - esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o - vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.			
22)	OIC 25.51	Un'attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23)	OIC 25.52	In caso di adesione al consolidato fiscale la ragionevole certezza circa la recuperabilità delle perdite fiscali è valutata con riferimento alle proiezioni dei risultati fiscali (pianificazione fiscale) di ciascuna società aderente al consolidato fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rilevazione della fiscalità differita su operazioni che non hanno effetto sul conto economico</b>			
	OIC 25.53	Le differenze temporanee possono sorgere anche a seguito di operazioni che non transitano dal conto economico, quali ad esempio, operazioni straordinarie (ad esempio, fusioni, scissioni o conferimenti), rivalutazione di attività iscritte nello stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi, riserve in sospensione di imposta.			
24)	OIC 25.54	La società non ha rilevato in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per le imposte differite in presenza dei seguenti casi:			
		- la rilevazione iniziale dell'avviamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un'operazione straordinaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.54	Si tratta, ad esempio, dell'acquisto di attività che sono: a) non deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito; o b) deducibili per un importo inferiore (o superiore) al costo complessivo. In questi casi, il valore fiscale dell'attività è pari a zero, o comunque assume un valore differente (inferiore o superiore), rispetto al valore contabile. Un esempio può essere rappresentato dalle autovetture aziendali non esclusivamente strumentali per l'esercizio dell'attività, che l'ordinamento giuridico preveda che siano deducibili per un ammontare inferiore al costo complessivo.			
25)	OIC 25.56	Le eventuali imposte differite relative a operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto sono contabilizzate inizialmente nella voce B2 fondi "per imposte, anche differite" tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26)	OIC 25.56	Dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al conto economico alla voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" coerentemente con l'annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.57	Le imposte differite relative a operazioni che non hanno interessato direttamente il patrimonio netto (ad esempio, la fusione per incorporazione in assenza di un avanzo da concambio), non transitano né dal conto economico né dal patrimonio netto.			
27)	OIC 25.57	In caso di fusione per incorporazione in assenza di un avanzo da concambio le imposte differite sono calcolate sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza di fusione, nei limiti del valore corrente della stessa attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28)	OIC 25.57	Il plusvalore attribuito è pari alla differenza tra il valore corrente dell'attività e il suo valore contabile ante operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29)	OIC 25.57	La passività per imposte differite è iscritta nella voce B2 fondi "per imposte, anche differite" del passivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rivalutazioni di attività iscritte nell'attivo patrimoniale</b>			
	OIC 25.58 OIC 25.59	Alcuni provvedimenti normativi possono consentire la rivalutazione del valore contabile di un'attività rilevata nello stato patrimoniale a fronte dell'iscrizione, in contropartita del maggior valore dell'attivo, di un'apposita riserva di patrimonio netto. Il maggior valore attribuito ad un'attività in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.			

			SI	NO	N/A
30)	OIC 25.60	Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la società ha iscritto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31)	OIC 25.60	Negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.61	Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo siano riconosciuti ai fini fiscali, non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale. Pertanto, la società non iscrive imposte differite alla data della rivalutazione.			
	OIC 25.62	Successivamente alla rilevazione iniziale, la società iscrive le imposte anticipate/differite in presenza di differenze temporanee. Ad esempio, quando gli ammortamenti sul maggior valore sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita. Pertanto, negli esercizi precedenti a quello in cui gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili, emergono differenze temporanee sulle quali va considerata la fiscalità differita attiva, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero.			
32)	OIC 25.63	Qualora la società abbia optato per il pagamento dell'imposta sostitutiva, è stato iscritto un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Riserve in sospensione di imposta</b>			
	OIC 25.64	Alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un'attività sia iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione (cd. riserva in sospensione di imposta), se non in caso di distribuzione della riserva ai soci. Il regime di sospensione d'imposta della riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). Le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.			
33)	OIC 25.65	La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva ai soci è effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:			
		- l'andamento storico di distribuzione dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Operazioni straordinarie – Profili generali</b>			
	OIC 25.66 OIC 25.67	Una differenza temporanea può sorgere in occasione di operazioni straordinarie che comportano il trasferimento di patrimoni, di aziende, rami di azienda o società, quali le operazioni di cessione e di conferimento di aziende o rami d'azienda e le operazioni di fusione e scissione di società. Nel caso in cui il regime fiscale previsto per queste operazioni sia quello della neutralità fiscale, tali operazioni si effettuano in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti prima dell'operazione. Pertanto, i maggior valori contabili delle attività e dell'avviamento iscritti in bilancio a seguito dell'operazione non sono riconosciuti ai fini fiscali.			
	OIC 25.68 OIC 25.69	La normativa fiscale può, tuttavia, prevedere la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale ai maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette. Il riallineamento consente il riconoscimento fiscale di questi maggiori valori (cd. affrancamento). La decisione di avvalersi del riallineamento può essere presa con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione straordinaria o a un esercizio successivo.			
		<b>Operazioni straordinarie – Fiscalità differita sulle attività e passività acquisite</b>			
	OIC 25.71	Nel bilancio della società acquirente le differenze temporanee sorgono quando il valore riconosciuto ai fini fiscali alle attività e passività è diverso rispetto al valore contabile attribuito in sede di allocazione del costo di acquisto della società, dell'azienda o ramo d'azienda, del valore delle azioni o quote ricevute a fronte del conferimento o delle differenze di fusione o scissione.			
34)	OIC 25.73	Qualora l'operazione straordinaria generi una differenza temporanea, la società acquirente iscrive le relative imposte differite o anticipate alla data in cui avviene l'operazione, a fronte dei maggiori o minori valori derivanti dall'operazione rispetto ai valori fiscali riconosciuti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35)	OIC 25.74	Se la società ha deciso di riallineare i valori fiscali e contabili con riferimento all'esercizio in cui avviene l'operazione ed entro la data di redazione del bilancio, la società calcola l'imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività nei limiti del valore corrente della stessa attività e la iscrive come debito tributario alla voce D12 "debiti tributari"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36)	OIC 25.75	Se è stato deciso di riallineare i valori fiscali e contabili con riferimento ad un esercizio successivo a quello in cui avviene l'operazione straordinaria, la società ha:			
		a) eliminato il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 20 del conto economico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) iscritto un costo per l'imposta sostitutiva alla voce 20 in contropartita ad un debito tributario (voce D12 del passivo)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Operazioni straordinarie – Avviamento</b>			
	OIC 25.77	Una differenza temporanea imponibile può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell'avviamento, se il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali (ossia il suo valore fiscale è pari a zero, o è riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello contabile). Tuttavia, secondo quanto previsto dal paragrafo 54 del Principio, la società non iscrive le imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell'avviamento. L'avviamento rappresenta, infatti, la differenza che residua dopo l'allocatione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l'operazione straordinaria. Conseguentemente, l'iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore contabile dell'avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell'attivo e del passivo; ciò renderebbe l'informazione contenuta nel bilancio meno trasparente.			
<b>37)</b>	OIC 25.77	In sede di rilevazione iniziale dell'avviamento, la società ha rispettato la previsione di non iscrivere le imposte differite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.79	Le imposte differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all'avviamento, ove non derivino dalla rilevazione iniziale dell'avviamento, sono invece contabilizzate. Ad esempio, quando l'avviamento è riconosciuto ai fini fiscali al momento della rilevazione iniziale, non sorge alcuna differenza temporanea che comporti l'iscrizione di imposte differite, in quanto il valore contabile dell'avviamento è pari al suo valore fiscale. Tuttavia, se negli esercizi successivi il valore contabile e fiscale divergono, la società rileva la fiscalità differita in relazione alle differenze temporanee in quanto non derivano dalla rilevazione iniziale dell'avviamento: ad esempio, per il diverso regime di ammortamento civilistico e fiscale dell'avviamento.			
<b>38)</b>	OIC 25.79	Se negli esercizi successivi il valore contabile e fiscale dell'avviamento divergono (ad esempio quando l'ammortamento civilistico è imputato in un periodo inferiore rispetto a quello fiscale), la società rileva la fiscalità differita in relazione alle differenze temporanee che emergono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.80	L'affrancamento dell'avviamento conseguente al pagamento dell'imposta sostitutiva determina il riallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dell'avviamento.			
<b>39)</b>	OIC 25.80	In caso di affrancamento del valore dell'avviamento:			
		a) Il costo pagato per l'imposta sostitutiva, utile al riallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dell'avviamento, è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) L'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) La quota del costo di competenza dell'esercizio è iscritta nella voce 20 del conto economico "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) Il debito riconducibile all'imposta da pagare è rilevata nella voce D12 "debiti tributari" del passivo patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture</b>			
	OIC 25.82	Le differenze temporanee possono emergere anche nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in <i>joint venture</i> differisca dal valore della partecipazione riconosciuto ai fini fiscali. Ad esempio, queste differenze possono manifestarsi per: i) l'esistenza di utili non distribuiti di controllate, collegate e <i>joint venture</i> valutate con il metodo del patrimonio netto; ii) la svalutazione del valore contabile della partecipazione in una società controllata, collegata e <i>joint venture</i> al suo ammontare recuperabile non deducibile fiscalmente.			
<b>40)</b>	OIC 25.83	A seconda della tipologia di differenza temporanea (imponibile o deducibile), la società ha rilevato:			
		a) un'attività per imposte anticipate, nella misura in cui è ragionevolmente certo che la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro e che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata tale differenza;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) una passività per imposte differite, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: i) la controllante, l'investitore o il partecipante alla <i>joint venture</i> siano in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee (ad esempio, mediante la politica di distribuzione degli utili); e ii) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.84 OIC 25.85	Una società controllante (o una partecipante ad una <i>joint venture</i> ) stabilendo le politiche dei dividendi della controllata (o della <i>joint venture</i> ) è in grado di determinare i tempi di annullamento delle differenze temporanee riferibili all'investimento. Pertanto, la società controllante (o partecipante ad una <i>joint venture</i> ) non rileva una passività per imposte differite quando ha stabilito, nel prevedibile futuro, gli utili non saranno distribuiti. Al contrario, una società che detiene una partecipazione in una società collegata non è in grado di stabilire la politica dei dividendi. Pertanto, la società rileva le imposte differite derivanti dalle differenze imponibili riferibili alla sua partecipazione nella società collegata, a meno che un patto vincolante tra i soci non stabilisca che non saranno distribuiti dividendi nel futuro prevedibile.			

			SI	NO	N/A
		<b>Valutazione delle imposte correnti e differite</b>			
	OIC 25.86	La valutazione dei crediti e dei debiti tributari (voci CII5-bis "crediti tributari" e D12 "debiti tributari") è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i crediti nell'OIC 15 "Crediti" e per i debiti nell'OIC 19 "Debiti".			
	OIC 25.87	La valutazione del fondo imposte è effettuata secondo la disciplina generale prevista dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". In particolare, nella valutazione delle passività per imposte probabili è necessario tener conto del presumibile esito degli accertamenti e dei contenziosi, sulla base di esperienze passate, di situazioni similari, dell'evoluzione interpretativa sia della dottrina che della giurisprudenza.			
<b>41)</b>	OIC 25.88	La società ha apportato adeguate rettifiche in caso di variazione dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che varia l'aliquota è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>42)</b>	OIC 25.88	In tal caso le rettifiche alle attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite sono rilevate a conto economico a meno che tali attività e passività non si riferiscano a operazioni che in sede di rilevazione iniziale non hanno avuto effetto sul conto economico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.89	Qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi in base al livello del reddito imponibile, la valutazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite è effettuata utilizzando le aliquote medie nei periodi in cui le differenze temporanee si riverteranno. Nel caso in cui risultasse particolarmente difficoltoso determinare l'aliquota media per gli esercizi futuri, è accettabile utilizzare l'aliquota media dell'ultimo esercizio.			
<b>43)</b>	OIC 25.90	La società ha rispettato il divieto di aggiornare le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.91	Il valore contabile di un'attività per imposte anticipate è rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio.			
<b>44)</b>	OIC 25.91	La società riduce il valore contabile dell'attività se non vi è più la ragionevole certezza del loro futuro recupero (ad esempio, l'esistenza di un reddito imponibile sufficiente per consentire l'utilizzo del beneficio di parte o di tutta quella attività per imposte anticipate)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>45)</b>	OIC 25.91	Negli esercizi successivi, il valore dell'attività è ripristinato nella misura in cui diviene ragionevolmente certo il recupero dell'attività per imposte anticipate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</b>			
<b>46)</b>	Art. 2427 CC OIC 25.92	Con riferimento alle imposte sul reddito sono state indicate le seguenti informazioni nella Nota Integrativa:			
		- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>47)</b>	OIC 25.92	Nella Nota Integrativa è stato inserito un apposito prospetto contenente:			
		- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>48)</b>	OIC 25.93	La Nota Integrativa descrive le motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
<b>49)</b>	OIC 25.93	Ove rilevante, la Nota Integrativa indica:			
		a) gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) il rapporto tra l'onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o entrambi le seguenti modalità: i) una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è significativa; ii) una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l'aliquota fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l'aliquota fiscale media effettiva, quando la differenza è significativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) l'ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.94	L'articolo 2423 comma 4 del codice civile prevede che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.			
<b>50)</b>	OIC 25.94	La società ha illustrato nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>51)</b>	OIC 25.94 A	Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile la società nella nota integrativa dà informativa degli importi lordi: - dei crediti e debiti tributari compensati ai sensi dell'OIC 25 paragrafo 33; e - delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata</b>			
<b>52)</b>	Art. 2427 CC OIC 25.95	Con riferimento alle imposte sul reddito sono state indicate le seguenti informazioni nella Nota Integrativa:			
		- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le informazioni di cui all'articolo 2427, co. 1, n. 6, limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.96	L'articolo 2423 comma 4 del codice civile prevede che "non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.			
<b>53)</b>	OIC 25.96	La società ha illustrato nella Nota Integrativa i criteri con i quali ha dato attuazione alla presente disposizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>54)</b>	OIC 25.96 A art.2435 – bis, Art. 2423 – ter, comma 6	la società nella nota integrativa fornisce l'informativa sugli importi lordi prevista dal paragrafo 94A?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 25.97 OIC 25.99B Art. 2435 ter	Gli emendamenti ai paragrafi 34, 94A, 96A e 98, emessi in data 4 maggio 2022, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.			

## Patrimoni destinati ad uno specifico affare

			SI	NO	N/A
		<b>PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE</b>			
	Art. 2447-bis CC	La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.  Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.			
1)		La società ha costituito uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	Art. 2447-decies, c.1, CC	La società ha convenuto che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parti di essi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	Art. 2427, c.1, nn. 20 e 21, CC	In caso affermativo gli amministratori nella Nota Integrativa della società hanno riportato:			
	Art. 2447-septies, c.3, CC	- l'illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2447-septies, c.3, CC	- i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2447-decies, c.8, CC	- l'indicazione della destinazione dei proventi dell'affare stesso al rimborso totale o parziale del finanziamento destinato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'indicazione del vincolo dei beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	Art. 2447-septies, c.4, CC	Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante risulta in calce allo stato patrimoniale e ha formato oggetto di valutazione da parte degli amministratori secondo criteri illustrati in Nota Integrativa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	Art. 2447-sexies CC	È stata istituita una contabilità separata per ogni singolo patrimonio destinato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	Art. 2447-septies, c.2, CC	Per ciascun patrimonio destinato è stato redatto un rendiconto separato allegato al bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 2.2	Gli eventuali beni apportati da terzi sono stati iscritti a valori di mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 2.5	A fronte degli apporti da terzi è stato iscritto un debito o una "Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati", se gli apporti non sono restituibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	OIC 2.5	Il conto economico del patrimonio destinato si chiude sempre con un risultato netto che è pari alla sola quota di utile o di perdita di pertinenza della società, in quanto la quota di pertinenza del terzo apportante è stata già rilevata: ove al terzo compete una quota di utile, come costo dell'affare, ed ove il terzo subisca (pro quota) una perdita, come riduzione della perdita dell'affare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	Art. 2447-septies, c.1, CC OIC 2.4	I beni e i rapporti giuridici compresi in uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	OIC 2.5	La Nota Integrativa fornisce opportune informazioni sulla natura dell'apporto, da terzi, il criterio di valutazione, le modalità di imputazione al conto economico e se vi è un debito di restituzione del bene alla conclusione dell'affare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Fusione e scissione

			SI	NO	N/A
		<b>LA FUSIONE</b>			
		<b>Primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione</b>			
1)	PARTE PRIMA OIC 4 Cap. 4 par.4.5	Nel primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione, per ogni voce dell'attivo e del passivo i singoli conti delle società partecipanti alla fusione sono stati aggregati in un'unica voce di identico contenuto e sono stati applicati i principi di redazione e valutazione previsti dal CC in materia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	L'aggregazione di cui sopra è stata effettuata anche per quanto riguarda le voci di conto economico, qualora sia stata prevista la retrodatazione degli effetti contabili dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	Nel caso di fusione per incorporazione, sono stati indicati, quali dati comparativi, i dati dell'esercizio precedente (anteriore a quello di completamento del procedimento di fusione) relativamente alla società incorporante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	Nel caso di fusione propria, non sono stati esposti dati comparativi in quanto in tale fattispecie la società risultante dalla fusione è una nuova società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	In caso di fusione per incorporazione, è stata predisposta una tabella allegata alla Nota Integrativa, che, sia per lo stato patrimoniale che per il conto economico, riporti in colonne affiancate:			
		- gli importi risultanti dal bilancio del precedente esercizio (dell'incorporante);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli importi iscritti per tutte le incorporate (cumulativamente se sono più d'una) nel bilancio d'apertura;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- gli importi dell'incorporata iscritti nel bilancio dell'esercizio, se determinabili, senza eccessiva difficoltà?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	L'importo dell'avanzo e/o disavanzo, da annullamento e da concambio, che non risulta dalla tabella sopra indicata, è illustrato, per ciascuna società interessata e precisandone il trattamento contabile, con l'indicazione dei criteri seguiti nell'iscrizione dei valori correnti delle attività e delle passività e dell'avviamento in sostituzione del disavanzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	Nel caso di fusione propria e per incorporazione, nell'ipotesi di assenza di retroattività contabile, qualora gli effetti della fusione sulla situazione economica e patrimoniale siano significativi, è stata predisposta, ad integrazione dell'informativa nel primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione, un'apposita situazione economico-patrimoniale sintetica pro-forma, che evidenzii quali sarebbero stati i dati salienti dell'esercizio precedente qualora gli effetti della fusione fossero stati riflessi retroattivamente all'inizio di tale esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	OIC 4 Cap. 4 par.4.5	Quale parte integrante dell'informativa del primo bilancio d'esercizio successivo alla fusione, è stato predisposto il rendiconto finanziario ed in calce allo stesso è stata evidenziata in forma tabellare e per ciascuna incorporata, la presentazione distinta per classi delle attività e passività acquisite con la fusione, che non hanno dato luogo a flussi finanziari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Ai sensi dell'art. 2425-ter CC, in vigore dal 1° gennaio 2016, il rendiconto finanziario costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.			
		<b>Il bilancio di fusione ed il bilancio consolidato</b>			
9)	OIC 4 Cap. 4 par.4.7	Qualora sia avvenuta una fusione per incorporazione fra controllante e controllata, nel primo bilancio successivo alla fusione è stato verificato che:			
		a) esista coerenza nell'allocatione della differenza di fusione alle singole voci di bilancio, e ove possibile, vengano mantenute le stesse imputazioni già effettuate nel bilancio consolidato, nel rispetto della continuità dei valori;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) in allegato alla Nota Integrativa siano stati riportati i valori dell'ultimo bilancio consolidato ante fusione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>LA SCISSIONE</b>			
		<b>Primo bilancio d'esercizio successivo alla scissione</b>			
10)	PARTE SECONDA OIC 4 Cap. 4 par.4.4	Qualora sia avvenuta una operazione di scissione, nel caso di beneficiaria neocostituita, nessuna informazione comparativa è stata esposta, mentre nel caso di beneficiaria pre-esistente, la comparazione è avvenuta con il suo precedente bilancio d'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Quote di emissione di gas ad effetto serra

			SI	NO	N/A
		<b>QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA</b>			
		<b>Definizioni</b>			
	OIC 8.4	Per gas ad effetto serra si intendono il biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ) e gli altri gas elencati nella normativa comunitaria di riferimento.			
	OIC 8.5	Per quote di emissione assegnate a titolo gratuito si intendono le quote rilasciate gratuitamente, all'inizio di ciascun anno, dall'autorità nazionale competente (per l'Italia, il comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) alle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L'assegnazione si basa sulle previsioni contenute dal piano nazionale di assegnazione per il periodo di riferimento.			
	OIC 8.6	Mediante il piano nazionale di assegnazione, soggetto all'approvazione da parte della Commissione Europea, l'ammontare complessivo delle quote di emissione spettanti a ciascuno Stato viene suddiviso tra i diversi settori industriali oggetto della disciplina. Sulla base dell'ammontare delle quote di emissione attribuite ai diversi settori viene poi individuata la quantità da assegnare gratuitamente ad ogni singolo impianto industriale preventivamente autorizzato, adottando criteri differenziati per i diversi settori.			
	OIC 8.7	Per quote di emissione messe all'asta si intendono le quote rilasciate a titolo oneroso mediante specifici meccanismi d'asta organizzati dall'autorità nazionale competente alle società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il rilascio mediante asta rappresenta un'acquisizione a titolo oneroso.			
	OIC 8.8	Per consegna delle quote di emissione si intende il momento in cui, entro il 30 aprile di ciascun anno, le società soggette all'obbligo sono tenute a consegnare all'autorità nazionale competente le quote di emissione relative all'obbligo dell'anno precedente.			
		<b>Società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra</b>			
		Per le società che rientrano nella disciplina per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra le quote di emissione rappresentano un sistema penalizzante che le obbliga ad acquistare sul mercato le quote necessarie all'adempimento degli obblighi normativi, con un aumento dei costi di produzione.			
<b>1)</b>		Nello stato patrimoniale sono stati classificati:			
	OIC 8.40	a) nella voce C.II.1) "Crediti verso clienti" i crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.39	b) nella voce D.7) "Debiti verso fornitori" i debiti derivanti dall'acquisto delle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.42	c) nella voce D.14) "Altri debiti" i debiti verso l'autorità nazionale competente derivanti dal deficit di quote di emissione di competenza dell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.43	d) nella voce B.4) "Fondi per rischi e oneri – altri" la passività verso l'autorità nazionale competente derivante dal deficit di quote di emissione di competenza dell'esercizio, nel caso in cui alcuni dei requisiti per la rilevazione contabile di un debito non siano verificate (ad es. l'ammontare non è determinato con certezza)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2)</b>	Art. 2426, c.1, n. 8, CC OIC 8.46	I crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione sono iscritti in accordo con le prescrizioni dell'OIC 15 (Nota: il testo del par. 46 dell'OIC 8, che deve ancora essere rivisto, prevede "secondo il valore presumibile di realizzazione come previsto dall'OIC 15", wording che è da ritenersi superato)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	OIC 8.44	I debiti derivanti dall'acquisto di quote di emissione sono iscritti in accordo con le prescrizioni dell'OIC 19 (Nota: il testo del par. 44 dell'OIC 8, che deve ancora essere rivisto, prevede "secondo il valore di estinzione come previsto dall'OIC 19", wording che è da ritenersi superato)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4)</b>	OIC 8.45	I debiti verso l'autorità nazionale competente sono iscritti al valore di mercato delle quote di emissione alla data di chiusura dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5)</b>	OIC 8.21	I costi relativi all'obbligo di consegna all'autorità nazionale competente delle quote di emissione sono rilevati per competenza, nell'esercizio in cui sorge l'obbligo, in proporzione alle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nell'esercizio stesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6)</b>	OIC 8.31	Qualora, alla fine dell'esercizio, la somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato nell'anno stesso, risulti inferiore al quantitativo di quote necessario per l'adempimento dell'obbligo di legge (deficit di quote di emissione) è rilevato l'onere residuo da sostenere per le quote di emissione non ancora acquistate, in contropartita alla passività verso l'autorità nazionale competente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
7)	OIC 8.32	Qualora, alla fine dell'esercizio, la somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti e riportate a nuovo, più le quote assegnate gratuitamente nell'anno, più/meno le quote acquistate/vendute sul mercato nell'anno stesso, risulti superiore al quantitativo di quote necessario per l'adempimento dell'obbligo di legge, e tale surplus si riferisce a quote acquistate in eccesso sul mercato, è rilevato un risconto attivo in misura pari ai costi da rettificare, in quanto di competenza dell'esercizio successivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)		Nel conto economico sono stati classificati gli oneri e i proventi derivanti dalle quote di emissione:			
	OIC 8.35	a) nella voce B.14) "Oneri diversi di gestione" i costi relativi alle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.36	b) nella voce A.5) "Altri ricavi e proventi" i ricavi relativi alle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.37	c) nella voce B.14) "Oneri diversi di gestione" le sopravvenienze passive derivanti dall'acquisto o dalla vendita delle quote di emissione successivamente alla chiusura dell'esercizio, pari alla differenza tra il valore della passività iscritta in bilancio nell'esercizio di competenza e il valore di acquisto sul mercato;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.38	d) nella voce A.5) "Altri ricavi e proventi" le sopravvenienze attive derivanti dall'acquisto o dalla vendita delle quote di emissione successivamente alla chiusura dell'esercizio, pari alla differenza tra il valore della passività iscritta in bilancio nell'esercizio di competenza e il valore di acquisto sul mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Società trader</b>			
		Per le società trader, che non svolgono attività industriali in relazioni alla quali è riconosciuto il rilascio oppure sorge l'obbligo di consegna di quote di emissione, le operazioni di compravendita delle quote di emissione rientrano nella loro attività tipica.			
9)		Nello stato patrimoniale sono stati classificati:			
	OIC 8.55	a) nella voce C.II.1) "Crediti verso clienti" i crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.56	b) nella voce C.I.4) "Rimanenze di prodotti finiti e merci" le quote di emissione che alla fine dell'esercizio risultano ancora in magazzino;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.54	c) nella voce D.7) "Debiti verso fornitori" i debiti derivanti dall'acquisto delle quote di emissione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 8.58	Nella determinazione del costo di acquisto sono inclusi i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11)	Art. 2426, c.1, n.8, CC OIC 8.60	I crediti derivanti dalla vendita delle quote di emissione sono iscritti in accordo con le prescrizioni dell'OIC 15 (Nota: il testo del par. 60 dell'OIC 8, che deve ancora essere rivisto, prevede "secondo il valore presumibile di realizzazione come previsto dall'OIC 15", wording che è da ritenersi superato)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12)	OIC 8.59	I debiti derivanti dall'acquisto di quote di emissione sono iscritti in accordo con le prescrizioni dell'OIC 19 (Nota: il testo del par. 59 dell'OIC 8, che deve ancora essere rivisto, prevede "secondo il valore di estinzione come previsto dall'OIC 19", wording che è da ritenersi superato)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13)	Art. 2426, c.1, n. 9, CC OIC 8.61	Le rimanenze di quote di emissione sono iscritte al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 8.61	Nel caso siano venuti meno i motivi di una precedente svalutazione al minor valore di realizzazione, è effettuato il ripristino al valore originario?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 8.62	Nel caso in cui le quote di emissione in magazzino sono tenute a fronte di vendite concluse e il prezzo pattuito è pari o superiore al loro costo le rimanenze non sono svalutate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16)	Art. 2426, c.1, n.10, CC OIC 8.63 OIC 8.65	Il costo delle rimanenze di quote di emissione viene calcolato con uno dei seguenti metodi alternativi:			
		a) costo specifico;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Il costo specifico viene considerato dall'OIC 8 la configurazione di costo tecnicamente più corretta.			
		b) media ponderata;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) primo entrato, primo uscito (FIFO);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) ultimo entrato, ultimo uscito (LIFO)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)		Nel conto economico sono stati classificati gli oneri e i proventi derivanti dalle quote di emissione:			
	OIC 8.52	a) nella voce B.6) "Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" i costi sostenuti per l'acquisto delle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
	OIC 8.53	b) nella voce A.1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" i ricavi derivanti dalla vendita delle quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 8.57	c) nella voce B.11) "Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" le variazioni dell'esercizio delle rimanenze di magazzino delle quote di emissione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota Integrativa</b>			
<b>18)</b>		La Nota Integrativa include le seguenti informazioni:			
	Art. 2426, CC OIC 8.68	a) la differenza, se significativa, fra il valore a prezzi correnti ed il costo delle quote di emissione iscritto nel bilancio d'esercizio, calcolato utilizzando il criterio della media ponderata, del LIFO o del FIFO;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c. 1, n.1, CC OIC 8.69	b) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c. 1, n.4, CC OIC 8.69	c) e variazioni intervenute nella consistenza delle voci dei crediti e dei debiti rispetto all'esercizio precedente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c. 1, n.7, CC OIC 8.69	d) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi";	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c. 1, n.9, CC OIC 8.69	e) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 2427, c. 1, n.22-ter, CC OIC 8.69	f) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>19)</b>	Art. 2423, c.3, CC OIC 8.70	La Nota Integrativa fornisce le seguenti informazioni complementari:			
		- il quantitativo delle quote di emissione maturate nell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il valore di mercato delle quote di emissione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il quantitativo delle quote di emissione assegnato dall'autorità nazionale competente;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il surplus o il deficit verificatosi nell'esercizio;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali di quote di emissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile alle quote di emissione possedute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Passaggio ai principi contabili nazionali

			SI	NO	N/A
		<b>PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI</b>			
		<b>Definizioni</b>			
	OIC 33.6	Per principi contabili nazionali si intendono i principi contabili emessi dall'OIC, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n° 116 di conversione del decreto legge n. 91/2014, per la redazione del bilancio secondo le disposizioni del codice civile.			
	OIC 33.7	Per data di transizione si intende la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali. Ad esempio, se il primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali si riferisce al 31.12.T, la data di transizione è il 1° gennaio dell'esercizio (T1).			
	OIC 33.8	Per stato patrimoniale di apertura si intende lo stato patrimoniale alla data di transizione.			
	OIC 33.9	Si ha applicazione retroattiva quando sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza ed il nuovo principio contabile. In tal caso, il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se fosse stato sempre applicato.			
	OIC 33.10	Il presente principio contabile utilizza il termine eccessivamente oneroso per indicare che, nella fase di transizione ai principi contabili nazionali, l'applicazione retroattiva di una data regola comporta il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio informativo che ne deriva.			
	OIC 33.11	Il presente principio utilizza il termine effetti irrilevanti per indicare che, nella fase di transizione ai principi contabili nazionali, la mancata applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali non incide, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, codice civile, sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale di apertura, sul primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali e sul bilancio comparativo.			
		<b>Rilevazione e valutazione iniziale</b>			
<b>1)</b>	OIC 33..12	Salvo quanto indicato ai successivi punti 8-18, la società ha applicato retroattivamente i principi contabili nazionali vigenti alla data di chiusura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti siano irrilevanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2)</b>	OIC 33..12	In questi particolari casi la società ha applicato i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione, oppure, solo quando anche questa applicazione non sia possibile, a partire dalla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 33.14	Non si ha applicazione retroattiva nei casi in cui i principi contabili nazionali non differiscono da quelli adottati precedentemente.			
<b>3)</b>	OIC 33.16	Nello stato patrimoniale di apertura:			
		a) sono rilevate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali e le attività e le passività che non soddisfano i suddetti criteri sono state eliminate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) si riclassificano le attività, le passività e le voci di patrimonio netto quando necessario per il rispetto dei criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) sono applicati i criteri di valutazione previsti dai principi contabili nazionali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4)</b>	OIC 33.17	Il saldo delle differenze patrimoniali derivante dall'applicazione del presente principio alla data di transizione è imputato a riserva di patrimonio netto al netto degli eventuali effetti fiscali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5)</b>	OIC 33.17	Gli eventuali effetti fiscali [della riserva di patrimonio netto] sono determinati secondo le previsioni dell'OIC 25 "Imposte sul reddito"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<p>Per le società che passano ai principi contabili nazionali dai principi contabili IAS/IFRS indicate dall'art. 2-bis del D.lgs. 38/2005, le componenti del saldo di cui al paragrafo 17, determinate sulla base dell'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali, seguono le regole dell'articolo 7-bis del D.lgs. 38/05. ( Art. 7-bis (Disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale).</p> <p>1. Agli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale, rilevati dai soggetti indicati nell'art. 2-bis, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.</p> <p>2. Se il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale e' positivo, il saldo e' iscritto in una riserva indisponibile. Quest'ultima: a) si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione; b) e' indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432 e 2478-bis, quarto comma, del codice civile; c) puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite d'esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tale caso essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.</p> <p>3. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto e quelle di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».</p> <p>4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.</p>			
		<b>NOTA INTEGRATIVA</b>			
6)	OIC 33.20	In nota integrativa sono indicate le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali e la data di transizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	OIC 33.20	La società fornisce le seguenti informazioni nella nota integrativa:			
		a) una riconciliazione del patrimonio netto dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio ai principi contabili nazionali che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo, nonché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) una riconciliazione del conto economico comparativo e di quello complessivo qualora presentato in base al precedente set di principi contabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		c) Tali differenze sono espone al lordo del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		d) Se la società ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti principi contabili, illustra anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		e) l'elenco delle voci di bilancio per la determinazione delle quali la società si è avvalsa delle esenzioni previste nell'Appendice A del presente principio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		f) l'elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		g) qualora la società si sia avvalsa dell'esenzione di cui ai paragrafi A3-A5, ha fornito indicazioni in nota integrativa circa le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento in conformità a quanto previsto dall'OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>APPENDICE A - ESENZIONI</b>			
	OIC 33.A1	Nella Appendice sono disciplinate le fattispecie per le quali non è necessario fornire appropriate spiegazioni sul mancato rispetto del principio della retroattività. È fatta salva la facoltà per la società di applicare retroattivamente i principi contabili nazionali anche nelle fattispecie descritte nella presente Appendice A.			
	OIC 33.A2	La società può applicare una o più delle esenzioni previste nella presente Appendice. La società che si avvale di un'esenzione della presente Appendice applica l'esenzione a tutti gli elementi che appartengono alla stessa voce di bilancio.			
		<b>AGGREGAZIONI AZIENDALI</b>			
	OIC 33.A3	La società può decidere di non applicare retroattivamente i principi contabili nazionali alle aggregazioni aziendali contabilizzate secondo il set di regole contabili seguito nel bilancio precedente. Nei casi in cui la società decida di non avvalersi dell'esenzione di cui sopra per un'aggregazione aziendale avvenuta in passato, non può applicare l'esenzione alle altre eventuali aggregazioni aziendali intervenute successivamente fino alla data di transizione ai principi contabili nazionali..			
8)	OIC 33.A4	Nei casi in cui la società opti per l'esenzione prevista dal paragrafo A3, si è verificato che le attività e passività iscritte in bilancio a seguito dell'aggregazione aziendale abbiano i requisiti per essere iscritte come attività o passività in base ai principi contabili nazionali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



			SI	NO	N/A
9)	OIC 33.A4	L'eliminazione contabile di tali poste di bilancio ha comportato la rettifica, in base al valore contabile iscritto alla data di transizione, dell'avviamento per pari importo e, per l'eventuale eccedenza, del patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	OIC 33. A5	Nel caso in cui la società si avvalga dell'esenzione del paragrafo A3, l'ammortamento dell'avviamento è stato fatto decorrere a partire dalla data di transizione sulla base della stima della vita utile residua fatta a tale data applicando il disposto dell'OIC 24?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>OIC 13 RIMANENZE</b>			
	OIC 33. A6	Le rimanenze potrebbero essere state misurate in base a criteri differenti dal costo storico (ad esempio, al fair value), non consentiti dai principi contabili nazionali. In tali circostanze il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili può essere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione.			
11)		La società ha adottato questa esenzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO</b>			
12)	OIC 33. A7	Alcune società potrebbero essere state incluse (escluse) nell'area di consolidamento in base a criteri differenti rispetto a quelli previsti nei principi contabili nazionali. Alla data di transizione ai principi contabili nazionali la società si è avvalsa della esenzione come segue:			
		a) nel caso di controllate, precedentemente non consolidate, da consolidare ai sensi dei principi contabili nazionali, determinando la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società controllata evitando di ricostruire i valori del bilancio consolidato risalendo alla data di acquisizione del controllo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) nel caso di controllate da deconsolidare ai sensi dei principi contabili nazionali, procedendo al deconsolidamento alla data di transizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>OIC 20 TITOLI DI DEBITO E OIC 21 PARTECIPAZIONI</b>			
13)	OIC 33. A8	Fermo restando che il cambiamento di set di regole contabili applicate non rappresenta, in sé, un espediente per procedere ad un cambio di destinazione dei titoli di debito e delle partecipazioni e che in presenza di una ragionevole concordanza di portafogli non è giustificato che la destinazione economica dei titoli di debito e delle partecipazioni cambi al cambiare delle regole contabili, alla data di transizione la società ha proceduto alla classificazione dei titoli di debito e delle partecipazioni, che sarebbero iscrिवibili come attività in base ai principi contabili nazionali, tra attivo circolante e attivo immobilizzato in sostanziale continuità, ove possibile, con la classificazione seguita nel precedente bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14)	OIC 33.A9	Con riguardo ai titoli di debito e alle partecipazioni valutati al <i>fair value</i> con variazioni imputate a conto economico (FVTPL) secondo i principi contabili di provenienza, il valore contabile rilevato in conformità al precedente set di regole contabili è stato utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15)	OIC 33. A10	Con riguardo alle sole partecipazioni valutate a <i>fair value</i> ai sensi del IFRS 9 Financial Instruments che sono classificate nell'attivo immobilizzato alla data di transizione, la valutazione circa l'eventuale presenza di una perdita durevole di valore è stata determinata alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, senza incidere sul prospetto comparativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>OIC 32 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>			
16)	OIC 33. A11	La società si è avvalsa delle semplificazioni di prima applicazione dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" contenute ai paragrafi dal 139 al 142 dell'OIC 32?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17)	OIC 33. A12	La società ha continuato a valutare al <i>fair value</i> nel passaggio ai principi contabili nazionali i titoli ibridi non quotati valutati al <i>fair value</i> in conformità agli IAS/IFRS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 33. A12	In tali circostanze, infatti, prevedere l'esercizio di scorporo ai sensi dell'OIC 32 alla data di transizione potrebbe risultare particolarmente oneroso nonché arbitrario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>ELIMINAZIONE DI CREDITI E DEBITI</b>			
18)	OIC 33. A13	La società applica le disposizioni dell'OIC 15 "Crediti" e dell'OIC 19 "Debiti" relative all'eliminazione dei crediti e debiti ai soli crediti e debiti sorti dopo la data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Documento Interpretativo n. 7

		SI	NO	N/A
	<b>DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 7</b>			
	<b>Legge 13 Ottobre 2020, n. 126 – “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”</b>			
INT. 7.1	Il documento interpretativo analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126 di seguito anche “legge 126/2020”).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Oggetto</b>			
INT 7.3	La disciplina della rivalutazione è facoltativa e opera in deroga alle disposizioni dell’art. 2426 c.c. (criteri di valutazione) e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia di bilancio.			
INT. 7.4 Art. 110, comma 1, Legge 126/2020	Possono essere oggetto di rivalutazione i beni di impresa e le partecipazioni immobilizzate di controllo e collegamento comprese quelle a controllo congiunto ( <i>joint venture</i> ), ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Possono quindi essere oggetto di rivalutazione i beni che soddisfano la definizione di immobilizzazioni materiali ai sensi dell’OIC 16 e di beni immateriali ai sensi dell’OIC 24 anche se completamente ammortizzati.			
INT.7.5	Possono inoltre essere oggetto di rivalutazione i beni immateriali ancora tutelati giuridicamente alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello stato patrimoniale, sono stati imputati interamente a conto economico.			
INT. 7 BC.7	È stato precisato che possono essere rivalutati i beni immateriali i cui costi sono stati contabilizzati a conto economico anche se avevano i requisiti per essere iscritti tra i beni immateriali. Si è ritenuto infatti che non fosse corretto generare una disparità di trattamento tra le società che ad esempio hanno deciso di iscrivere a conto economico i costi di registrazione di un marchio rispetto a quelle che, a parità di condizioni, hanno deciso invece di capitalizzare tali costi tra i beni immateriali. Per la rivalutazione che si intende operare la disposizione contenuta nel paragrafo 5 rileva ai fini civilistici.			
INT.7.6	Sono esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati sulla base dei contratti di leasing. Questi ultimi possono essere rivalutati solo se già riscattati, in quanto solo in tal caso sono iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale della società utilizzatrice (si veda Appendice A dell’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”).			
INT.7.7 Art. 110, comma 2, Legge 126/2020	La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.			
INT.7.8 Art. 110, comma 2, Legge 126/2020	Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 dell’articolo 110, risultino dal bilancio dell’esercizio precedente. Nel caso in cui tali imprese abbiano eseguito la rivalutazione nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non possono eseguirla nel bilancio successivo.			
INT.7.9 Art. 110, comma 2, Legge 126/2020	La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene. Nel caso di immobilizzazioni che comprendono beni separabili (ad esempio un fabbricato e il terreno sottostante) occorre individuare distinti valori di rivalutazione.			
	<b>La contabilizzazione della rivalutazione</b>			
1)	INT.7.10 La società che si avvale della rivalutazione ha rilevato il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, in contropartita, del corrispondente saldo in una voce di patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	INT.7.11 Art. 13 Legge 342/2000 Il saldo attivo da rivalutazione è stato imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva in accordo con OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC 28 “Patrimonio netto”)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	INT.7.12 Art. 110, comma 6, Legge 126/2020 Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 della legge 126/2020 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo.			
	- Il relativo debito è stato iscritto e valutato ai sensi dell’OIC 19;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Il debito è stato attualizzato se l’effetto dell’attualizzazione è rilevante;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- In tal caso l’effetto dell’attualizzazione è stato contabilizzato nella voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

			SI	NO	N/A
		<b>Misura e modalità di rivalutazione</b>			
	INT.7.13 Art. 11 Legge 342/2000	Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei "valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri".			
4)	INT.7.14	Ai fini dell'individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione è stato utilizzato alternativamente:			
		- il criterio del valore d'uso;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- il criterio del valore di mercato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	INT.7.15	Nel caso dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali, la società ha eseguito la rivalutazione adottando la seguente modalità:			
		A) rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo ammortamento;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		B) rivalutazione del solo costo storico (valore lordo);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 5 Decreto 162/2001	C) riduzione del fondo ammortamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.7.15	In ogni caso l'applicazione di ognuno di questi metodi porta all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto contabile che va poi ripartito lungo la vita utile dell'immobilizzazione.			
	INT.7.16	La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale o un bene immateriale di per sé non comporta una modifica della vita utile.			
6)	INT.7.16	Nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima la società ha provveduto all'aggiornamento della stima della vita utile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	OIC 29.36	I cambiamenti di stima vanno rilevati nel bilancio d'esercizio in cui si verifica il cambiamento, quindi nel caso specifico dall'1.1.2020 per i soggetti con esercizio solare.			
	INT.7.16	Per quanto concerne i marchi, dalla data della rivalutazione il limite fissato dal paragrafo 71 dell'OIC 24 può essere prolungato per ulteriori 20 anni nei limiti temporali di efficacia della tutela giuridica.			
	INT.7.17	La rivalutazione è ritenuta un'operazione successiva e pertanto l'ammortamento di tali maggiori valori è effettuato a partire dall'esercizio successivo alla loro iscrizione.			
7)	INT.7.17	Nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono stati calcolati sui valori non rivalutati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Rivalutazione e fiscalità</b>			
		<b>Rivalutazione riconosciuta ai fini fiscali</b>			
	INT.7.18	La norma prevede che "Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili".			
8)	INT.7.19 Art.9 Decreto 162/2001	L'imposta dovuta è stata portata a riduzione della voce di patrimonio netto in cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9)	INT.7.20	Dato che la società ha riconosciuto i maggiori valori iscritti nell'attivo anche ai fini fiscali, non ha iscritto imposte differite nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.7.21	Nei bilanci successivi, la società rileva la fiscalità differita ai sensi dell'OIC 25, allorché si generino differenze temporanee, ad esempio nel caso in cui la vita utile stimata determini l'imputazione di una quota di ammortamento in bilancio eccedente la quota fiscalmente deducibile nell'esercizio di riferimento in base alle norme fiscali applicabili.			
	INT.7.22 Art. 110, comma 3, Legge 126/2020	Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva. Nel caso in cui la riserva non sia affrancata, tale riserva sarà soggetta a tassazione solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci (c.d. riserva in sospensione di imposta). In tal caso si applicano i paragrafi 64 e 65 dell'OIC 25 pertanto le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.			
		<b>Rivalutazione non riconosciuta ai fini fiscali</b>			
	INT.7.23	Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.			
	INT.7.23	Alla data della rivalutazione, la società ha pertanto iscritto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.7.23	Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell'immobile, successiva riduzione per perdita di valore). (OIC 25)			

			SI	NO	N/A
		<b>Nota integrativa</b>			
<b>10)</b>	INT.7.24	Le società che si avvalgono della legge di rivalutazione:			
	Art. 110, comma 3, Legge 126/2020	- annotano nella nota integrativa la rivalutazione effettuata; e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Art. 5 Decreto 162/2001	- indicano le modalità adottate per rivalutare i beni ammortizzabili)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11)</b>	INT.7.25	Le società forniscono inoltre l'informativa in tema di rivalutazioni prevista dai principi contabili OIC 16, OIC 21 "Partecipazioni", OIC 24, OIC 25 e OIC 28?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Data di entrata in vigore</b>			
	INT.7.26	Il Documento Interpretativo n. 7 entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.			

## Documento Interpretativo n. 9

		SI	NO	N/A
	<b>DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 9</b>			
	<b>Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti” modificata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234</b>			
INT.9.1	Il documento interpretativo analizza sotto il profilo tecnico contabile le disposizioni dei commi 7-bis – 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato in sede di conversione dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INT.9.2	Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redigere il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Normativa di riferimento</b>			
INT.9.3	L’articolo 60 della Legge n.126 prevede che: 7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. <b>Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.</b>			
INT.9.3	7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.			
INT.9.3	7-quater. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.			
INT.9.3	7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico.			
c.711, art 1 L.234/2021	All’articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».			
	<b>Ambito di applicazione della norma</b>			
INT.9.4	La norma introduce una facoltà di deroga esclusivamente al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile (nel prosieguo “deroga”) riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali. L’ambito di applicazione della norma è relativo all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali riferite all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 104/2020 ossia il 15 agosto 2020 (e.g.: bilanci al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022).			
INT.9.5	L’esercizio della facoltà dell’articolo 60 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020 non esclude la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 della Legge n.126 del 13 ottobre 2020.			
INT.9.6	Ancorché la norma non richiama esplicitamente la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020, tuttavia, in coerenza con le disposizioni relative alle altre immobilizzazioni, la deroga è applicabile anche a tali immobilizzazioni. Il calcolo della quota di ammortamento, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, segue il disposto del par. 61 dell’OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali.			
INT.9.7	Le micro imprese che decidono di avvalersi della deroga possono, ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, redigere la Nota Integrativa oppure fornire l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio.			
	<b>Modalità di applicazione</b>			
INT.9.8	E’ possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali oppure all’intera voce di bilancio. La scelta in merito all’unità elementare di contabilizzazione deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.			

			SI	NO	N/A
	INT.9.10	La prima parte dell'articolo 60 comma 7-bis prevede che sia possibile non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. L'articolo 60 comma 7-quater richiede che sia dato conto delle ragioni che hanno indotto la società a imputare a conto economico una minore quota di ammortamento rispetto a quella prevista dal piano di ammortamento. La scelta in merito alla quota di ammortamento che la società decide di non effettuare deve essere coerente con le ragioni fornite in nota integrativa ai sensi del comma 7-quater. Si sottolinea che la norma è inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative dovute alla pandemia.			
	INT.9.11	La seconda parte dell'articolo 60 comma 7-bis, muovendo dall'assunto che al minor ammortamento del bene sia associata un'estensione di un anno della sua vita utile residua, prevede che la quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Si tratta di casi in cui la quota di ammortamento dell'esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) non si modifica nell'importo dal momento che la vita utile del bene è stata estesa per un anno. La norma non tratta il caso in cui al minor ammortamento del bene non sia associata un'estensione della sua vita utile, a causa ad esempio di vincoli contrattuali, tecnici o legislativi. In questo caso, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo (pari al rapporto tra valore del bene ammortizzabile e vita utile residua aggiornata) si modifica nell'importo, in quanto la vita utile rimane la stessa. In questi casi, la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell'esercizio è spalmata lungo la vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare.			
	INT.9.12	Le disposizioni contenute nel presente documento si possono applicare ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo. In tale situazione il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio. La deroga consente, in materia di ammortamenti, l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.			
	INT.9.13	L'applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo le disposizioni dell'OIC 25.			
		<b>Nota integrativa</b>			
	INT.9.14	L'articolo 60 comma 7-quater prevede che "La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio." La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile.			
<b>1)</b>	INT.9.14	La società che si avvale della deroga ha indicato nella nota integrativa:			
		- su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- le ragioni che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2)</b>	INT.9.14	La società che si avvale della deroga prevista dalla norma ha fornito informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	INT.9.15	La società che si avvale della deroga ha fornito tutte le altre informazioni richieste da altre disposizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Documento Interpretativo n. 10

		SI	NO	N/A
	<b>DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 10</b>			
	<b>Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento</b>			
INT. 10.1	Il documento disciplina gli effetti contabili delle norme introdotte dall'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 commi 622, 623, 624 e 624 bis (di seguito, per semplicità, "Legge di bilancio 2022" o "la norma").			
INT. 10.2	Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile.			
	<b>Normativa di riferimento</b>			
INT 10.3 Art.110, D.L. 14 agosto 2020	L'articolo 1 della Legge di bilancio 2022 prevede, al comma 622 che: all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:			
INT 10.3	«8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.			
INT 10.3	8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo».			
	<b>Opzioni previste dalla norma</b>			
INT.10.4	La norma introduce una modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (di seguito, per semplicità, "Legge di rivalutazione 2020") prevedendo l'estensione ad almeno 50 anni del periodo in cui è possibile dedurre fiscalmente il maggior valore attribuito ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis della Legge di rivalutazione 2020. Tale disposizione si applica alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale). Le modifiche hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.			
INT.10.5	A seguito delle riferite modifiche, la norma introduce la facoltà di mantenere la possibilità di dedurre fiscalmente il citato maggior valore in almeno 18 anni, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva integrativa. L'imposta sostitutiva integrativa è determinata ai sensi dall'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva già versata in applicazione della Legge di rivalutazione 2020 (facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale).			
INT.10.6	La norma consente inoltre ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2022, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 della Legge di rivalutazione 2020, di revocare, anche parzialmente l'applicazione della disciplina fiscale prevista dalla Legge di rivalutazione 2020. La revoca costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell'imposta sostitutiva già versata (facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale).			
INT.10.7	la norma consente, ai soggetti che esercitano la facoltà di revoca della disciplina fiscale ai sensi del comma 624, di eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 della Legge di rivalutazione 2020 (di seguito anche "revoca civilistica").			
	<b>Effetti contabili della norma</b>			
INT.10.8	Le disposizioni si applicano al bilancio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono stati eseguiti.			

			SI	NO	N/A
	INT.10.9 OIC 25.41	Estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale. L'estensione ad almeno 50 anni del periodo di ammortamento fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente. Tali differenze temporanee deducibili si generano lungo la durata della vita utile per via della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale. Le imposte differite attive relative alle differenze temporanee deducibili sono rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza.			
1)	INT.10.9	La società che si avvale dell'estensione ha rilevato le imposte differite attive nello stato patrimoniale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.10.10	In relazione alla voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento" alimentata nell'esercizio precedente, per effetto dell'imposta sostitutiva dovuta nei casi di riallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale dell'avviamento, le società aggiornano il periodo secondo il quale imputare il costo di competenza a conto economico ai sensi del paragrafo 80 dell'OIC 25, in seguito all'allungamento del periodo di ammortamento fiscale.			
2)	INT.10.10 OIC 25.80	La società ha aggiornato il periodo di imputazione del costo a conto economico, a seguito dell'allungamento del periodo di ammortamento fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.10.11	Facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale. Le società che entro la data di approvazione del bilancio decidono di avvalersi della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale, rilevano un debito per imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita Patrimonio Netto.			
3)	INT.10.11	La società ha esercitato la facoltà ed ha iscritto il debito corrispondente all'imposta sostitutiva integrativa dovuta in contropartita al patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4)	INT.10.12	Nel caso di riallineamento dell'avviamento, la società ha iscritto:			
		- l'ammontare del debito per imposta sostitutiva integrativa ad incremento della voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ha contabilizzato la quota di costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.10.13	Facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.			
5)	INT.10.13	La società che - entro la data di approvazione del bilancio - ha deciso di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale e di non avvalersi della revoca civilistica - ha iscritto:			
		a) un fondo per imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente con contropartita Patrimonio Netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata con contropartita il patrimonio netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6)	INT.10.14	La società che - entro la data di approvazione del bilancio - ha deciso di avvalersi della facoltà di revoca dell'affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica:			
		a) eliminato all'attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell'esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		b) iscritto un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	INT.10.15	Nel caso di revoca del riallineamento dell'avviamento, la società che si avvale di tale facoltà:			
		- ha non iscritto le differite passive?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ha rilevato il credito tributario, a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata, in contropartita alla voce "Attività per imposta sostitutiva da riallineamento"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	INT.10.16 OIC 25.64,65	Nel caso in cui la società ha deciso di revocare l'affrancamento della riserva in sospensione di imposta iscritta in contropartita al maggior valore rivalutato:			
		- ha rilevato un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- ha valutato l'iscrizione di imposte differite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota integrativa</b>			
9)	INT.10.17	La società che ha esteso a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale ha fornito l'informativa prevista dall'OIC 25?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10)	INT.10.18 Art 2427,n.1	La società che si è avvalsa della facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale e della facoltà di revocare la scelta di affrancamento fiscale, ha fornito l'informativa in Nota Integrativa della scelta effettuata e degli effetti in bilancio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Data di entrata in vigore</b>			
		Il documento interpretativo n. 10 entra in vigore al momento della sua pubblicazione fino a quando la norma trattata sarà applicabile.			



## Documento Interpretativo n. 11

			SI	NO	N/A
		<b>DOCUMENTO INTERPRETATIVO N. 11</b>			
		<b>Decreto Legge 21 giugno 2022, n.73 (convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122) - Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati</b>			
		<b>Normativa di riferimento</b>			
INT. 11.2		Il documento si applica ai soggetti diversi da quelli che adottano i principi contabili internazionali e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 91, comma 2, del codice civile delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.° 209.			
Int.11.3 Articolo 45 c.3- octies D.L.73/2022		Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L'applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.			
Int.11.3 Articolo 45 c.3- decies D.L.73/2022		Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.			
		<b>Ambito di applicazione</b>			
INT.11.6		Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 9, del codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.			
INT.11.7		Il documento non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati", in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n° 11-bis, dell'articolo 2426 del codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell'OIC 32 per i seguenti titoli: - i titoli oggetto di copertura del <i>fair value</i> ; - i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell'OIC 32.			
INT.11.8		La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nel bilancio 2021 e ai titoli acquistati durante l'esercizio 2022. Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.			
		<b>Modalità di applicazione</b>			
<b>1)</b>	INT.11.9	La società che si è avvalsa della facoltà concessa dalla norma, ha valutato i titoli non immobilizzati, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole:			
		- in base al valore di iscrizione risultante dal bilancio 2021?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- per i titoli acquistati nel corso del 2022, in base al costo d'acquisizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	INT.11.10 INT.11.11	Le perdite di carattere durevole sono determinate in base alle previsioni contenute nei principi contabili OIC 20 e OIC 21 o, in caso si manifestino dopo la chiusura dell'esercizio, in base all'OIC 29.			
<b>2)</b>	INT.11.13	La società ha destinato a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2021 (o costo di acquisizione per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio 2022) e i valori di mercato rilevati al 31 dicembre 2022, al netto del relativo onere fiscale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3)</b>	INT.11.14	Nel caso di utili dell'esercizio o riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili non sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato al punto precedente, la società ha destinato a tal fine gli utili degli esercizi successivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Nota integrativa</b>			
<b>4)</b>	INT.11.15	La società ha fornito informazioni circa:			
		- le modalità con cui si è avvalsa della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<b>Data di entrata in vigore</b>			
	INT.11.16	Il documento interpretativo n. 11 si applica ai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 73/2022 convertito con modificazioni con Legge 4 agosto 2022 n° 122.			